



*Consiglio regionale della Calabria*

## DOSSIER

PL n. 244/12

di iniziativa del Consigliere D. TAVERNISE recante:

"Turismo itinerante e norme in materia di aree di sosta per caravan e autocaravan e garden sharing";

### DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	30/11/2023
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	30/11/2023
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

### Normativa nazionale

D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 pag. 3  
*Codice della protezione civile.*

D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 378 pag. 51  
*Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.*

### Normativa regionale

L.R. 5 aprile 2008, n. 8 pag. 53  
*Riordino dell'organizzazione turistica regionale*

L.R. 11 luglio 1986, n. 28 pag. 79  
*Ricezione turistica all'aria aperta.*

### Normativa comparata

Abruzzo - L.R. 5 agosto 2020, n. 24 pag. 101  
*Norme in materia di turismo itinerante.*

Campania - L.R. 5 luglio 2023, n. 14 pag. 105  
*Norme in materia di turismo itinerante Garden Sharing e aree di sosta caravan e autocaravan.*

Piemonte - L.R. 22 febbraio 2019, n. 5 pag. 110  
*Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto e del turismo itinerante.*

Valle d'Aosta - L.R. 24 giugno 2002, n. 8 pag. 130  
*Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto e norme in materia di turismo itinerante. Abrogazione della legge regionale 22 luglio 1980, n. 34*

**D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1** <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>.**Codice della protezione civile.**

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 gennaio 2018, n. 17.

(2) Estremi così corretti da [Comunicato 23 gennaio 2018](#), pubblicato nella G.U. 23 gennaio 2018, n. 18.

---

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visto l'[articolo 76 e 87 della Costituzione](#);

Visto l'[articolo 117, terzo comma, della Costituzione](#);

Vista la [legge 16 marzo 2017, n. 30](#), recante «Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile» che delega il Governo ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di ricognizione, riordino, coordinamento, modifica e integrazione delle disposizioni legislative vigenti che disciplinano il Servizio nazionale della protezione civile e le relative funzioni, in base ai principi di leale collaborazione e di sussidiarietà e nel rispetto dei principi e delle norme della Costituzione e dell'ordinamento dell'Unione europea;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 2017;

Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata, nella seduta del 14 dicembre 2017;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 dicembre 2017 e, in considerazione dell'osservazione formulata sull'articolo 9, comma 1, lettera b), ritenuto di sostituire le parole «d'intesa» con le parole «in raccordo», restando, comunque, inalterato il contenuto della disposizione medesima;

Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 2017;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del lavoro e delle politiche sociali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'economia e delle finanze, dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle infrastrutture e dei trasporti;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

---

---

## Capo I

### Finalità, attività e composizione del servizio nazionale della protezione civile

**Art. 1.** *Definizione e finalità del Servizio nazionale della protezione civile (Articolo 1-bis, comma 1, legge 225/1992)*

1. Il Servizio nazionale della protezione civile, di seguito Servizio nazionale, definito di pubblica utilità, è il sistema che esercita la funzione di protezione civile costituita dall'insieme delle competenze e delle attività volte a tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo.
  2. Il Servizio nazionale concorre al perseguimento delle finalità previste dalla normativa dell'Unione europea in materia di protezione civile.
  3. Le norme del presente decreto costituiscono principi fondamentali in materia di protezione civile ai fini dell'esercizio della potestà legislativa concorrente.
  4. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti di autonomia e le relative norme di attuazione. Sono fatte salve, altresì, le forme e condizioni particolari di autonomia attribuite ai sensi dell'articolo 116, comma 3, della Costituzione.
- 

**Art. 2.** *Attività di protezione civile (Articoli 3, 3-bis, commi 1 e 2, e 5, commi 2 e 4-quinquies, legge 225/1992; Articolo 93, comma 1, lettera g), decreto legislativo 112/1998; Articolo 5, comma 4-ter, decreto-legge 343/2001, conv. legge 401/2001)*

1. Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze e al loro superamento.
2. La previsione consiste nell'insieme delle attività, svolte anche con il concorso di soggetti dotati di competenza scientifica, tecnica e amministrativa, dirette all'identificazione e allo studio, anche dinamico, degli scenari di rischio possibili, per le esigenze di allertamento del Servizio nazionale, ove possibile, e di pianificazione di protezione civile.
3. La prevenzione consiste nell'insieme delle attività di natura strutturale e non strutturale, svolte anche in forma integrata, dirette a evitare o a ridurre la possibilità che si verifichino danni conseguenti a eventi calamitosi anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione.
4. Sono attività di prevenzione non strutturale di protezione civile quelle concernenti:
  - a) l'allertamento del Servizio nazionale, articolato in attività di preannuncio in termini probabilistici, ove possibile e sulla base delle conoscenze disponibili, di monitoraggio e di sorveglianza in tempo reale degli eventi e della conseguente evoluzione degli scenari di rischio;
  - b) la pianificazione di protezione civile, come disciplinata dall'articolo 18;

- c) la formazione e l'acquisizione di ulteriori competenze professionali degli operatori del Servizio nazionale;
- d) l'applicazione e l'aggiornamento della normativa tecnica di interesse;
- e) la diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile, anche con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, allo scopo di promuovere la resilienza delle comunità e l'adozione di comportamenti consapevoli e misure di autoprotezione da parte dei cittadini;
- f) l'informazione alla popolazione sugli scenari di rischio e le relative norme di comportamento nonché sulla pianificazione di protezione civile;
- g) la promozione e l'organizzazione di esercitazioni ed altre attività addestrative e formative, anche con il coinvolgimento delle comunità, sul territorio nazionale al fine di promuovere l'esercizio integrato e partecipato della funzione di protezione civile, che possono prevedere scambi di personale delle componenti territoriali e centrali per fini di aggiornamento, formazione e qualificazione del personale addetto ai servizi di protezione civile; <sup>(3)</sup>
- h) le attività di cui al presente comma svolte all'estero, in via bilaterale, o nel quadro della partecipazione dell'Italia all'Unione europea e ad organizzazioni internazionali, al fine di promuovere l'esercizio integrato e partecipato della funzione di protezione civile;
- i) le attività volte ad assicurare il raccordo tra la pianificazione di protezione civile e la pianificazione territoriale e le procedure amministrative di gestione del territorio per gli aspetti di competenza delle diverse componenti.

5. Sono attività di prevenzione strutturale di protezione civile quelle concernenti:

- a) la partecipazione all'elaborazione delle linee di indirizzo nazionali e regionali per la definizione delle politiche di prevenzione strutturale dei rischi naturali o derivanti dalle attività dell'uomo e per la loro attuazione;
- b) la partecipazione alla programmazione degli interventi finalizzati alla mitigazione dei rischi naturali o derivanti dall'attività dell'uomo e alla relativa attuazione;
- c) l'esecuzione di interventi strutturali di mitigazione del rischio in occasione di eventi calamitosi, in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione esistenti;
- d) le azioni integrate di prevenzione strutturale e non strutturale per finalità di protezione civile di cui all'articolo 22.

6. La gestione dell'emergenza consiste nell'insieme, integrato e coordinato, delle misure e degli interventi diretti ad assicurare il soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi e agli animali e la riduzione del relativo impatto, anche mediante la realizzazione di interventi indifferibili e urgenti ed il ricorso a procedure semplificate, e la relativa attività di informazione alla popolazione.

7. Il superamento dell'emergenza consiste nell'attuazione coordinata delle misure volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro, per ripristinare i servizi essenziali e per ridurre il rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, oltre che alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici, dalle strutture e dalle infrastrutture pubbliche e private e dal patrimonio edilizio e all'avvio dell'attuazione delle conseguenti prime misure per fronteggiarli. <sup>(4)</sup>

---

(3) Lettera così modificata dall' *art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 6 febbraio 2020, n. 4.*

(4) Comma così modificato dall' [art. 1, comma 1, lett. b\), D.Lgs. 6 febbraio 2020, n. 4](#).

**Art. 3.** Servizio nazionale della protezione civile ([Articolo 1-bis, commi 2 e 3, legge 225/1992](#); [Articolo 5, commi 1 e 2, decreto-legge 343/2001, conv. legge 401/2001](#); [Articolo 14, commi 27 e ss., decreto-legge 78/2010, conv. legge 122/2010](#))

1. Fanno parte del Servizio nazionale le autorità di protezione civile che, secondo il principio di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, garantiscono l'unitarietà dell'ordinamento esercitando, in relazione ai rispettivi ambiti di governo, le funzioni di indirizzo politico in materia di protezione civile e che sono:

a) il Presidente del Consiglio dei ministri, in qualità di autorità nazionale di protezione civile e titolare delle politiche in materia;

b) i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, in qualità di autorità territoriali di protezione civile e in base alla potestà legislativa attribuita, limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dalle rispettive amministrazioni;

c) i Sindaci e i Sindaci metropolitani, in qualità di autorità territoriali di protezione civile limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dalle rispettive amministrazioni.

2. Il Servizio nazionale si articola in componenti, strutture operative nazionali e regionali nonché soggetti concorrenti di cui all'articolo 13, comma 2. In coerenza con i rispettivi ordinamenti e nell'ambito di quanto stabilito dal presente decreto, operano con riferimento agli ambiti di governo delle rispettive autorità di cui al comma 1:

a) il Dipartimento della protezione civile, di cui si avvale il Presidente del Consiglio dei ministri nell'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento del Servizio nazionale e per assicurare l'unitaria rappresentanza nazionale presso l'Unione europea e gli organismi internazionali in materia di protezione civile, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nonché le Prefetture - Uffici Territoriali di Governo;

b) Le Regioni titolari della potestà legislativa concorrente in materia di protezione civile e le Province autonome di Trento e di Bolzano titolari della potestà legislativa esclusiva nelle materie previste dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione;

c) i Comuni, anche in forma aggregata, le città metropolitane e le province in qualità di enti di area vasta di cui alla [legge 7 aprile 2014, n. 56](#), secondo le modalità organizzative ivi disciplinate.

3. L'articolazione di base dell'esercizio della funzione di protezione civile a livello territoriale è organizzata nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, che, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, definisce gli ambiti territoriali e organizzativi ottimali individuati dalle Regioni, sulla base dei criteri generali fissati ai sensi dell'articolo 18, comma 4, e costituiti da uno o più comuni, per assicurare l'effettivo svolgimento delle attività di cui all'[articolo 2, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 14, commi 27 e seguenti, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122](#), e successive modificazioni. <sup>(5)</sup>

(5) Comma così modificato dall' [art. 2, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2020, n. 4](#).

---

**Art. 4.** *Componenti del Servizio nazionale della protezione civile (Articoli 1-bis, comma 3, e 6 legge 225/1992)*

1. Lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali sono componenti del Servizio nazionale e provvedono all'attuazione delle attività di cui all'articolo 2, secondo i rispettivi ordinamenti e competenze.
2. Le componenti del Servizio nazionale possono stipulare convenzioni con le strutture operative e i soggetti concorrenti di cui all'articolo 13, comma 2 o con altri soggetti pubblici.
3. Le componenti del Servizio nazionale che detengono o gestiscono informazioni utili per le finalità del presente decreto, sono tenute ad assicurarne la circolazione e diffusione nell'ambito del Servizio stesso, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza e di protezione dei dati personali, ove non coperte da segreto di Stato, ovvero non attinenti all'ordine e alla sicurezza pubblica nonché alla prevenzione e repressione di reati.

---

**Art. 5.** *Attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri (Articolo 1-bis, comma 2, legge 225/1992; Articolo 5, commi 1 e 2, decreto-legge 343/2001, conv. legge 401/2001)*

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale, detiene i poteri di ordinanza in materia di protezione civile, che può esercitare, salvo che sia diversamente stabilito con la deliberazione di cui all'articolo 24, per il tramite del Capo del Dipartimento della protezione civile, e determina le politiche di protezione civile per la promozione e il coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle città metropolitane, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione e organizzazione pubblica o privata presente sul territorio nazionale.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con direttive da adottarsi ai sensi dell'articolo 15, predispone gli indirizzi per lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di protezione civile di cui all'articolo 2, al fine di assicurarne l'unitarietà nel rispetto delle peculiarità dei territori.
3. Il Governo riferisce annualmente al Parlamento sulle attività di protezione civile nonché sull'utilizzo del Fondo nazionale per la protezione civile, del Fondo regionale di protezione civile e del Fondo per le emergenze nazionali di cui al Capo VI.

---

**Art. 6.** *Attribuzioni delle autorità territoriali di protezione civile (Articolo 1-bis, comma 2, legge 225/1992; Articolo 5, comma 5, decreto-legge 343/2001, conv. legge*

401/2001)

1. Nel rispetto delle direttive adottate ai sensi dell'articolo 15 e di quanto previsto dalla legislazione regionale, i Sindaci, in conformità di quanto previsto dal [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), i Sindaci metropolitani e i Presidenti delle Regioni, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, esercitano le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle medesime attività da parte delle strutture afferenti alle rispettive amministrazioni. Le autorità territoriali di protezione civile sono responsabili, con riferimento agli ambiti di governo e alle funzioni di competenza e nel rispetto delle vigenti normative in materia:

- a) del recepimento degli indirizzi nazionali in materia di protezione civile;
- b) della promozione, dell'attuazione e del coordinamento delle attività di cui all'articolo 2 esercitate dalle strutture organizzative di propria competenza;
- c) della destinazione delle risorse finanziarie finalizzate allo svolgimento delle attività di protezione civile, in coerenza con le esigenze di effettività delle funzioni da esercitare, come disciplinate nella pianificazione di cui all'articolo 18;
- d) dell'articolazione delle strutture organizzative preposte all'esercizio delle funzioni di protezione civile di propria competenza e dell'attribuzione, alle medesime strutture, di personale adeguato e munito di specifiche professionalità, anche con riferimento alle attività di presidio delle sale operative, della rete dei centri funzionali nonché allo svolgimento delle attività dei presidi territoriali; <sup>(6)</sup>
- e) della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa delle strutture e degli enti afferenti alle rispettive amministrazioni, peculiari e semplificate al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 7 <sup>(7)</sup>.

---

(6) Lettera così modificata dall' [art. 3, comma 1, lett. a\), D.Lgs. 6 febbraio 2020, n. 4](#).

(7) Lettera così modificata dall' [art. 3, comma 1, lett. b\), D.Lgs. 6 febbraio 2020, n. 4](#).

---

## Capo II

### Organizzazione del servizio nazionale della protezione civile

#### Sezione I

#### Eventi di protezione civile

**Art. 7.** *Tipologia degli eventi emergenziali di protezione civile (Articolo 2, legge 225/1992)* <sup>(8)</sup>

1. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, gli eventi emergenziali di protezione civile si distinguono in:

- a) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili, dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
- b) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che per loro natura o estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni, e debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo,



disciplinati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nell'esercizio della rispettiva potestà legislativa;

c) emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo ai sensi dell'articolo 24.

---

(8) Vedi, anche, l' [art. 1, comma 1021, L. 30 dicembre 2018, n. 145](#) e la [Direttiva 19 luglio 2022](#).

---

## Sezione II

### Organizzazione del servizio nazionale della protezione civile

**Art. 8.** *Funzioni del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri (Articolo 1-bis, comma 3, legge 225/1992; Articolo 107 decreto legislativo 112/1998; Articolo 5, comma 4, 4-ter, 5 e 6, decreto-legge 343/2001, conv. legge 401/2001; Articolo 4, comma 2, decreto-legge 90/2005, conv. legge 152/2005)*

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, si avvale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, per lo svolgimento dei seguenti compiti che, nell'ambito delle attività di cui all'articolo 2, hanno rilievo nazionale:

a) l'indirizzo, la promozione e il coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, dei comuni e delle relative forme di aggregazione o di esercizio aggregato di funzioni, delle città metropolitane, delle province in qualità di enti di area vasta di cui alla [legge 7 aprile 2014, n. 56](#), secondo le modalità organizzative ivi disciplinate, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica o privata presente sul territorio nazionale in materia di protezione civile, anche mediante l'attivazione di un osservatorio sulle buone pratiche nelle attività di protezione civile;

b) l'elaborazione dei provvedimenti finalizzati alla gestione delle situazioni di emergenza di rilievo nazionale previste o in atto;

c) l'elaborazione delle proposte delle direttive di cui all'articolo 15;

d) l'elaborazione e il coordinamento dell'attuazione dei piani nazionali riferiti a specifici scenari di rischio di rilevanza nazionale e dei programmi nazionali di soccorso, contenenti il modello di intervento per l'organizzazione della risposta operativa in caso o in vista di eventi calamitosi di rilievo nazionale;

e) il coordinamento dell'intervento del Servizio nazionale, al verificarsi di emergenze di rilievo nazionale, sulla base delle informazioni acquisite tramite una sala operativa nazionale e interforze operante con continuità presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, allo scopo di assicurare l'assistenza e il soccorso alle popolazioni colpite, effettuati in concorso con le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano interessate e, da queste, in raccordo con i Prefetti. Detto coordinamento è garantito, in raccordo con le Amministrazioni interessate anche ai fini dell'impiego sul territorio di personale degli enti e delle strutture di cui all'articolo 4, comma 1, fatte salve le competenze delle Province autonome di Trento e Bolzano, nel limite previsto a legislazione vigente nei bilanci delle Amministrazioni coinvolte e, nel caso di dichiarazione dello stato di emergenza

nazionale di cui all'articolo 24, nel limite delle risorse stanziare con delibera del Consiglio dei ministri; <sup>(9)</sup>

f) gli indirizzi generali per le attività di formazione in materia di protezione civile, in raccordo con le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

g) la promozione di studi e ricerche sulla previsione e la prevenzione dei rischi naturali o connessi con l'attività dell'uomo;

h) la programmazione e lo svolgimento, per verificare i piani nazionali, di esercitazioni di protezione civile, di intesa con le regioni e gli enti locali interessati; <sup>(10)</sup>

i) la definizione dei criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e la partecipazione al processo di elaborazione delle norme tecniche per le costruzioni nelle medesime zone di cui all'*articolo 93, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*;

l) il coordinamento della partecipazione del Servizio nazionale alle politiche di protezione civile dell'Unione europea in qualità di autorità competente ai sensi dell'*articolo 29 della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013*, ed il coordinamento delle operazioni del Servizio nazionale in occasione di emergenze all'estero, in via bilaterale o nel quadro dell'azione dell'Unione europea e degli organismi internazionali, per assicurare l'assistenza e il soccorso alle popolazioni colpite, con le modalità di cui all'articolo 29 e ferme restando le competenze in materia del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo; <sup>(11)</sup>

m) la formulazione delle richieste di assistenza internazionale all'Unione europea o alla comunità internazionale per integrare l'intervento del Servizio nazionale;

n) il coordinamento del supporto in qualità di nazione ospitante, conformemente alla *decisione n. 1313/2013/UE*.

2. Il Dipartimento della protezione civile partecipa all'elaborazione delle linee di indirizzo nazionali per la definizione delle politiche di prevenzione strutturale dei rischi naturali o derivanti dalle attività dell'uomo e per la loro attuazione. A tal fine la rappresentanza del Dipartimento della protezione civile è integrata nelle commissioni, comitati od organismi competenti, comunque denominati, di rilevanza nazionale e deputati alla programmazione, all'indirizzo e al coordinamento di tali attività, sulla base di provvedimenti da adottarsi a cura delle autorità competenti entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il Dipartimento della protezione civile esprime pareri e proposte sugli atti e i documenti prodotti, in materia, dalle Amministrazioni preposte, ove previsto o su richiesta della medesima Amministrazione.

---

(9) Lettera così modificata dall' *art. 4, comma 1, lett. a), nn. 1) e 2), D.Lgs. 6 febbraio 2020, n. 4*.

(10) Lettera così modificata dall' *art. 4, comma 1, lett. b), D.Lgs. 6 febbraio 2020, n. 4*.

(11) Lettera così modificata dall' *art. 4, comma 1, lett. c), D.Lgs. 6 febbraio 2020, n. 4*.

---

**Art. 9.** *Funzioni del Prefetto nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile (Articoli 6 e 14, legge 225/1992; Articolo 1, comma 1, lettera d), punto 1), decreto-legge 59/2012, conv. legge 100/2012)*

1. In occasione degli eventi emergenziali di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), ovvero nella loro imminenza o nel caso in cui il verificarsi di tali eventi sia preannunciato con le modalità di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a), il Prefetto, nel limite della propria competenza territoriale:

a) assicura un costante flusso e scambio informativo con il Dipartimento della protezione civile, la Regione, i Comuni, le Province ove delegate, secondo quanto previsto nella pianificazione di cui all'articolo 18, e il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno; <sup>(12)</sup>

b) assume, nell'immediatezza dell'evento in raccordo con il Presidente della giunta regionale e coordinandosi con la struttura regionale di protezione civile, la direzione unitaria di tutti i servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, curando l'attuazione del piano provinciale di protezione civile, redatto in conformità agli articoli 11, comma 1, lettera b) e 18, coordinandoli con gli interventi messi in atto dai comuni interessati, sulla base del relativo piano di protezione civile, anche al fine di garantire l'immediata attivazione degli interventi di primo soccorso alla popolazione;

c) promuove e coordina l'adozione dei provvedimenti necessari per assicurare l'intervento delle strutture dello Stato presenti sul territorio provinciale;

d) vigila sull'attuazione dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, a livello provinciale, segnalando, con le modalità di cui alla lettera a), eventuali esigenze di ulteriori concorsi d'intesa con il Presidente della Giunta regionale;

e) attiva gli enti e le amministrazioni dello Stato, anche ai sensi dell'*articolo 13, comma 4, della legge 1° aprile 1981, n. 121*, e assicura il loro concorso coordinato anche mediante idonee rappresentanze presso i centri operativi comunali.

2. Il Prefetto, ai fini dello svolgimento dei compiti di cui al comma 1 e per il coordinamento dei servizi di emergenza a livello provinciale, adotta tutti i provvedimenti di propria competenza necessari ad assicurare i primi soccorsi a livello provinciale, comunale o di ambito ai sensi dell'articolo 3, comma 3, nel quadro degli organismi di coordinamento provvisorio previsti nella direttiva di cui all'articolo 18, comma 4.

3. Continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti nell'ordinamento giuridico della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, della Regione autonoma della Sardegna, della Regione autonoma Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

---

(12) Lettera così modificata dall' *art. 5, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2020, n. 4*.

---

**Art. 10.** *Funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile (Articolo 11, comma 1, legge 225/1992)*

1. In occasione degli eventi calamitosi di cui al presente decreto, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, quale componente fondamentale del Servizio nazionale della protezione civile, assicura, sino al loro compimento, gli interventi di soccorso tecnico indifferibili e urgenti, e di ricerca e salvataggio assumendone la direzione e la responsabilità nell'immediatezza degli eventi, attraverso il coordinamento tecnico-operativo e il raccordo con le altre componenti e strutture coinvolte.

2. Gli interventi di soccorso tecnico di cui al comma 1, nell'ambito delle attività di cui all'articolo 2, comma 6, del presente decreto, sono finalizzati ad assicurare la ricerca e il salvataggio delle persone, nonché le attività di messa in sicurezza, anche in concorso

con altri soggetti, ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità da pericoli imminenti, dei luoghi, delle strutture e degli impianti.

3. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco opera, altresì, quale struttura operativa del Servizio nazionale della protezione civile, secondo le modalità e i livelli di responsabilità previsti dal proprio ordinamento, anche ai fini delle attività di cui all'articolo 2, comma 7.

4. Nella direttiva di cui all'articolo 18, comma 4, sono individuati i contenuti tecnici minimi per l'efficace assolvimento, da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle attribuzioni di cui al presente articolo.

---

**Art. 11.** *Funzioni delle Regioni e disciplina delle funzioni delle città metropolitane e delle province in qualità di enti di area vasta nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile (Articoli 6, 12 e 13 legge 225/1992; Articolo 108 decreto legislativo 112/1998; Articolo 1-bis decreto-legge 59/2012, conv. legge 100/2012; Articolo 1, commi da 85 a 97, legge 56/2014)*

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio delle rispettive potestà legislative ed amministrative, disciplinano l'organizzazione dei sistemi di protezione civile nell'ambito dei rispettivi territori, assicurando lo svolgimento delle attività di protezione civile di cui all'articolo 2 e, in particolare:

a) le modalità di predisposizione ed attuazione delle attività volte alla previsione e prevenzione dei rischi, articolate come previsto all'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, nonché delle attività di cui ai commi 6 e 7 del medesimo articolo, ivi comprese le procedure finalizzate all'adozione e attuazione del piano regionale di protezione civile, che prevede criteri e modalità di intervento da seguire in caso di emergenza e che individua nel rispetto dei criteri generali definiti ai sensi dell'articolo 18, comma 4, gli ambiti territoriali ottimali e connessi criteri organizzativi;

b) gli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali, in coerenza con quanto previsto dalla lettera o), di ambito e comunali di protezione civile, nonché per la revisione e valutazione periodica dei medesimi piani; <sup>(13)</sup>

c) le modalità per assicurare il concorso dei rispettivi sistemi regionali di protezione civile alle attività di rilievo nazionale, anche avvalendosi, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco mediante appositi atti convenzionali volti a disciplinarne il relativo sostegno funzionale;

d) la gestione della sala operativa regionale, volta anche ad assicurare il costante flusso di raccolta e scambio delle informazioni con il Dipartimento della protezione civile, le Prefetture, le Province ove delegate e i Comuni; <sup>(14)</sup>

e) l'ordinamento e l'organizzazione anche territoriale della propria struttura, nonché dei propri uffici al fine dell'esercizio delle attività di cui al comma 2 e la disciplina di procedure e modalità di organizzazione delle azioni tecniche, operative e amministrative peculiari e semplificate per provvedere all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle relative attività, al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 7 ai sensi dell'*articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66* e successive modificazioni;

f) le modalità per la deliberazione dello stato di emergenza per i casi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) e per lo svolgimento delle conseguenti attività, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 24, comma 9, e 25, comma 11; <sup>(15)</sup>

g) le modalità di coordinamento, ferme restando le competenze del Prefetto di cui all'articolo 9 e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 10, dell'attuazione degli interventi urgenti e dello svolgimento dei servizi di emergenza in caso di emergenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), assicurandone l'integrazione con gli interventi messi in atto dai Comuni, sulla base del relativo piano di protezione civile;

h) la preparazione, gestione ed attivazione della colonna mobile regionale, composta anche dalle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 34, comma 3, lettera a), per gli interventi in occasione o in previsione degli eventi di cui all'articolo 7;

i) le modalità di organizzazione per realizzare gli interventi necessari per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;

l) il concorso agli interventi all'estero mediante l'attivazione delle risorse regionali inserite nei moduli europei con le procedure previste dall'articolo 29;

m) lo spegnimento degli incendi boschivi, fatte salve le competenze statali in materia, in conformità a quanto previsto dalla [legge 21 novembre 2000, n. 353](#), e successive modificazioni e dal [decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177](#);

n) le misure per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato organizzato di protezione civile a livello territoriale, nonché delle relative forme di rappresentanza su base democratica;

o) l'attribuzione, con le modalità previste dalla [legge 7 aprile 2014, n. 56](#) e ove non diversamente disciplinato nelle leggi regionali, alle province, in qualità di enti di area vasta, di funzioni in materia di protezione civile, ivi comprese le relative risorse, con particolare riguardo a quelle relative:

1) all'attuazione, in ambito provinciale, delle attività di previsione e prevenzione dei rischi, stabilite nella programmazione regionale, con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi e, in particolare, i compiti relativi alla rilevazione, raccolta e elaborazione dei relativi dati sul territorio provinciale;

2) alla predisposizione dei piani provinciali e di ambito di protezione civile sulla base degli indirizzi regionali di cui alla lettera b), in raccordo con le Prefetture; <sup>(16)</sup>

3) alla vigilanza sulla predisposizione da parte delle proprie strutture di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di emergenze,

p) le modalità per favorire le attività formative in materia di previsione, prevenzione e gestione di situazioni di emergenza ed in generale di sensibilizzazione della materia di protezione civile con particolare riferimento agli amministratori e operatori locali ed agli enti ed istituzioni dei sistemi regionali di protezione civile.

2. Nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, le Regioni, per l'attuazione del piano regionale di protezione civile di cui alla lettera a) del comma 1, possono prevedere l'istituzione di un fondo, iscritto nel bilancio regionale, per la messa in atto degli interventi previsti dal medesimo piano e dei servizi territoriali cui i Comuni fanno riferimento per fronteggiare le prime fasi dell'emergenza.

3. Le Regioni, sulla base dei criteri generali fissati ai sensi dell'articolo 18, comma 4, favoriscono l'individuazione del livello ottimale di organizzazione di strutture di protezione civile a livello territoriale al fine di garantire l'effettività delle funzioni di protezione civile, individuando le forme, anche aggregate, per assicurarne la continuità sull'intero territorio, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera b), nonché l'organizzazione di modalità di supporto per gli interventi da porre in essere in occasione di emergenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), ivi inclusa l'organizzazione dei presidi territoriali. <sup>(17)</sup>

4. Le funzioni di cui al comma 1 sono disciplinate dalle Regioni assicurandone l'aggiornamento e la coerenza generale con le direttive adottate ai sensi dell'articolo 15 in materia.

(13) Lettera così modificata dall' [art. 6, comma 1, lett. a\), n. 1\), D.Lgs. 6 febbraio 2020, n. 4.](#)

(14) Lettera così modificata dall' [art. 6, comma 1, lett. a\), n. 2\), D.Lgs. 6 febbraio 2020, n. 4.](#)

(15) Lettera così modificata dall' [art. 6, comma 1, lett. a\), n. 3\), D.Lgs. 6 febbraio 2020, n. 4.](#)

(16) Punto così modificato dall' [art. 6, comma 1, lett. a\), n. 4\), D.Lgs. 6 febbraio 2020, n. 4.](#)

(17) Comma così modificato dall' [art. 6, comma 1, lett. b\), nn. 1\) e 2\), D.Lgs. 6 febbraio 2020, n. 4.](#)

---

**Art. 12.** *Funzioni dei Comuni ed esercizio della funzione associata nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile (Articoli 6 e 15 legge 225/1992; Articolo 108 decreto legislativo 112/1998; Articolo 12 legge 265/1999; Articolo 24, legge 42/2009 e relativi decreti legislativi di attuazione; Articolo 1, comma 1, lettera e), decreto-legge 59/2012, conv. legge 100/2012; Articolo 19 decreto-legge 95/2012, conv. legge 135/2012)*

1. Lo svolgimento, in ambito comunale, delle attività di pianificazione di protezione civile e di direzione dei soccorsi con riferimento alle strutture di appartenenza, è funzione fondamentale dei Comuni.

2. Per lo svolgimento della funzione di cui al comma 1, i Comuni, anche in forma associata, nonché in attuazione dell'[articolo 1, comma 1, della legge 7 aprile 2014, n. 56](#), assicurano l'attuazione delle attività di protezione civile nei rispettivi territori, secondo quanto stabilito dalla pianificazione di cui all'articolo 18, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente decreto, delle attribuzioni di cui all'articolo 3, delle leggi regionali in materia di protezione civile, e in coerenza con quanto previsto dal [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), e successive modificazioni e, in particolare, provvedono, con continuità:

a) all'attuazione, in ambito comunale delle attività di prevenzione dei rischi , in particolare, per quanto attiene alle attività di presidio territoriale, sulla base dei criteri fissati dalla direttiva di cui all'articolo 18, comma 4, come recepiti dai diversi ordinamenti regionali; <sup>(18)</sup>

b) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla pianificazione dell'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;

c) all'ordinamento dei propri uffici e alla disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa peculiari e semplificate per provvedere all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle relative attività, al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 7;

d) alla disciplina della modalità di impiego di personale qualificato da mobilitare, in occasione di eventi che si verificano nel territorio di altri comuni, a supporto delle amministrazioni locali colpite;

e) alla predisposizione dei piani comunali di protezione civile, anche nelle forme associative e di cooperazione previste e, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, alla cura della loro attuazione; <sup>(19)</sup>

f) al verificarsi delle situazioni di emergenza di cui all'articolo 7, all'attivazione e alla direzione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare le emergenze a livello comunale; <sup>(20)</sup>

g) alla vigilanza sull'attuazione da parte delle strutture locali di protezione civile dei servizi urgenti;

h) all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale e di ambito, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali <sup>(21)</sup>.

3. L'organizzazione delle attività di cui al comma 2 nel territorio comunale è articolata secondo quanto previsto nella pianificazione di protezione civile di cui all'articolo 18 e negli indirizzi regionali, ove sono disciplinate le modalità di gestione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del comune, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, lettere b) e c).

4. Il comune approva con deliberazione consiliare il piano di protezione civile comunale, redatto secondo criteri e modalità da definire con direttive adottate ai sensi dell'articolo 15 e con gli indirizzi regionali di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b); la deliberazione disciplina, altresì, meccanismi e procedure per la revisione periodica e l'aggiornamento del piano, eventualmente rinviandoli ad atti del Sindaco, della Giunta o della competente struttura amministrativa, nonché le modalità di diffusione ai cittadini. <sup>(22)</sup>

5. Il Sindaco, in coerenza con quanto previsto dal [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), e successive modificazioni, per finalità di protezione civile è responsabile, altresì:

a) dell'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti di cui all'[articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267](#), al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica, anche sulla base delle valutazioni formulate dalla struttura di protezione civile costituita ai sensi di quanto previsto nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b);

b) dello svolgimento, a cura del Comune, dell'attività di informazione alla popolazione sugli scenari di rischio, sulla pianificazione di protezione civile e sulle situazioni di pericolo determinate dai rischi naturali o derivanti dall'attività dell'uomo;

c) del coordinamento delle attività di assistenza alla popolazione colpita nel proprio territorio a cura del Comune, che provvede ai primi interventi necessari e dà attuazione a quanto previsto dalla pianificazione di protezione civile, assicurando il costante aggiornamento del flusso di informazioni con il Prefetto e il Presidente della Giunta Regionale in occasione di eventi di emergenza di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) o c) .

6. Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune o di quanto previsto nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, il Sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture operative regionali alla Regione e di forze e strutture operative nazionali al Prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli della Regione; a tali fini, il Sindaco assicura il costante aggiornamento del flusso di informazioni con il Prefetto e il Presidente della Giunta Regionale in occasione di eventi di emergenza, curando altresì l'attività di informazione alla popolazione.

7. Restano ferme le disposizioni specifiche riferite a Roma capitale di cui all'[articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42](#), e successive modificazioni, ed ai relativi decreti legislativi di attuazione.

(18) Lettera così modificata dall' [art. 7, comma 1, lett. a\), n. 1\), D.Lgs. 6 febbraio 2020, n. 4](#).

(19) Lettera così modificata dall' [art. 7, comma 1, lett. a\), n. 2\), D.Lgs. 6 febbraio 2020, n. 4](#).

(20) Lettera così modificata dall' [art. 7, comma 1, lett. a\), n. 3\), D.Lgs. 6 febbraio 2020, n. 4](#).

(21) Lettera così modificata dall' [art. 7, comma 1, lett. a\), n. 4\), D.Lgs. 6 febbraio 2020, n. 4](#).

(22) Comma così modificato dall' [art. 7, comma 1, lett. b\), D.Lgs. 6 febbraio 2020, n. 4](#).

---

**Art. 13.** *Strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile* ([Articoli 1-bis, comma 3, e 11 legge 225/1992](#))

1. Oltre al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che opera quale componente fondamentale del Servizio nazionale della protezione civile, sono strutture operative nazionali:

- a) le Forze armate;
- b) le Forze di polizia;
- c) gli enti e istituti di ricerca di rilievo nazionale con finalità di protezione civile, anche organizzati come centri di competenza, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e il Consiglio nazionale delle ricerche;
- d) le strutture del Servizio sanitario nazionale;
- e) il volontariato organizzato di protezione civile iscritto nell'elenco nazionale del volontariato di protezione civile, l'Associazione della Croce rossa italiana e il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico;
- f) il Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente;
- g) le strutture preposte alla gestione dei servizi meteorologici a livello nazionale;
- g-bis) le articolazioni centrali e periferiche del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo appositamente organizzate per la gestione delle attività di messa in sicurezza e salvaguardia del patrimonio culturale in caso di emergenze derivanti da calamità naturali <sup>(24)</sup>.

2. Concorrono, altresì, alle attività di protezione civile gli ordini e i collegi professionali e i rispettivi Consigli nazionali, anche mediante forme associative o di collaborazione o di cooperazione appositamente definite tra i rispettivi Consigli nazionali nell'ambito di aree omogenee, e gli enti, gli istituti e le agenzie nazionali che svolgono funzioni in materia di protezione civile e aziende, società e altre organizzazioni pubbliche o private che svolgono funzioni utili per le finalità di protezione civile.

2-bis. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i comuni e i commissari delegati di cui all'articolo 25, comma 7, nell'ambito delle risorse disponibili a



legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, possono porre in essere attività connesse con la valutazione dell'impatto e il censimento dei danni alle strutture e alle infrastrutture pubbliche e private, ai beni culturali e paesaggistici in raccordo con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, fatte salve le competenze delle Province autonome di Trento e Bolzano, in occasione degli eventi emergenziali di protezione civile di cui all'articolo 7, anche mediante accordi o convenzioni con i Consigli nazionali di cui al comma 2 del presente articolo, anche ove costituiti nelle forme associative o di collaborazione o di cooperazione di cui al medesimo comma 2, che vi provvedono avvalendosi dei professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali ad essi afferenti. <sup>(23)</sup>

3. Le Regioni, relativamente ai rispettivi ambiti territoriali, e nei limiti delle competenze loro attribuite, possono individuare proprie strutture operative regionali del Servizio nazionale, in ambiti operativi diversi da quelli di riferimento delle strutture di cui al comma 1.

4. Le strutture operative nazionali e regionali svolgono, nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali, salvo quanto previsto dal comma 5, le attività previste dal presente decreto. Con le direttive di cui all'articolo 15, si provvede a disciplinare specifiche forme di partecipazione, integrazione e collaborazione delle strutture operative nel Servizio nazionale della protezione civile.

5. Le modalità e le procedure relative al concorso delle Forze armate alle attività previste dal presente decreto sono disciplinate, secondo quanto previsto in materia dagli [articoli 15, 89, comma 3, 92 e 549-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66](#), con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, di concerto con il Ministro della difesa, adottato ai sensi dell'[articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#). Con il medesimo decreto si provvede alla definizione delle modalità, dei requisiti e delle condizioni con cui, su richiesta delle autorità di protezione civile, in occasione di eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), limitatamente alla durata delle relative esigenze emergenziali, il personale militare può eseguire lavori e realizzare opere temporanee, anche avvalendosi delle deroghe, in materia di norme tecniche, autorizzazioni ovvero titoli e abilitazioni, eventualmente previste con le ordinanze di cui all'articolo 25. <sup>(25)</sup>

---

(23) Comma inserito dall' [art. 44-ter, comma 1, D.L. 28 settembre 2018, n. 109](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 16 novembre 2018, n. 130](#), e, successivamente, così modificato dall' [art. 8, comma 1, lett. b\), D.Lgs. 6 febbraio 2020, n. 4](#).

(24) Lettera aggiunta dall' [art. 8, comma 1, lett. a\), D.Lgs. 6 febbraio 2020, n. 4](#).

(25) Comma così modificato dall' [art. 8, comma 1, lett. c\), D.Lgs. 6 febbraio 2020, n. 4](#).

---

### Sezione III

#### Strumenti di coordinamento e integrazione del servizio nazionale della protezione civile

**Art. 14.** *Comitato operativo nazionale della protezione civile (Articolo 10 legge 225/1992; Articolo 5, commi 3 e 3-ter decreto-legge 343/2001, conv. legge 401/2001)*

1. Al verificarsi delle emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo ovvero nella loro imminenza, al fine di assicurare il coordinamento degli interventi delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale, il Capo del Dipartimento della protezione civile convoca il Comitato operativo nazionale della protezione civile, che opera nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri e si riunisce presso il medesimo Dipartimento. Il Comitato può essere convocato, altresì, anche in occasione di esercitazioni di rilievo nazionale e per la condivisione delle strategie operative nell'ambito delle pianificazioni nazionali di protezione civile o in caso di interventi di emergenza e di primo soccorso all'estero ai sensi dell'articolo 29.

[2. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, è componente del Comitato operativo il Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in rappresentanza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. <sup>(26)</sup> ]

3. Le modalità di funzionamento del Comitato operativo nazionale della protezione civile sono disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. <sup>(28)</sup>

4. Il Comitato operativo nazionale della protezione civile è presieduto dal Capo del Dipartimento della protezione civile ed è composto da tre rappresentanti del Dipartimento stesso, nonché da rappresentanti delle componenti di cui all'articolo 4, designati, per le regioni e gli enti locali, dalla Conferenza unificata e delle strutture operative con valenza nazionale di cui all'articolo 13, che vengono individuate con il decreto di cui al comma 3. Nel caso in cui una struttura operativa sia anche componente, al Comitato operativo partecipa un rappresentante della componente di cui all'articolo 4. Tra i componenti del Comitato rientra inoltre il Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. <sup>(27)</sup>

5. I rappresentanti di Amministrazioni dello Stato o delle strutture operative nazionali da esse dipendenti sono designati dai rispettivi Ministri e, su delega di questi ultimi, riassumono ed esplicano con poteri decisionali, ciascuno nell'ambito delle amministrazioni di appartenenza e nei confronti di enti, aziende autonome e amministrazioni controllati o vigilati, tutte le facoltà e competenze in ordine all'azione da svolgere ai fini di protezione civile, rappresentando, in seno al Comitato, l'amministrazione o la struttura di appartenenza nel suo complesso. Alle riunioni del Comitato possono essere invitate autorità regionali e locali di protezione civile interessate a specifiche situazioni di emergenza, nonché soggetti concorrenti di cui al comma 2 dell'articolo 13 e rappresentanti di altri enti o amministrazioni.

6. Per svolgere le funzioni all'interno del Comitato operativo nazionale della protezione civile sono nominati un rappresentante effettivo e un sostituto per ciascun componente individuato.

---

(26) Comma abrogato dall' *art. 9, comma 1, lett. a), D.Lgs. 6 febbraio 2020, n. 4.*

(27) Comma così sostituito dall' *art. 9, comma 1, lett. b), D.Lgs. 6 febbraio 2020, n. 4.*

(28) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.P.C.M. 27 maggio 2019.*

**Art. 15.** *Direttive del Presidente del Consiglio dei ministri e conseguenti indicazioni operative (Articolo 5, commi 2 e 5 decreto-legge 343/2001, conv. legge 401/2001; Articolo 8, comma 1, decreto-legge 90/2005, conv. legge 152/2005)*

1. Ferme restando le competenze e le attribuzioni delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, le direttive del Presidente del Consiglio dei ministri assicurano, sul piano tecnico, l'indirizzo unitario, nel rispetto delle peculiarità dei territori, per l'esercizio della funzione e lo svolgimento delle attività di protezione civile e sono adottate su proposta del Capo Dipartimento della protezione civile e previa intesa da sancire, ai sensi di quanto previsto dal [decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#) <sup>(29)</sup>, in sede di Conferenza unificata ovvero di Conferenza Stato-Regioni in ragione delle competenze interessate dalle disposizioni ivi contenute. Su specifiche materie, per la predisposizione delle proposte di direttiva di cui al presente comma, il Dipartimento della protezione civile può promuovere confronti in sede tecnica con le rappresentanze delle componenti del Servizio nazionale.
2. Le direttive di cui al comma 1 possono recare, in allegato, procedure operative riferite agli specifici ambiti disciplinati e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, nell'ambito dei limiti e delle finalità eventualmente previsti nelle direttive di cui al comma 1, può adottare indicazioni operative finalizzate all'attuazione di specifiche disposizioni in esse contenute da parte del Servizio nazionale, consultando preventivamente le componenti e strutture operative nazionali interessate.
4. Le direttive adottate ai sensi del presente decreto, possono prevedere la decorrenza differita dell'efficacia di specifiche misure in esse contenute e le modalità per provvedere, a cura delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, all'eventuale necessario aggiornamento delle rispettive disposizioni tecniche.
5. Fino alla pubblicazione delle direttive adottate ai sensi del presente decreto, o fino ai termini eventualmente in esse indicati, restano in vigore le direttive e gli altri provvedimenti adottati ai sensi della previgente normativa in materia di protezione civile.

---

(29) NDR: In G.U. è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «decreto legislativo 18 agosto 1997, n. 281».

---

### Capo III

#### Attività per la previsione e prevenzione dei rischi

**Art. 16.** *Tipologia dei rischi di protezione civile (Articolo 1-bis, 2 e 3-bis legge 225/1992)*

1. L'azione del Servizio nazionale si esplica, in particolare, in relazione alle seguenti tipologie di rischi: sismico, vulcanico, da maremoto, idraulico, idrogeologico, da fenomeni meteorologici avversi, da deficit idrico e da incendi boschivi, fatte salve le competenze organizzative e di coordinamento previste dalla [legge 21 novembre 2000, n. 353](#). Allo scopo di assicurare maggiore efficacia operativa e di intervento, in relazione al rischio derivante da deficit idrico la deliberazione dello stato di emergenza

di rilievo nazionale di cui all'articolo 24 può essere adottata anche preventivamente, qualora, sulla base delle informazioni e dei dati, anche climatologici, disponibili e delle analisi prodotte dalle Autorità di bacino distrettuali e dai centri di competenza di cui all'articolo 21, sia possibile prevedere che lo scenario in atto possa evolvere in una condizione emergenziale. <sup>(30)</sup>

2. Ferme restando le competenze dei soggetti ordinariamente individuati ai sensi della vigente normativa di settore e le conseguenti attività, l'azione del Servizio nazionale è suscettibile di esplicitarsi, altresì, per le seguenti tipologie di rischi: chimico, nucleare, radiologico, tecnologico, industriale, da trasporti, ambientale, igienico-sanitario e da rientro incontrollato di oggetti e detriti spaziali.

3. Non rientrano nell'azione di protezione civile gli interventi e le opere per eventi programmati o programmabili in tempo utile che possono determinare criticità organizzative, in occasione dei quali le articolazioni territoriali delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale possono assicurare il proprio supporto, limitatamente ad aspetti di natura organizzativa e di assistenza alla popolazione, su richiesta delle autorità di protezione civile competenti, anche ai fini dell'implementazione delle necessarie azioni in termini di tutela dei cittadini.

---

(30) Comma così modificato dall' [art. 10, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2020, n. 4](#) e, successivamente, dall' [art. 15, comma 1, D.L. 9 agosto 2022, n. 115](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 21 settembre 2022, n. 142](#).

---

#### **Art. 17. Sistemi di allertamento** ([Articoli 3, 3-bis, comma 2, e 3-ter legge 225/1992](#))

1. L'allertamento del Servizio nazionale di protezione civile è articolato in un sistema statale e regionale costituito dagli strumenti, dai metodi e dalle modalità stabiliti per sviluppare e acquisire la conoscenza, le informazioni e le valutazioni, in tempo reale, relative, ove possibile, al preannuncio in termini probabilistici, al monitoraggio e alla sorveglianza in tempo reale degli eventi e della conseguente evoluzione degli scenari di rischio al fine di attivare il Servizio nazionale della protezione civile ai diversi livelli territoriali.

2. Il governo e la gestione del sistema di allerta sono assicurati dal Dipartimento della protezione civile e dalle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, che ne garantiscono il funzionamento e l'attività utilizzando:

a) per il rischio idraulico, idrogeologico e da fenomeni meteorologici avversi, la rete dei Centri funzionali già disciplinata dalla [direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004](#), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2004, le strutture preposte alla gestione dei servizi meteorologici a livello nazionale e regionale, le reti strumentali di monitoraggio e sorveglianza, nonché i Centri di competenza di cui all'articolo 21;

b) per le altre tipologie di rischio, i prodotti della rete dei Centri funzionali di cui alla lettera a), se utili alle specifiche esigenze, le reti strumentali di monitoraggio e sorveglianza, eventuali dati e strumenti elaborati e forniti, previa stipula di apposite convenzioni, dalle strutture tecniche delle Regioni, nonché i Centri di competenza di cui all'articolo 21 <sup>(31)</sup>.

2-bis. L'allertamento da parte del Servizio nazionale della protezione civile avviene anche avvalendosi del sistema di allarme pubblico di cui all'[articolo 1, comma 1,](#)

*lettera ee-bis) del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.* <sup>(32)</sup>

3. Le modalità di organizzazione e svolgimento dell'attività di allertamento, ivi comprese quelle di cui al comma 2-bis, sono disciplinate con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15, al fine di garantire un quadro coordinato in tutto il territorio nazionale e l'integrazione tra i sistemi di protezione civile dei diversi territori, nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. La direttiva di cui al presente comma provvede, in particolare: <sup>(33)</sup>

a) all'omogeneizzazione, su base nazionale, delle terminologie e dei codici convenzionali adottati per gestire le diverse fasi di attivazione e della risposta del Servizio nazionale;

b) alla disciplina degli aspetti relativi alla comunicazione del rischio, anche in relazione alla redazione dei piani di protezione civile di cui all'articolo 18, e all'informazione alla popolazione sulle misure in essi contenute;

c) alla definizione di modelli organizzativi che consentano di assicurare la necessaria continuità nello svolgimento delle diverse fasi di attività.

4. Al fine di consentire la prosecuzione, senza soluzione di continuità, dell'efficiente supporto dell'attività delle reti strumentali di monitoraggio al Sistema di allertamento di cui al comma 1, le Regioni e gli Enti o agenzie da esse costituite per l'esercizio delle relative competenze sono esentate, a far data dal relativo trasferimento delle funzioni di cui al preesistente servizio idrografico e mareografico nazionale (SIMN), dal pagamento dei diritti amministrativi e dei contributi per la concessione del diritto individuale d'uso delle frequenze utilizzate alla data del trasferimento delle funzioni o di frequenze di uso equivalente, per l'esercizio dell'attività radioelettrica per la gestione delle reti di monitoraggio e sorveglianza e dei radar meteorologici di cui all'*articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 luglio 2002*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 dell'11 ottobre 2002. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le frequenze concesse a titolo gratuito e le relative modalità di concessione. Il Ministero dello sviluppo economico e il Dipartimento della protezione civile d'intesa con le altre amministrazioni centrali competenti e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alla ricognizione delle frequenze effettivamente utilizzate necessarie per l'espletamento delle attività di cui al presente comma. Dall'applicazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. I provvedimenti concernenti le autorizzazioni necessarie per l'installazione di stazioni delle reti di monitoraggio e sorveglianza facenti parte dei sistemi di allertamento di cui al comma 2, sono resi entro venti giorni dalla richiesta, decorsi i quali le autorizzazioni si intendono concesse. Ai provvedimenti di assegnazione dei diritti d'uso per l'esercizio delle frequenze si applica quanto previsto dall'*articolo 107, comma 3, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259*.

---

(31) Lettera così modificata dall' *art. 11, comma 1, lett. a), D.Lgs. 6 febbraio 2020, n. 4*.

(32) Comma inserito dall' *art. 11, comma 1, lett. b), D.Lgs. 6 febbraio 2020, n. 4*.

(33) Alinea così modificato dall' *art. 11, comma 1, lett. c), D.Lgs. 6 febbraio 2020, n. 4*.

**Art. 18.** *Pianificazione di protezione civile (Articolo 3, commi 3 e 6, 14, comma 1, e 15, commi 3-bis e 3-ter, 18, comma 3, lettera b) legge 225/1992; Articolo 108 decreto legislativo 112/1998; Articolo 4, comma 9-bis, decreto-legge 39/2009, conv. legge 77/2009; Articolo 1-bis decreto-legge 59/2012, conv. legge 100/2012)*

1. La pianificazione di protezione civile ai diversi livelli territoriali è l'attività di prevenzione non strutturale, basata sulle attività di previsione e, in particolare, di identificazione degli scenari di cui all'articolo 2, comma 2, finalizzata:

a) alla definizione delle strategie operative e del modello di intervento contenente l'organizzazione delle strutture per lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di protezione civile e della risposta operativa per la gestione degli eventi calamitosi previsti o in atto, garantendo l'effettività delle funzioni da svolgere con particolare riguardo alle persone in condizioni di fragilità sociale e con disabilità, in relazione agli ambiti ottimali di cui all'articolo 11, comma 3, definiti su base provinciale; <sup>(34)</sup>

b) ad assicurare il necessario raccordo informativo con le strutture preposte all'allertamento del Servizio nazionale;

c) alla definizione dei flussi di comunicazione tra le componenti e strutture operative del Servizio nazionale interessate;

d) alla definizione dei meccanismi e delle procedure per la revisione e l'aggiornamento della pianificazione, per l'organizzazione di esercitazioni e per la relativa informazione alla popolazione, da assicurare anche in corso di evento;

2. E' assicurata la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, al processo di elaborazione della pianificazione di protezione civile, secondo forme e modalità individuate con la direttiva di cui al comma 4 che garantiscano, in particolare, la necessaria trasparenza.

3. I piani e i programmi di gestione e tutela e risanamento del territorio e gli altri ambiti di pianificazione strategica territoriale devono essere coordinati con i piani di protezione civile al fine di assicurarne la coerenza con gli scenari di rischio e le strategie operative ivi contenuti.

4. Le modalità di organizzazione e svolgimento dell'attività di pianificazione di protezione civile, e del relativo monitoraggio, aggiornamento e valutazione, sono disciplinate con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15 al fine di garantire un quadro coordinato in tutto il territorio nazionale e l'integrazione tra i sistemi di protezione civile dei diversi territori, nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. <sup>(36)</sup>

4-bis. La direttiva di cui al comma 4 definisce anche le modalità di raccordo delle attività connesse all'assistenza alla popolazione, tra i piani di emergenza delle infrastrutture nazionali di trasporto con i piani dei diversi livelli territoriali. <sup>(35)</sup>

---

(34) Lettera così modificata dall' *art. 12, comma 1, lett. a), D.Lgs. 6 febbraio 2020, n. 4.*

(35) Comma aggiunto dall' *art. 12, comma 1, lett. b), D.Lgs. 6 febbraio 2020, n. 4.*

(36) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la *Direttiva 30 aprile 2021.*

---

**Art. 19.** *Ruolo della comunità scientifica (Articoli 3-bis, comma 2, 9, 11 e 17, legge 225/1992; Articolo 5, commi 3-bis e 3-quater, decreto-legge 343/2001, conv. legge 410/2001)*

1. La comunità scientifica partecipa al Servizio nazionale mediante l'integrazione nelle attività di protezione civile di cui all'articolo 2 di conoscenze e prodotti derivanti da attività di ricerca e innovazione, anche già disponibili, che abbiano raggiunto un livello di maturazione e consenso riconosciuto dalla comunità scientifica secondo le prassi in uso, anche frutto di iniziative promosse dall'Unione europea e dalle Organizzazioni internazionali anche nel campo della ricerca per la difesa dai disastri naturali.

2. La partecipazione di cui al comma 1 si realizza mediante le seguenti attività:

a) attività ordinarie e operative condotte in favore delle componenti del Servizio nazionale che includono, tra l'altro, il monitoraggio e la sorveglianza degli eventi, lo sviluppo di banche dati e ogni altra attività utile per la gestione delle emergenze e la previsione e prevenzione dei rischi che fornisca prodotti di immediato utilizzo;

b) attività di sperimentazione propedeutiche alle attività di cui alla lettera a), e di realizzazione di contributi scientifici e di sintesi di ricerche esistenti utili a tal fine;

c) ricerca finalizzata propedeutica alla realizzazione di prodotti utili alla gestione dei rischi di cui all'articolo 16 e allo studio dei relativi scenari;

d) collaborazione nelle attività di predisposizione della normativa tecnica di interesse.

---

---

**Art. 20.** *Commissione Grandi Rischi (Articoli 3-bis, comma 2, 9, 11 e 17, legge 225/1992; Articolo 5, commi 3-bis e 3-quater, decreto-legge 343/2001, conv. legge 410/2001)*

1. In coerenza con le tipologie dei rischi di cui all'articolo 16, la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi è organo di consulenza tecnico-scientifica del Dipartimento della protezione civile. Per la partecipazione alle riunioni della Commissione non spetta la corresponsione di compensi o di emolumenti a qualsiasi titolo riconosciuti. La composizione e le modalità di funzionamento della Commissione sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile. <sup>(37)</sup>

---

(37) Per la composizione e il funzionamento della Commissione di cui al presente comma vedi il [D.M. 8 febbraio 2023](#).

---

**Art. 21.** *Centri di competenza e collaborazione con gli organismi competenti in materia di ricerca (Articoli 3-bis, comma 2, 9, 11 e 17, legge 225/1992; Articolo 5, commi 3-bis e 3-quater, decreto-legge 343/2001, conv. legge 410/2001)*

1. Nell'ambito della comunità scientifica e in coerenza con le tipologie dei rischi di cui all'articolo 16, con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, emanato

sulla base dei principi stabiliti con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, gli enti e istituti di ricerca, consorzi e strutture universitarie che sono titolari e rendono disponibili conoscenze e forniscono prodotti derivanti da attività di ricerca e innovazione, che possono essere integrati nelle attività di protezione civile, possono essere individuati quali Centri di competenza.

2. Con le medesime modalità possono essere, altresì, individuati ulteriori Centri di competenza nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, diverse da quelle di cui al comma 1, che sono titolari e rendono disponibili conoscenze e forniscono prodotti derivanti da attività di ricerca e innovazione che possono essere integrati nelle attività di protezione civile.

3. Le componenti del Servizio nazionale possono stipulare accordi e convenzioni con i Centri di competenza.

4. Il Dipartimento della protezione civile coordina l'attività per la costituzione di reti di Centri di competenza per lo sviluppo di specifici argomenti su temi integrati e in prospettiva multirischio.

5. Il Dipartimento della protezione civile promuove forme di collaborazione con i Ministeri che esercitano competenze di tipo tecnico-scientifico nell'ambito dei rischi di cui all'articolo 16, nonché con la Commissione dell'Unione europea e con gli altri organismi internazionali che trattano della medesima materia.

---

**Art. 22.** *Azioni integrate di prevenzione strutturale e non strutturale per finalità di protezione civile* ([Articolo 11, decreto-legge 39/2009, conv. legge 77/2009](#))

1. Il Dipartimento della protezione civile assicura il coordinamento e la gestione di piani di azioni integrate di prevenzione strutturale, limitate alle strutture e infrastrutture di proprietà pubblica, e non strutturale per finalità di protezione civile, previsti da apposite norme di legge, volti al complessivo miglioramento della gestione delle emergenze e, più in generale, alla riduzione dei rischi, alla cui attuazione possono provvedere le componenti e strutture operative del Servizio nazionale, fermo restando quanto previsto dall'[articolo 18-bis, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 aprile 2017, n. 45](#).

2. A tal fine il Dipartimento della protezione civile assicura, secondo forme e modalità da definire con direttive da adottarsi ai sensi dell'articolo 15, opportune forme di coordinamento e monitoraggio delle azioni di previsione e prevenzione e dei loro effetti, per individuare le priorità d'azione in relazione alle differenti tipologie di rischio. <sup>(38)</sup>

3. Le Regioni, nei limiti della propria potestà legislativa, definiscono provvedimenti con finalità analoghe a quelle di cui al comma 1, per assicurare il coordinamento e la gestione di piani di azioni integrate di prevenzione strutturale e non strutturale per finalità di protezione civile in relazione alle diverse tipologie di rischio, con oneri a carico dei propri bilanci.

---

(38) Comma così modificato dall' [art. 13, comma 1, lett. a\), b\) e c\), D.Lgs. 6 febbraio 2020, n. 4](#).



## Capo IV

### Gestione delle emergenze di rilievo nazionale

**Art. 23.** *Dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile (Articolo 5 legge 225/1992; Articoli 107 e 108 decreto legislativo 112/1998; Articolo 3 decreto-legge 245/2002, conv. legge 286/2002)*

1. In occasione o in vista di eventi di cui all'articolo 7 che, per l'eccezionalità della situazione, possono manifestarsi con intensità tale da compromettere la vita, l'integrità fisica o beni di primaria importanza, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto da adottarsi su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, su richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata che dichiara il pieno dispiegamento delle risorse territoriali disponibili, dispone la mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale a supporto dei sistemi regionali interessati mediante il coinvolgimento coordinato delle colonne mobili delle altre Regioni e Province autonome e del volontariato organizzato di protezione civile di cui all'articolo 32, delle strutture operative nazionali di cui all'articolo 13, comma 1, nonché dei comuni o loro forme associative per il supporto agli enti locali coinvolti. In ragione dell'evoluzione dell'evento e delle relative necessità, con ulteriore decreto viene disposta la cessazione dello stato di mobilitazione, ad esclusione dei casi in cui si proceda alla deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 24. <sup>(39)</sup>

2. Sulla base della dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale di cui al comma 1, il Dipartimento della protezione civile assicura il coordinamento dell'intervento del Servizio nazionale a supporto delle autorità regionali di protezione civile, allo scopo di concorrere ad assicurare l'assistenza e il soccorso alle popolazioni interessate in coerenza con quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera d), ovvero, sulla base dell'intensità dell'evento, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera e), nonché, alla cessazione delle esigenze qualora non intervenga la deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, cura la ricognizione delle attività di natura straordinaria poste in essere dalle componenti e strutture operative interessate nel periodo di vigenza della dichiarazione medesima, secondo procedure di rendicontazione definite con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15.

3. Qualora non intervenga la deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, sulla base delle ricognizioni effettuate ai sensi del comma 2, con provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile, vengono assegnati contributi per il concorso alla copertura degli oneri finanziari sostenuti dalle componenti e strutture operative del Servizio nazionale mobilitate, ivi comprese quelle dei territori direttamente interessati, a valere sulle risorse finanziarie del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44.

4. Le Regioni possono definire, con propria legge, provvedimenti con analoga finalità in relazione ad eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), con oneri a carico dei propri bilanci.

---

(39) Comma così modificato dall' *art. 14, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2020, n. 4.*

**Art. 24.** *Deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale (Articoli 5 legge 225/1992; Articoli 107 e 108 decreto legislativo 112/1998; Articolo 5-bis, comma 5, decreto-legge 343/2001, conv. legge 401/2001; Articolo 14 decreto-legge 90/2008, conv. legge 123/2008; Articolo 1, comma 422, legge 147/2013)*

1. Al verificarsi degli eventi che, a seguito di una valutazione speditiva svolta dal Dipartimento della protezione civile sulla base dei dati e delle informazioni disponibili e in raccordo con le Regioni e Province autonome interessate, presentano i requisiti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), ovvero nella loro imminenza, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, formulata anche su richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata e comunque acquisitane l'intesa, delibera lo stato d'emergenza di rilievo nazionale, fissandone la durata e determinandone l'estensione territoriale con riferimento alla natura e alla qualità degli eventi e autorizza l'emanazione delle ordinanze di protezione civile di cui all'articolo 25. La delibera individua, secondo criteri omogenei definiti nella direttiva di cui al comma 7, le prime risorse finanziarie da destinare all'avvio delle attività di soccorso e assistenza alla popolazione e degli interventi più urgenti di cui all'articolo 25, comma 2, lettere a) e b), nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi fabbisogni e autorizza la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44.

2. A seguito della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento calamitoso, effettuata congiuntamente dal Dipartimento della protezione civile e dalle Regioni e Province autonome interessate, sulla base di una relazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, il Consiglio dei ministri individua, con una o più deliberazioni, le ulteriori risorse finanziarie necessarie per il completamento delle attività di cui all'articolo 25, comma 2, lettere a), b) e c), e per l'avvio degli interventi più urgenti di cui alla lettera d) del medesimo comma 2, autorizzando la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44. Ove, in seguito, si verifici, sulla base di apposita rendicontazione, che le risorse destinate alle attività di cui alla lettera a) risultino o siano in procinto di risultare insufficienti, il Consiglio dei ministri, sulla base di una relazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, individua, con proprie ulteriori deliberazioni, le risorse finanziarie necessarie e autorizza la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44. <sup>(41)</sup>

3. La durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale non può superare i 12 mesi, ed è prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi. <sup>(40)</sup>

4. L'eventuale revoca anticipata dello stato d'emergenza di rilievo nazionale è deliberata nel rispetto della procedura dettata per la delibera dello stato d'emergenza medesimo.

5. Le deliberazioni dello stato di emergenza di rilievo nazionale non sono soggette al controllo preventivo di legittimità di cui all'[articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20](#), e successive modificazioni.

6. Alla scadenza dello stato di emergenza, le amministrazioni e gli enti ordinariamente competenti, individuati anche ai sensi dell'articolo 26, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi, nei procedimenti giurisdizionali pendenti, anche ai sensi dell'articolo 110 del codice di procedura civile, nonché in tutti quelli derivanti dalle dichiarazioni già emanate nella vigenza dell'[articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343](#) convertito, con modificazioni, dalla [legge 9 novembre 2001, n. 401](#), già facenti capo ai soggetti nominati ai sensi dell'articolo 25, comma 7. Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione nelle sole ipotesi in cui i soggetti nominati ai sensi dell'articolo 25, comma 7, siano rappresentanti delle amministrazioni e degli enti ordinariamente competenti ovvero soggetti dagli stessi designati.

7. Con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15 sono disciplinate le procedure istruttorie propedeutiche all'adozione della deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale e i relativi adempimenti di competenza dei Presidenti delle Regioni e Province autonome e del Capo del Dipartimento della protezione civile.

8. Per le emergenze prodotte da inquinamento marino, la proposta di dichiarazione dello stato di emergenza nazionale di cui al comma 1 viene effettuata, in conformità a quanto previsto dall'[articolo 11 della legge 31 dicembre 1982, n. 979](#), e dal Piano di pronto intervento nazionale per la difesa da inquinamenti di idrocarburi o di altre sostanze nocive causati da incidenti marini, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Dipartimento della protezione civile.

9. Le Regioni, nei limiti della propria potestà legislativa, definiscono provvedimenti con finalità analoghe a quanto previsto dal presente articolo in relazione alle emergenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b).

---

(40) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l' [art. 1, comma 4-bis, D.L. 17 ottobre 2016, n. 189](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 15 dicembre 2016, n. 229](#), come modificato dall' [art. 01, comma 1, D.L. 29 maggio 2018, n. 55](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 24 luglio 2018, n. 89](#), l' [art. 15, comma 1, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 28 febbraio 2020, n. 8](#), l' [art. 57, comma 8, D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#), e, successivamente, l' [art. 1, comma 4-duodevices, D.L. 7 ottobre 2020, n. 125](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 27 novembre 2020, n. 159](#).

(41) Comma così modificato dall' [art. 15, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2020, n. 4](#).

---

**Art. 25.** *Ordinanze di protezione civile (Articoli 5 e 20 legge 225/1992; Articoli 107 e 108 decreto legislativo 112/1998; Articolo 14 decreto-legge 90/2008, conv. legge 123/2008; Articolo 40, comma 2, lettera p), legge 196/2009)*

1. Per il coordinamento dell'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza di rilievo nazionale si provvede mediante ordinanze di protezione civile, da adottarsi in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e con le modalità indicati nella deliberazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea. Le ordinanze sono emanate acquisita l'intesa delle Regioni e Province autonome territorialmente interessate e, ove rechino deroghe alle leggi vigenti, devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere specificamente motivate.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, con le ordinanze di protezione civile si dispone, nel limite delle risorse disponibili, in ordine:

a) all'organizzazione ed all'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall'evento;

b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea;

c) all'attivazione di prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dall'evento, per fronteggiare le più urgenti necessità;

d) alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, strettamente connesso all'evento e finalizzati prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità, in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione esistenti; <sup>(45)</sup>

e) alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza; <sup>(45)</sup>

f) all'attuazione delle misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera e), anche attraverso misure di delocalizzazione, laddove possibile temporanea, in altra località del territorio regionale, entro i limiti delle risorse finanziarie individuate con delibera del Consiglio dei ministri, sentita la regione interessata, e secondo i criteri individuati con la delibera di cui all'articolo 28 <sup>(42)</sup>.

3. Le ordinanze di protezione civile non sono soggette al controllo preventivo di legittimità di cui all'[articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20](#), e successive modificazioni.

4. Le ordinanze di protezione civile, la cui efficacia decorre dalla data di adozione e che sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono rese pubbliche ai sensi di quanto previsto dall'[articolo 42 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33](#), e successive modificazioni e sono trasmesse, per informazione, al Presidente del Consiglio dei ministri, alle Regioni o Province autonome interessate e fino al trentesimo giorno dalla deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, al Ministero dell'economia e delle finanze.

5. Oltre il trentesimo giorno dalla deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale le ordinanze sono emanate previo concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, limitatamente ai profili finanziari.

6. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, per l'attuazione degli interventi previsti nelle ordinanze di cui al presente articolo si avvale delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale, e i soggetti attuatori degli interventi previsti sono, di norma, identificati nei soggetti pubblici ordinariamente competenti allo svolgimento delle predette attività in via prevalente, salvo motivate eccezioni. I provvedimenti adottati in attuazione delle ordinanze di protezione civile sono soggetti ai controlli previsti dalla normativa vigente.

7. Per coordinare l'attuazione delle ordinanze di protezione civile, con i medesimi provvedimenti possono essere nominati commissari delegati che operano in regime straordinario fino alla scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale. Qualora il Capo del Dipartimento si avvalga di commissari delegati, il relativo provvedimento di nomina deve specificare il contenuto dell'incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio. I commissari delegati sono scelti, tranne motivate eccezioni, tra i soggetti per cui la legge non prevede alcun compenso per lo svolgimento dell'incarico. <sup>(43)</sup>

8. Per l'esercizio delle funzioni attribuite con le ordinanze di protezione civile non è prevista la corresponsione di alcun compenso per il Capo del Dipartimento della protezione civile e per i commissari delegati, ove nominati tra i soggetti responsabili titolari di cariche elettive pubbliche. Ove si tratti di altri soggetti, ai commissari delegati si applica l'[articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), e il compenso è

commisurato proporzionalmente alla durata dell'incarico, nel limite del parametro massimo costituito dal 70 per cento del trattamento economico previsto per il primo presidente della Corte di cassazione.

9. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo avverso le ordinanze di protezione civile e i consequenziali provvedimenti commissariali nonché avverso gli atti, i provvedimenti e le ordinanze emananti ai sensi del presente articolo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.

10. Con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15, si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla disciplina di un sistema di monitoraggio e di verifica dell'attuazione, anche sotto l'aspetto finanziario, delle misure contenute nelle ordinanze di protezione civile nonché dei provvedimenti adottati in attuazione delle medesime. Il sistema di cui al presente comma è tenuto ad assicurare la continuità dell'azione di monitoraggio, anche in relazione alle ordinanze di protezione civile eventualmente non emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile. <sup>(44)</sup>

11. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio della propria potestà legislativa, definiscono provvedimenti con finalità analoghe a quanto previsto dal presente articolo in relazione alle emergenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), da adottarsi in deroga alle disposizioni legislative regionali vigenti, nei limiti e con le modalità indicati nei provvedimenti di cui all'articolo 24, comma 7.

---

(42) Lettera così sostituita dall' [art. 26, comma 1, lett. a\), D.L. 18 aprile 2019, n. 32](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 14 giugno 2019, n. 55](#).

(43) Comma così modificato dall' [art. 16, comma 1, lett. a\), D.Lgs. 6 febbraio 2020, n. 4](#).

(44) Comma così modificato dall' [art. 16, comma 1, lett. b\), D.Lgs. 6 febbraio 2020, n. 4](#).

(45) Vedi, anche, l' [art. 22, comma 1-sexies, D.L. 6 novembre 2021, n. 152](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 29 dicembre 2021, n. 233](#).

---

**Art. 26.** *Ordinanze volte a favorire il rientro nell'ordinario a seguito di emergenze di rilievo nazionale (Articoli 5 legge 225/1992; Articoli 107 e 108 decreto legislativo 112/1998; Articolo 1, comma 422, legge 147/2013)*

1. Almeno trenta giorni prima della scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale, è adottata apposita ordinanza volta a favorire e regolare il proseguimento dell'esercizio delle funzioni commissariali in via ordinaria nel coordinamento degli interventi, conseguenti all'evento, pianificati e non ancora ultimati. Ferma in ogni caso l'inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica, con tale ordinanza possono essere altresì emanate, per la durata massima di sei mesi non prorogabile e per i soli interventi connessi all'evento, disposizioni derogatorie, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi nonché per la riduzione di termini analiticamente individuati. Con la medesima ordinanza possono essere inoltre consentite eventuali rimodulazioni del piano degli interventi entro il termine

della scadenza della contabilità speciale e nel limite delle risorse ancora disponibili, previa approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. <sup>(46)</sup>

2. Con l'ordinanza di cui al comma 1 è individuata l'autorità che, fino alla scadenza della proroga prevista ai sensi dell'articolo 27, comma 5, è autorizzata alla gestione della contabilità speciale. La medesima autorità può revocare gli interventi pianificati di cui al comma 1 che non sono stati aggiudicati entro sei mesi dalla data di scadenza dello stato di emergenza. Le somme che si rendono disponibili a seguito della revoca possono essere utilizzate per la realizzazione di nuovi interventi strettamente connessi al superamento dell'emergenza. La medesima ordinanza individua anche le modalità per la prosecuzione degli interventi senza soluzione di continuità, fino all'effettivo subentro dell'autorità competente in via ordinaria. <sup>(47)</sup>

3. Per la prosecuzione degli interventi non ultimati e da realizzare secondo le ordinarie procedure di spesa con le disponibilità che residuano alla chiusura della contabilità speciale si provvede ai sensi di quanto previsto dall'articolo 27, comma 5.

---

(46) Comma così modificato dall' *art. 17, comma 1, lett. a), D.Lgs. 6 febbraio 2020, n. 4.*

(47) Comma così sostituito dall' *art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 6 febbraio 2020, n. 4.*

---

**Art. 27.** *Contabilità speciali per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale e altre disposizioni in materia amministrativa e procedimentale (Articoli 5 legge 225/1992; Articoli 107 e 108 decreto legislativo 112/1998; Articolo 6, comma 1, decreto-legge 263/2006, conv. legge 290/2006)* <sup>(52)</sup>

1. Per l'attuazione delle ordinanze di protezione civile, ai sensi di quanto previsto dall'*articolo 44-ter, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, può essere autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali, le quali possono essere mantenute per un periodo massimo di quarantotto mesi dalla data di deliberazione dei relativi stati di emergenza. <sup>(48)</sup>

2. Le risorse stanziata a valere sul Fondo emergenze nazionali di cui alla delibera prevista dall'articolo 24, comma 1, sono trasferite integralmente a seguito della nomina del commissario delegato sulla contabilità speciale aperta ai sensi del comma 1. Le ulteriori somme previste dalla delibera di cui all'articolo 24, comma 2, vengono corrisposte nella misura del 50 per cento a seguito dell'emanazione della delibera medesima, mentre il restante 50 per cento all'attestazione dello stato di attuazione degli interventi finanziati.

3. Sulle contabilità speciali di cui al presente articolo può essere autorizzato il versamento di eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento dello specifico contesto emergenziale, diverse da quelle stanziata a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, e rese disponibili dalle Regioni e dagli enti locali interessati, da individuarsi con apposite ordinanze di protezione civile adottate di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Sulle medesime contabilità possono, altresì, confluire le risorse finanziarie eventualmente provenienti da donazioni, da altre amministrazioni, nonché dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea. <sup>(49)</sup>

4. Ai sensi di quanto previsto dagli [articoli 60 e 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440](#), e dell'[articolo 333 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827](#), e successive modificazioni, ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i Commissari delegati titolari di contabilità speciali, rendicontano, entro il quarantesimo giorno dalla chiusura di ciascun esercizio e dal termine della gestione o del loro incarico, tutte le entrate e tutte le spese riguardanti gli interventi di cui coordinano l'attuazione, indicando la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia di spesa, secondo uno schema da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Dipartimento della protezione civile, che contenga, altresì, l'indicazione dei crediti e dei debiti e delle relative scadenze, gli interventi eventualmente affidati a soggetti attuatori all'uopo individuati, gli obblighi in materia di trasmissione e comunicazione dei rendiconti, anche ai fini di quanto previsto dall'[articolo 42 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33](#), e successive modificazioni. Per l'omissione o il ritardo nella rendicontazione si applica l'[articolo 337 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827](#). Al fine di garantire la trasparenza dei flussi finanziari e della rendicontazione di cui al presente comma sono vietati girofondi tra le contabilità speciali. Qualora i Commissari delegati non producano la rendicontazione prevista dal presente comma, a tale attività provvedono le autorità individuate per favorire e regolare il proseguimento dell'esercizio delle funzioni commissariali in via ordinaria, ai sensi dell'articolo 26, comma 2. <sup>(53)</sup>

5. Per la prosecuzione e il completamento degli interventi e delle attività previste dalle ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 25 ove non ultimati o conclusi alla scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale la durata della contabilità speciale può essere prorogata per un periodo di tempo determinato fermo restando il limite di cui al comma 1. Per gli ulteriori interventi ed attività da porre in essere secondo le ordinarie procedure di spesa con le disponibilità che residuano alla chiusura della contabilità speciale, le risorse ivi giacenti possono essere trasferite alla regione ovvero, ove esistenti, alle agenzie regionali preposte allo svolgimento della funzione di protezione civile o ai soggetti attuatori competenti. Per gli interventi e le attività di cui al presente comma di competenza di Amministrazioni dello Stato, le risorse finanziarie relative che residuano sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. <sup>(50)</sup>

6. Le risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali di cui al presente codice sono vincolate alla realizzazione degli interventi previsti nei piani di attuazione delle ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 25 e sono utilizzate secondo le modalità e i termini previsti dalle ordinanze di cui all'articolo 26. Le eventuali somme residue sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza. Al fine di favorire l'utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali di cui al presente comma secondo le procedure ordinarie di spesa, si applica quanto previsto dall'[articolo 1, commi 787, 788, 789 e 790 della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#). <sup>(51)</sup>

7. Fermo quanto previsto dall'[articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 luglio 1994, n. 460](#), fino alla cessazione degli effetti delle ordinanze di protezione civile, resta sospesa ogni azione esecutiva, ivi comprese quelle di cui agli articoli 543 e seguenti del codice di procedura civile e quelle di cui agli [articoli 91 e seguenti del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104](#), e sono privi di effetto i pignoramenti comunque notificati.

8. Il comma 7, si applica alle risorse comunque dirette a finanziare le contabilità speciali istituite con ordinanze di protezione civile; tali risorse sono insuscettibili di

pignoramento o sequestro fino alla definitiva chiusura delle pertinenti contabilità speciali.

9. Le controversie relative all'esecuzione di interventi ed attività realizzati in base alle ordinanze di cui all'articolo 25 o comprese in programmi di ricostruzione di territori colpiti da calamità naturali non possono essere devolute a collegi arbitrali.

10. Al fine di assicurare risparmi di spesa, i compromessi e le clausole compromissorie inserite nei contratti stipulati per la realizzazione d'interventi o per l'espletamento di attività connessi alle dichiarazioni di stato di emergenza ai sensi dell'articolo 24, sono nulli.

11. Per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali emessi a seguito delle controversie relative all'esecuzione di interventi ed attività derivanti dal presente decreto, il termine previsto dall'[articolo 14, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 febbraio 1997, n. 30](#), è fissato in centottanta giorni.

---

(48) Comma così modificato dall' [art. 18, comma 1, lett. a\), D.Lgs. 6 febbraio 2020, n. 4](#).

(49) Comma così modificato dall' [art. 18, comma 1, lett. b\), D.Lgs. 6 febbraio 2020, n. 4](#).

(50) Comma così modificato dall' [art. 18, comma 1, lett. c\), D.Lgs. 6 febbraio 2020, n. 4](#).

(51) Comma così modificato dall' [art. 18, comma 1, lett. d\), D.Lgs. 6 febbraio 2020, n. 4](#).

(52) Per la proroga dei termini delle contabilità speciali di cui al presente articolo vedi l' [art. 14, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 luglio 2020, n. 77](#).

(53) Comma così modificato dall' [art. 5-ter, comma 1, D.L. 11 gennaio 2023, n. 3](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 10 marzo 2023, n. 21](#).

---

**Art. 28.** *Disciplina delle misure da adottare per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi (Articoli 5 legge 225/1992; Articolo 23-sexies, comma 4, decreto-legge 6/1998, conv. legge 61/1998; Articoli 107 e 108 decreto-legislativo 112/1998)*

1. Con delibera del Consiglio dei ministri si provvede all'individuazione delle modalità di concessione di agevolazioni, contributi e forme di ristoro in favore dei soggetti pubblici, privati e attività economiche e produttive, danneggiati nel rispetto dei seguenti criteri e nei limiti delle risorse disponibili allo scopo a legislazione vigente: <sup>(55)</sup>

- a) definizione di massimali, sulla base degli effetti determinati dalla tipologia degli eventi calamitosi commisurati alla loro intensità ed estensione;
- b) definizione di metodologie omogenee per l'intero territorio nazionale;
- c) per i danni subiti dai soggetti privati e dalle attività economiche e produttive, in tutto o in parte indennizzati da compagnie assicuratrici, previsione che la



corresponsione degli eventuali contributi pubblici per la delocalizzazione, ove possibile temporanea, in altra località del territorio regionale, per la ricostruzione, la riparazione o il ripristino dei danni abbia luogo solo fino alla concorrenza dell'eventuale differenza, prevedendo, in tal caso, che il contributo così determinato sia integrato con un'ulteriore somma pari ai premi assicurativi versati dai soggetti danneggiati nel quinquennio antecedente la data dell'evento; <sup>(54)</sup>

d) l'esclusione degli edifici abusivi danneggiati o distrutti dalla fruizione delle misure volte a superare lo stato di emergenza.

[2. Con successive ordinanze di protezione civile adottate di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati le modalità e i termini per la presentazione delle istanze e la relativa istruttoria. <sup>(56)</sup> ]

---

(54) Lettera così modificata dall' [art. 26, comma 1, lett. b\), n. 2\), D.L. 18 aprile 2019, n. 32](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 14 giugno 2019, n. 55](#).

(55) Alinea così modificato dall' [art. 26, comma 1, lett. b\), n. 1\), D.L. 18 aprile 2019, n. 32](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 14 giugno 2019, n. 55](#).

(56) Comma abrogato dall' [art. 26, comma 1, lett. b\), n. 3\), D.L. 18 aprile 2019, n. 32](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 14 giugno 2019, n. 55](#).

---

**Art. 29.** *Partecipazione del Servizio nazionale alle operazioni di emergenza in ambito internazionale e al meccanismo unionale di protezione civile (Articoli 5 legge 225/1992; Articolo 4, comma 2, decreto-legge 90/2005, conv. legge 152/2005; Articolo 40, comma 2, lettera p), legge 196/2009 <sup>(57)</sup>; Articolo 10 legge 125/2014; Articolo 27 legge 115/2015) <sup>(58)</sup>*

1. Ferme le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, in conformità a quanto [disposto dall'articolo 10, della legge 11 agosto 2014, n. 125](#), la partecipazione del Servizio nazionale agli interventi di emergenza e di primo soccorso all'estero è disciplinata con i provvedimenti previsti dagli articoli 23, 24 e 25, da adottarsi, per quanto di competenza, su richiesta del il medesimo Ministero. In tale caso la dichiarazione di cui all'articolo 23 e la deliberazione di cui all'articolo 24 assumono rispettivamente la denominazione di «dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile per intervento all'estero» e «deliberazione dello stato di emergenza per intervento all'estero». Nel decreto del Presidente del Consiglio recante la deliberazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale per intervento all'estero sono individuate le risorse finanziarie nei limiti degli stanziamenti del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 e delle risorse stanziate per gli interventi di cui all'[articolo 10 della legge 11 agosto 2014, n. 125](#). D'intesa con il Dipartimento della protezione civile e con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono prestare soccorso ad enti territoriali esteri con i quali abbiano costituito, nel rispetto degli [articoli 46, 47 e 48 della legge 7 luglio 2009, n. 88](#), un gruppo europeo di cooperazione territoriale, anche in assenza dei provvedimenti di cui agli articoli 24 e 25.

2. Ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera l), per la partecipazione del Servizio nazionale al «Pool europeo di protezione civile», istituito, nell'ambito del meccanismo unionale di protezione civile, dall'[articolo 11 della decisione n. 1313/2013/UE del](#)

*Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013*, è autorizzato, nel rispetto del comma 1 del presente articolo e nel limite delle risorse disponibili nel Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, allo scopo finalizzate con i provvedimenti di cui al medesimo comma 1, l'impiego di moduli, mezzi, attrezzature ed esperti qualificati, specificamente formati e registrati nel Sistema comune di comunicazione e informazione in caso di emergenza (CECIS), su richiesta del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale nel caso di interventi in Paesi terzi. <sup>(59)</sup>

3. Il Capo del Dipartimento della protezione civile se riceve una richiesta di assistenza tramite il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze (ERCC), anche nelle more del decreto di dichiarazione dello stato di mobilitazione di cui all'articolo 23, comma 1, o della deliberazione dello stato di emergenza di cui all'articolo 24, comma 1, può attivare e coordinare le risorse del Servizio nazionale, ivi incluse quelle di cui al comma 2, previa informativa al Presidente del Consiglio dei ministri anche al fine della comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti. Il Capo del Dipartimento della protezione civile può stabilire di non dispiegare le risorse del Pool europeo di protezione civile ove sussistano gli elementi ostativi di cui all'*articolo 11, paragrafo 7, della decisione n. 1313/2013/UE* e di ritirarle nei casi indicati all'*articolo 11, paragrafo 8, della medesima decisione*. <sup>(60)</sup>

4. Il Dipartimento della protezione civile intraprende ogni iniziativa utile alla partecipazione del Servizio nazionale al Pool europeo di protezione civile e a rescEU, inclusa la conclusione di accordi e convenzioni con amministrazioni e organizzazioni avvalendosi anche delle risorse finanziarie previste dalla *decisione n. 1313/2013/UE*. <sup>(61)</sup>

---

(57) NDR: In G.U. è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «legge 96/2009».

(58) Rubrica così modificata dall' *art. 19, comma 1, lett. a), D.Lgs. 6 febbraio 2020, n. 4*.

(59) Comma sostituito dall' *art. 19, comma 1, lett. b), D.Lgs. 6 febbraio 2020, n. 4*. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall' *art. 45, comma 1, D.L. 17 maggio 2022, n. 50*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 15 luglio 2022, n. 91*.

(60) Comma così modificato dall' *art. 19, comma 1, lett. c), D.Lgs. 6 febbraio 2020, n. 4*.

(61) Comma così modificato dall' *art. 19, comma 1, lett. d), D.Lgs. 6 febbraio 2020, n. 4*.

---

**Art. 30.** *Altre disposizioni relative all'utilizzo dei segni distintivi del Dipartimento della protezione civile (Articolo 15, commi 2 e 3, decreto-legge 39/2009, conv. legge 77/2009; Articolo 10-bis decreto-legge 93/2013, conv. legge 119/2013* <sup>(62)</sup>)

1. L'uso del logo, degli stemmi, degli emblemi, delle denominazioni e di ogni altro segno distintivo dell'immagine, riferiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, è esclusivamente riservato agli operatori ad esso appartenenti.

2. Ferma la facoltà del Capo del Dipartimento della protezione civile di autorizzare, anche convenzionalmente, l'uso temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi, di cui al comma 1, ed in deroga al comma medesimo, anche nell'ambito di iniziative culturali ed editoriali in coerenza con le finalità istituzionali e dell'immagine attribuite al medesimo Dipartimento, chiunque ne faccia indebito utilizzo è punito con la multa da 1.000 euro a 5.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

3. Al fine di porre il personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile in grado di essere prontamente individuato nell'espletamento delle attività di protezione civile di cui all'articolo 2, comma 6, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite le norme riguardanti la disciplina delle uniformi e del loro uso.

4. Con il decreto di cui al comma 3 sono altresì determinate le caratteristiche della bandiera d'istituto del Dipartimento della protezione civile, nonché le relative modalità d'uso e custodia.

---

(62) NDR: In G.U. è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «legge 123/2013».

---

## Capo V

### Partecipazione dei cittadini e volontariato organizzato di protezione civile

#### Sezione I

##### Cittadinanza attiva e partecipazione

**Art. 31.** *Partecipazione dei cittadini alle attività di protezione civile (Articolo 18 legge 225/1992; Articolo 4, comma 2, decreto legislativo 117/2017)*

1. Il Servizio nazionale promuove iniziative volte ad accrescere la resilienza delle comunità, favorendo la partecipazione dei cittadini, singoli e associati, anche mediante formazioni di natura professionale, alla pianificazione di protezione civile come disciplinata dall'articolo 18, e la diffusione della conoscenza e della cultura di protezione civile.

2. Le componenti del Servizio nazionale, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, forniscono ai cittadini informazioni sugli scenari di rischio e sull'organizzazione dei servizi di protezione civile del proprio territorio, anche al fine di consentire loro di adottare misure di autoprotezione nelle situazioni di emergenza di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), b) e c), in occasione delle quali essi hanno il dovere di ottemperare alle disposizioni impartite dalle autorità di protezione civile in coerenza con quanto previsto negli strumenti di pianificazione.

3. I cittadini possono concorrere allo svolgimento delle attività di protezione civile, acquisite le conoscenze necessarie per poter operare in modo efficace, integrato e consapevole, aderendo al volontariato organizzato operante nel settore, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 32 e nella Sezione II del presente Capo, ovvero, in forma occasionale, ove possibile, in caso di situazioni di emergenza, agendo a titolo personale e responsabilmente per l'esecuzione di primi interventi immediati

direttamente riferiti al proprio ambito personale, familiare o di prossimità, in concorso e coordinandosi con l'attività delle citate organizzazioni.

4. Le Regioni e le Province autonome possono disciplinare ulteriori forme di partecipazione dei cittadini in forma occasionale alle attività di soccorso non direttamente riferite al loro ambito personale, familiare o di prossimità.

---

**Art. 32.** *Integrazione del volontariato organizzato nel Servizio nazionale della protezione civile (Articolo 18 legge 225/1992; Articolo 8, comma 1, decreto-legge 90/2005, conv. legge 152/2005; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y), 17, 32, comma 4, e 41, comma 6, decreto legislativo 117/2017)*

1. Il volontario di protezione civile è colui che, per sua libera scelta, svolge l'attività di volontariato in favore della comunità e del bene comune, nell'ambito delle attività di protezione civile di cui all'articolo 2, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per acquisire, all'interno delle organizzazioni o delle altre forme di volontariato organizzato di cui al presente Capo, la formazione e la preparazione necessaria per concorrere alla promozione di efficaci risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà, partecipando, con passione e impegno ad una forza libera e organizzata che contribuisce a migliorare la vita di tutti.

2. Il Servizio nazionale della protezione civile promuove la più ampia partecipazione del volontariato organizzato alle attività di protezione civile di cui all'articolo 2, riconoscendone il valore e la funzione sociale ai fini dell'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà di cui all'articolo 2, secondo comma, della Costituzione e, in quanto espressione dei principi di libera partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne riconosce e stimola le iniziative e ne assicura il coordinamento.

3. La partecipazione del volontariato al Servizio nazionale si realizza mediante enti del Terzo settore, ivi compresi i Gruppi comunali, che svolgono l'attività di protezione civile di cui all'*articolo 5, comma 1, lettera y) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117*, nonché mediante altre forme di volontariato organizzato appositamente costituite, per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale concorrenti all'esercizio della funzione di protezione civile di cui all'articolo 1.

4. In conformità a quanto previsto dagli *articoli 3, 4, comma 2, 32, comma 4, e 41, comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117*, le disposizioni del citato decreto legislativo si applicano al volontariato di cui al comma 2 in quanto compatibili con le disposizioni contenute nel presente Capo.

5. I modi e le forme di partecipazione del volontariato alle attività di protezione civile sono definiti dalle disposizioni contenute nella Sezione II del presente Capo, che costituiscono principi della legislazione statale in materia e disciplinano, in particolare, strumenti, modalità e procedure per:

a) garantire l'integrazione del volontariato nell'organizzazione del Servizio nazionale, anche a livello territoriale, regolandone la preparazione, l'attivazione e l'impiego in forma coordinata;

b) la partecipazione del volontariato all'attività di predisposizione ed attuazione di piani di protezione civile ed alle attività di previsione, prevenzione, gestione e superamento delle situazioni di emergenza di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), b) e c), prevedendo il rimborso delle spese sostenute, il mantenimento del posto di lavoro e del relativo trattamento economico e previdenziale nei periodi di impiego riconosciuti ai sensi della lettera a), e la garanzia della copertura assicurativa degli interessati;

c) la concessione di contributi per il potenziamento della capacità operativa, il miglioramento della preparazione tecnica dei volontari e lo sviluppo della resilienza delle comunità.

6. Con direttive da adottarsi ai sensi dell'articolo 15, acquisito il parere del Comitato di cui all'articolo 42, sono impartiti indirizzi per assicurare, nel rispetto delle peculiarità dei territori, l'unitaria ed effettiva attuazione delle disposizioni di cui alla Sezione II del presente Capo.

---

## Sezione II

### Disciplina della partecipazione del volontariato organizzato alle attività di protezione civile

**Art. 33.** *Disciplina delle organizzazioni di volontariato e delle reti associative operanti nel settore della protezione civile a norma degli [articoli 4, comma 2, 32, comma 4, e 41, comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117](#)([Articolo 5, comma 1, lettera a\), 4, comma 1,m lettera m\) e 7, comma 1, legge 106/2016; Articolo 4, comma 2, 32, comma 4, 41, comma 6, e 53, decreto legislativo 117/2017; Articolo 1, decreto del Presidente della Repubblica 194/2001](#))*

1. Per operare nel settore della protezione civile, al fine di salvaguardarne la specificità, le organizzazioni di volontariato, le reti associative e gli altri enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico di cui all'[articolo 46 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117](#), che annoverano la protezione civile tra le attività di interesse generale in cui operano ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto legislativo, nonché le altre forme di volontariato organizzato di protezione civile, sono soggette all'obbligo di iscrizione nell'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile di cui all'articolo 34. Con il provvedimento da adottarsi ai sensi dell'[articolo 53 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117](#), sentito il Dipartimento della protezione civile, si provvede al necessario coordinamento della disciplina dell'iscrizione nel Registro unico di cui all'articolo 46 del citato decreto con quella dell'iscrizione nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34.

2. Il Dipartimento della protezione civile e le strutture di protezione civile delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano esercitano le funzioni relative alla predisposizione, tenuta, aggiornamento, conservazione e revisione periodica dell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34.

3. Ai sensi di quanto previsto dall'[articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117](#):

a) sono reti associative di cui al comma 1 del citato articolo 41, se operanti nel settore della protezione civile, quelle che associano un numero di enti del Terzo settore non inferiore a 20, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno due Regioni o Province autonome e che risultino iscritte nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34;

b) sono reti associative nazionali di cui al comma 2 del citato articolo 41, solo ai fini di quanto previsto dall'articolo 96 del citato decreto legislativo, anche quelle che associano un numero di enti del Terzo settore operanti nel settore della protezione civile non inferiore a 100, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno tre regioni o province autonome e che risultino iscritte nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34.

4. Le funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo pubblico sugli enti del Terzo settore operanti nello specifico settore della protezione civile e sulle loro attività, finalizzate a garantire l'uniforme e corretta osservanza della disciplina legislativa, statutaria e regolamentare ad essi applicabile, sono esercitate, ai sensi degli [articoli 92 e seguenti del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117](#), in collaborazione con il Dipartimento della protezione civile e con le strutture di protezione civile delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Alla relativa disciplina si provvede con specifiche disposizioni con il decreto di cui all'[articolo 96 del citato decreto legislativo n. 117 del 2017](#), sulla base delle proposte tecniche formulate congiuntamente dal Dipartimento della protezione civile e dalle strutture di protezione civile delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

---

**Art. 34.** *Elenco nazionale del volontariato di protezione civile (Articolo 18 legge 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1, lettera m), e 7, comma 1, legge 106/2016; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y), 32, comma 4 e 41, comma 6, decreto legislativo 117/2017; Articolo 1, decreto del Presidente della Repubblica 194/2001)*

1. L'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile costituisce lo strumento operativo mediante il quale viene assicurata la partecipazione del volontariato organizzato alle attività di cui all'articolo 2, garantendone l'indirizzo unitario, nel rispetto delle peculiarità dei territori, grazie a specifiche modalità di registrazione.

2. I soggetti di cui all'articolo 32, comma 2, che intendono partecipare alle attività di cui all'articolo 2, sul territorio nazionale o all'estero, nonché svolgere attività formative ed addestrative nelle medesime materie, devono essere iscritti nell'elenco nazionale del volontariato di protezione civile.

3. L'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile è costituito dall'insieme:

a) degli elenchi territoriali del volontariato di protezione civile, istituiti presso le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

b) dell'elenco centrale del volontariato di protezione civile, istituito presso il Dipartimento della protezione civile.

4. Con apposita direttiva, da adottarsi ai sensi dell'articolo 32, comma 6, sono disciplinati i requisiti e le procedure per l'iscrizione all'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile, fatte salve le peculiarità territoriali, con particolare riguardo all'individuazione di specifici requisiti strutturali e di caratteristiche di capacità tecnico-operativa ed alle relative verifiche e nel rispetto, per quanto concerne le reti associative, di quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 33, nonché per la sospensione o cancellazione dal medesimo Elenco. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a disciplinare i requisiti e le modalità per richiedere l'iscrizione dei propri elenchi territoriali.

5. Fino all'entrata in vigore della direttiva di cui al comma 4, i soggetti iscritti nell'Elenco nazionale come disciplinato dall'[articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194](#), e dal paragrafo 1 della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2012 recante «Indirizzi operativi per assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 1° febbraio 2013, continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva qualifica.

6. La direttiva di cui al comma 4 prevede, altresì, indirizzi in tema di emblemi e loghi dei soggetti iscritti nell'Elenco di cui al comma 3, volti a facilitare l'individuazione dei volontari di protezione civile da parte dei cittadini sull'intero territorio nazionale.

---

**Art. 35.** *Gruppi comunali di protezione civile (Articolo 18 legge 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1,m lettera m) e 7, comma 1, legge 106/2016; Articolo 4, comma 2 decreto legislativo 117/2017; Articolo 1, decreto del Presidente della Repubblica 194/2001)*

1. I Comuni possono promuovere la costituzione, con riferimento al proprio ambito territoriale, di un gruppo comunale di protezione civile composto esclusivamente da cittadini che scelgono di aderirvi volontariamente, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica, ai sensi di quanto previsto dall'[articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117](#). La costituzione del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile è deliberata dal Consiglio comunale, sulla base di uno schema-tipo approvato con apposita direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e acquisito il parere del Comitato di cui all'articolo 42 che prevede, in particolare:

a) che il Comune, mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del Gruppo comunale e ne è responsabile;

b) che all'interno del Gruppo comunale è individuato, secondo i principi di democraticità, un coordinatore operativo dei volontari, referente delle attività di quest'ultimi, e sono altresì individuate la durata e le modalità di revoca del coordinatore. <sup>(63)</sup>

2. Al fine di essere integrati nel Servizio nazionale, i Gruppi comunali si iscrivono negli elenchi territoriali gestiti dalle Regioni e dalle Province autonome.

3. Possono, altresì, essere costituiti, in coerenza con quanto previsto dal presente articolo, gruppi intercomunali o provinciali.

---

(63) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la [Direttiva 22 dicembre 2022](#).

---

**Art. 36.** *Altre forme di volontariato organizzato di protezione civile (Articolo 18 legge 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1,m lettera m) e 7, comma 1, legge 106/2016; Articolo 4, comma 2 decreto legislativo 117/2017; Articolo 1, decreto del Presidente della Repubblica 194/2001)*

1. Possono essere iscritti nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34 anche altre forme di volontariato organizzato operanti nel settore della protezione civile con sede operativa nel territorio nazionale, anche in attuazione di accordi internazionali in vigore per la Repubblica italiana in materia di assistenza in caso di gravi emergenze determinate da eventi naturali o derivanti dall'attività dell'uomo.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono essere riconosciuti, in conformità a quanto previsto dal [decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117](#), quali enti del Terzo settore costituiti in forma specifica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del medesimo decreto legislativo, secondo modalità previste nel provvedimento da adottarsi ai sensi dell'articolo 53.

---

**Art. 37.** *Contributi finalizzati al potenziamento della capacità operativa, al miglioramento della preparazione tecnica, nonché allo sviluppo della resilienza delle comunità (Articolo 18 legge 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1, lettera m) e 7, comma 1, legge 106/2016; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y), 32, comma 4, e 41, comma 6, decreto legislativo 117/2017; Articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7, decreto del Presidente della Repubblica 194/2001)*

1. Al fine di promuovere la crescita qualitativa del volontariato di protezione civile, nella prospettiva dell'intervento di livello nazionale, il Dipartimento della protezione civile può concedere al volontariato organizzato di cui all'articolo 32, nei limiti degli stanziamenti destinati allo scopo, contributi finalizzati alla realizzazione di progetti per il potenziamento della capacità operativa, per il miglioramento della preparazione tecnica e per lo sviluppo della resilienza delle comunità, intendendosi:

a) per potenziamento della capacità operativa, l'integrazione delle attrezzature, dei mezzi e delle dotazioni strumentali volta al raggiungimento di un livello di dotazione di apparati strumentali più elevato rispetto a quello di cui si dispone, sia mediante interventi sulle dotazioni già acquisite, sia mediante acquisizione di nuovi mezzi e attrezzature;

b) per miglioramento della preparazione tecnica, lo svolgimento delle pratiche di addestramento e di ogni altra attività, ivi inclusa quella di formazione, atta a conseguire un miglioramento qualitativo ed una maggiore efficacia dell'attività espletata;

c) per sviluppo della resilienza delle comunità, ogni attività volta alla diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile allo scopo di favorire l'adozione di comportamenti consapevoli e misure di autoprotezione da parte dei cittadini, utili a ridurre i rischi derivanti dagli eventi di cui all'articolo 7, e ad attenuarne le conseguenze, nel quadro delle campagne di informazione promosse dalle componenti del Servizio nazionale.

2. Le modalità per la presentazione dei progetti, la loro valutazione e la concessione dei relativi contributi sono stabilite, sulla base di criteri, con validità triennale, definiti dal Dipartimento della protezione civile previa intesa in seno alla Conferenza unificata di cui al [decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), e acquisito il parere del Comitato di cui all'articolo 42, con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, da adottarsi entro il 31 maggio di ogni anno di validità dei citati criteri. I progetti devono essere conseguentemente presentati entro il 31 dicembre di ciascun anno e all'istruttoria, alla concessione e all'erogazione dei contributi si provvede nell'esercizio successivo, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. <sup>(64)</sup>



3. Con il decreto di cui al comma 2 si dispone, in particolare, in relazione:

- a) agli obblighi ai quali sono soggetti i beneficiari dei contributi;
- b) ai termini per la realizzazione dei progetti ammessi a contributo;
- c) allo svolgimento dei necessari accertamenti sulla corretta attuazione dei progetti ammessi a contributo, anche con il coinvolgimento di altri soggetti idonei appartenenti al Servizio nazionale;
- d) alle modalità di revoca del contributo e alle conseguenti misure da adottarsi nei confronti dei soggetti beneficiari.

---

(64) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi, per il triennio 2019-2021, il [Decreto 12 maggio 2020](#), e, per il triennio 2023-2025, il [Decreto 30 maggio 2023, n. 1472](#).

---

**Art. 38.** *Partecipazione del volontariato organizzato alla pianificazione di protezione civile (Articolo 18 legge 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1,m lettera m) e 7, comma 1, legge 106/2016; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y), 32, comma 4 e 41, comma 6, decreto legislativo 117/2017; Articolo 8, decreto del Presidente della Repubblica 194/2001)*

1. Il volontariato organizzato di cui all'articolo 32 prende parte alle attività di predisposizione ed attuazione dei piani di protezione civile, secondo forme e modalità da concordare con l'autorità competente, e può richiedere copia degli studi e delle ricerche elaborati da soggetti pubblici in materia di protezione civile, con l'osservanza delle modalità e nei limiti stabiliti dalla [legge 7 agosto 1990, n. 241](#) e dal [decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33](#) e successive modificazioni.

2. Il Dipartimento della protezione civile dispone, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, anche mediante appositi corsi di formazione, iniziative dirette a favorire la partecipazione del volontariato organizzato di cui all'articolo 32 alle attività di cui all'articolo 2.

3. Nell'ambito delle attività di predisposizione e di aggiornamento dei piani di protezione civile di cui all'articolo 18, le autorità competenti possono avvalersi del volontariato organizzato di cui all'articolo 32, nei confronti dei quali e dei relativi aderenti, se espressamente a ciò autorizzati, si applicano i benefici di cui agli articoli 39 e 40.

---

**Art. 39.** *Strumenti per consentire l'effettiva partecipazione dei volontari alle attività di protezione civile (Articolo 18 legge 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1,m lettera m) e 7, comma 1, legge 106/2016; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y), 32, comma 4, e 41, comma 6, decreto legislativo 117/2017; Articoli 9 e 15, decreto del Presidente della Repubblica 194/2001)*

1. Ai volontari aderenti a soggetti iscritti nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34, impiegati in attività di soccorso ed assistenza in vista o in occasione degli eventi di cui all'articolo 7, anche su richiesta del sindaco o di altre autorità amministrative di protezione civile, vengono garantiti, mediante l'autorizzazione da rendere con apposita

comunicazione di attivazione del Dipartimento della protezione civile, per i soggetti iscritti nell'elenco centrale, ovvero delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, per i soggetti iscritti nei rispettivi elenchi territoriali, relativamente al periodo di effettivo impiego che il datore di lavoro è tenuto a consentire, per un periodo non superiore a trenta giorni continuativi e fino a novanta giorni nell'anno:

- a) il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
- b) il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;
- c) la copertura assicurativa secondo le modalità previste dall'[articolo 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117](#), anche mediante la stipula di ulteriori polizze integrative da parte del Dipartimento della protezione civile o delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, da attivare in occasione della partecipazione del volontariato organizzato ad emergenze di rilievo nazionale di particolare durata o a interventi all'estero.

2. In occasione di situazioni di emergenza di rilievo nazionale e per tutta la durata dello stesso, su autorizzazione del Dipartimento della protezione civile, e per i casi di effettiva necessità singolarmente individuati, i limiti massimi previsti per l'utilizzo dei volontari nelle attività di soccorso ed assistenza possono essere elevati fino a sessanta giorni continuativi e fino a centottanta giorni nell'anno. <sup>(65)</sup>

3. Ai volontari aderenti a soggetti iscritti nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34 impegnati in attività di pianificazione, di addestramento e formazione teorico-pratica e di diffusione della cultura e della conoscenza della protezione civile, preventivamente promosse o autorizzate, con apposita comunicazione di attivazione, resa dal Dipartimento della protezione civile, per i soggetti iscritti nell'elenco centrale, ovvero dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, per i soggetti iscritti nei rispettivi elenchi territoriali, i benefici di cui al comma 1, lettere a) e b), si applicano per un periodo complessivo non superiore a dieci giorni continuativi e fino ad un massimo di trenta giorni nell'anno. Limitatamente agli organizzatori delle suddette iniziative, i benefici di cui al comma 1 si applicano anche alle fasi preparatorie e comunque connesse alla realizzazione delle medesime iniziative.

4. Ai datori di lavoro pubblici o privati dei volontari di cui ai commi 1, 2 e 3, che ne facciano richiesta, viene rimborsato, nei limiti delle risorse finanziarie all'uopo disponibili, l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore legittimamente impegnato come volontario, con le procedure indicate nell'articolo 40. I rimborsi di cui al presente comma possono essere alternativamente riconosciuti con le modalità del credito d'imposta ai sensi di quanto previsto dall'[articolo 38 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 15 dicembre 2016, n. 229](#). <sup>(67)</sup>

5. Ai volontari lavoratori autonomi, aderenti a soggetti iscritti nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34, impiegati nelle attività previste dal presente articolo, e che ne fanno richiesta, è corrisposto il rimborso per il mancato guadagno giornaliero calcolato sulla base della dichiarazione del reddito presentata l'anno precedente a quello in cui è stata prestata l'opera di volontariato, nel limite di euro 103,30 giornalieri. Il limite di cui al presente comma è aggiornato, sulla base dell'inflazione, ogni 3 anni, con apposito decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile da adottarsi di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. <sup>(66)</sup>

6. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché dell'articolo 40, si applicano anche nel caso di iniziative ed attività, svolte all'estero, purché preventivamente autorizzate dal Dipartimento della protezione civile.

(65) Per l'elevazione della durata dei periodi continuativi di cui al presente comma vedi l' [art. 35-bis, comma 1, D.L. 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 24 aprile 2020, n. 27](#).

(66) Sull'applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma vedi l' [art. 15, comma 3, D.L. 19 maggio 2020, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 luglio 2020, n. 77](#).

(67) Le modalità previste dal presente comma sono state definite con [D.P.C.M. 26 ottobre 2018](#).

---

**Art. 40.** *Rimborso al volontariato organizzato di protezione civile delle spese autorizzate per attività di pianificazione, emergenza, addestramento e formazione teorico-pratica e diffusione della cultura e conoscenza della protezione civile (Articolo 18 legge 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1, lettera m) e 7, comma 1, legge 106/2016; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y), 32, comma 4 e 41, comma 6, decreto legislativo 117/2017; Articoli 10,13 e 15 decreto del Presidente della Repubblica 194/2001)*

1. Le istanze volte ad ottenere il rimborso, da parte dei datori di lavoro dei volontari, per le spese sostenute in occasione di attività e di interventi autorizzati e relative agli emolumenti versati ai propri dipendenti nonché, da parte del volontariato organizzato di cui all'articolo 32, per le spese sostenute in occasione di attività e di interventi autorizzati, come elencate al comma 2, devono essere presentate al soggetto che ha reso la comunicazione di attivazione, che, effettuate le necessarie verifiche istruttorie, provvede ad effettuare i rimborsi nei limiti delle rispettive disponibilità di bilancio. In occasione della partecipazione ad attività di lunga durata o a interventi all'estero, i rimborsi alle organizzazioni di volontariato possono anche essere oggetto di anticipazione da parte dell'autorità che ha autorizzato l'attività stessa, nei limiti previsti dalla programmazione o con le ordinanze di cui all'articolo 25. <sup>(68)</sup>

2. Possono essere ammesse a rimborso, anche parziale, sulla base di idonea documentazione giustificativa analitica le tipologie di spese sostenute in occasione di attività e di interventi autorizzati ed individuate nella direttiva di cui al comma 5.

3. Le richieste di rimborso da parte delle organizzazioni di volontariato e dei datori di lavoro devono pervenire entro i due anni successivi alla conclusione dell'intervento o dell'attività e sono presentate, ivi comprese quelle di cui al comma 1, secondo periodo, mediante apposita dichiarazione resa ai sensi dell'[articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#), che attesti l'attinenza delle spese sostenute con l'attività svolta in occasione dell'evento emergenziale. <sup>(69)</sup>

4. I benefici previsti dagli articoli 39 e dal presente articolo possono essere estesi dal Dipartimento della protezione civile anche ad altri enti del Terzo settore che non operano nel campo della protezione civile, in caso di emergenze di rilievo nazionale e a condizione che l'intervento di tali soggetti sia ritenuto essenziale per la migliore riuscita delle attività di protezione civile in corso o in programma e limitato, nel tempo, alle più urgenti esigenze.

5. Con direttiva da adottare ai sensi dell'articolo 15, acquisito il parere del Comitato di cui all'articolo 42, sono definite le modalità e procedure per la presentazione delle istanze di rimborso, per la relativa istruttoria e la conseguente erogazione dei rimborsi

spettanti. Fino all'entrata in vigore della direttiva di cui al presente comma, restano in vigore le procedure definite dal Dipartimento della protezione civile e, per quanto di competenza, dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi di quanto previsto dagli [articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194](#). <sup>(70)</sup> <sup>(71)</sup>

---

(68) Comma così modificato dall' [art. 20, comma 1, lett. a\), D.Lgs. 6 febbraio 2020, n. 4](#).

(69) Comma così modificato dall' [art. 20, comma 1, lett. b\), D.Lgs. 6 febbraio 2020, n. 4](#).

(70) Comma così modificato dall' [art. 20, comma 1, lett. c\), D.Lgs. 6 febbraio 2020, n. 4](#).

(71) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la [Direttiva 24 febbraio 2020](#).

---

**Art. 41.** *Modalità di intervento del volontariato organizzato in occasione di situazioni di emergenza di protezione civile o nella loro imminenza (Articolo 18 legge 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1, lettera m) e 7, comma 1, legge 106/2016; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y), 32, comma 4, e 41, comma 6, decreto legislativo 117/2017; Articolo 11, decreto del Presidente della Repubblica 194/2001)*

1. Il volontariato organizzato di cui all'articolo 32 presta la propria opera, in occasione di situazioni di emergenza di protezione civile, o nella loro imminenza, secondo quanto previsto nella pianificazione di protezione civile di cui all'articolo 18 e su richiesta dell'autorità amministrativa di protezione civile competente. Il coordinamento dell'intervento dei soggetti iscritti negli elenchi territoriali di cui all'articolo 34, comma 3, lettera a) in caso di emergenza è assicurato dalla struttura di protezione civile della Regione o Provincia autonoma di appartenenza. Il coordinamento dell'intervento dei soggetti iscritti nell'elenco centrale di cui all'articolo 34, comma 3, lettera b), è assicurato dal Dipartimento della protezione civile.

2. Ove volontari di protezione civile, al momento del verificarsi di un evento di cui al comma 1, si trovino sul luogo e siano nell'assoluta impossibilità di avvisare le competenti pubbliche autorità, possono prestare i primi interventi, fermo restando l'obbligo di dare immediata notizia dei fatti e dell'intervento alle autorità di protezione civile cui spettano il coordinamento e la direzione degli interventi di soccorso.

---

**Art. 42.** *Comitato nazionale del volontariato di protezione civile (Articolo 18 legge 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1, lettera m) e 7, comma 1, legge 106/2016; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y), 32, comma 4 e 41, comma 6, decreto legislativo 117/2017; Articolo 12, decreto del Presidente della Repubblica 194/2001)*

1. La partecipazione del volontariato organizzato di protezione civile al Servizio nazionale è realizzata anche attraverso la sua consultazione nell'ambito del Comitato nazionale di volontariato di protezione civile, costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato previa intesa in Conferenza unificata di cui al [decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#). <sup>(73)</sup>

2. Il Comitato, che dura in carica 3 anni e svolge la sua attività a titolo gratuito, è composto da due commissioni:

a) la Commissione nazionale, composta da un volontario rappresentante per ciascuno dei soggetti iscritti nell'elenco centrale di cui all'articolo 34, comma 3, lettera b), designato dal rispettivo legale rappresentante;

b) la Commissione territoriale, composta da un volontario rappresentante dei soggetti iscritti in ciascun elenco territoriale di cui all'articolo 34, comma 3, lettera a), designato per ciascuna Regione e Provincia autonoma secondo le forme di rappresentanza e consultazione rispettivamente disciplinate.

3. Il Comitato si riunisce mediante incontri dei rappresentanti delle due Commissioni che adottano gli specifici regolamenti di funzionamento e individuano, ciascuna fra i propri componenti, un proprio organismo direttivo ristretto formato da un uguale numero di membri, comunque non superiore a dieci, il quale ha il compito di stimolare e promuovere l'attività della singola Commissione. <sup>(72)</sup>

4. Fino all'insediamento del Comitato di cui al comma 1, continua ad operare la Consulta Nazionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile costituita con [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2008](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12 marzo 2008, nella composizione definita con il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 21 ottobre 2014.

---

(72) Comma così sostituito dall' [art. 21, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2020, n. 4](#).

(73) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.P.C.M. 11 luglio 2019](#).

---

## Capo VI

### Misure e strumenti organizzativi e finanziari per la realizzazione delle attività di protezione civile

**Art. 43.** *Fondo nazionale di protezione civile per le attività di previsione e prevenzione (Articolo 19, legge 225/1992; Articolo 6-bis, decreto-legge 343/2001, conv. legge 401/2001)*

1. Le risorse per lo svolgimento delle attività di previsione e prevenzione dei rischi assicurate dal Dipartimento della protezione civile iscritte nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri provenienti dallo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, costituiscono il «Fondo nazionale di protezione civile per le attività di previsione e prevenzione».

2. Le somme che il Dipartimento della protezione civile trasferisce ad altre amministrazioni dello Stato per la realizzazione di specifici piani, programmi e progetti sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nello stesso

anno di riferimento con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze alle pertinenti unità di voto dei relativi stati di previsione.

---

**Art. 44.** *Fondo per le emergenze nazionali (Articolo 5, legge 225/1992) <sup>(74)</sup>*

1. Per gli interventi conseguenti agli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), relativamente ai quali il Consiglio dei ministri delibera la dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, si provvede con l'utilizzo delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile.

2. Sul conto finanziario della Presidenza del Consiglio dei ministri, al termine di ciascun anno, dovranno essere evidenziati, in apposito allegato, gli utilizzi delle risorse finanziarie del «Fondo per le emergenze nazionali».

---

(74) Per la rideterminazione della dotazione del fondo di cui al presente articolo vedi l' [art. 1, commi 4-ter, 4-quinquies e 4-septies, D.L. 17 ottobre 2016, n. 189](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 15 dicembre 2016, n. 229](#), come modificato dall' [art. 1, comma 988, lett. b\), L. 30 dicembre 2018, n. 145](#), dall' [art. 57, comma 1, D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#), e dall' [art. 1, comma 738, L. 29 dicembre 2022, n. 197](#), l' [art. 58-septies, comma 1, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 19 dicembre 2019, n. 157](#), l' [art. 18, comma 3, D.L. 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 24 aprile 2020, n. 27](#), l' [art. 14, comma 1, D.L. 19 maggio 2020, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 luglio 2020, n. 77](#), gli [artt. 34, comma 1, e 34-bis, comma 1, del citato D.L. n. 104/2020](#), l' [art. 6, comma 2, D.L. 7 ottobre 2020, n. 125](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 27 novembre 2020, n. 159](#), l' [art. 19-quater, comma 1, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 18 dicembre 2020, n. 176](#), l' [art. 40, comma 3, D.L. 22 marzo 2021, n. 41](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 21 maggio 2021, n. 69](#), l' [art. 77, comma 9, D.L. 25 maggio 2021, n. 73](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 23 luglio 2021, n. 106](#), l' [art. 4, comma 3, D.L. 21 settembre 2021, n. 127](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 19 novembre 2021, n. 165](#), l' [art. 5, comma 1, lett. c\), D.L. 27 settembre 2021, n. 130](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 25 novembre 2021, n. 171](#), l' [art. 17, comma 3, lett. a\), D.L. 21 ottobre 2021, n. 146](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 dicembre 2021, n. 215](#), l' [art. 1, comma 468, L. 30 dicembre 2021, n. 234](#), gli [artt. 31, comma 4, e 31-bis, comma 1, D.L. 21 marzo 2022, n. 21](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 20 maggio 2022, n. 51](#), l' [art. 44, comma 5, D.L. 17 maggio 2022, n. 50](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 15 luglio 2022, n. 91](#), l' [art. 5, comma 1, D.L. 2 marzo 2023, n. 16](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 21 aprile 2023, n. 46](#), e, successivamente, l' [art. 18, comma 1, D.L. 1 giugno 2023, n. 61](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 31 luglio 2023, n. 100](#).

---

**Art. 45.** *Fondo regionale di protezione civile (Articolo 138, commi 16 e 17, legge 388/2000; Articolo 19-sexies, comma 1, decreto-legge 266/2004, n. 266, conv. legge 306/2004)*

1. Il «Fondo regionale di protezione civile», iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, contribuisce al potenziamento del sistema di protezione civile delle Regioni e degli Enti locali, e concorre agli interventi diretti a fronteggiare esigenze urgenti conseguenti alle emergenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b).

2. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza unificata, vengono disciplinati i criteri di riparto e le modalità di trasferimento delle risorse da destinare a ciascuna Regione, nonché le relative attività di monitoraggio. <sup>(75)</sup>

---

(75) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.P.C.M. 13 luglio 2022](#).

---

**Art. 46.** *Strumenti organizzativi per la realizzazione delle attività di protezione civile (Articolo 3-bis, legge 225/1992)*

1. Le componenti e strutture operative del Servizio nazionale promuovono la crescita professionale specialistica del personale e degli operatori del Servizio medesimo, con particolare riguardo all'esercizio delle funzioni di presidio delle sale operative e della rete dei centri funzionali.

---

## Capo VII

### Norme transitorie, di coordinamento e finali

**Art. 47.** *Coordinamento dei riferimenti normativi*

1. Tutti i riferimenti alla [legge 24 febbraio 1992, n. 225](#) e ai relativi articoli, contenuti in altre disposizioni, si intendono riferiti al presente decreto e ai corrispondenti articoli. In particolare:

a) l'[articolo 11 della legge n. 225 del 1992](#), citato nell'[articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97](#), deve intendersi riferito all'articolo 13 del presente decreto legislativo;

b) gli [articoli 2 e 5 della legge n. 225 del 1992](#), citati nei [commi 6 e 8 dell'articolo 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#), devono intendersi rispettivamente riferiti agli articoli 7 e 24 del presente decreto;

c) l'[articolo 3-bis della legge n. 225 del 1992](#), citato nell'[articolo 39, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 15 dicembre 2016, n. 229](#), deve intendersi riferito all'articolo 17 del presente decreto;

d) l'[articolo 15 della legge n. 225 del 1992](#), citato nell'[articolo 1, comma 112, legge 7 aprile 2014, n. 56](#), deve intendersi riferito all'articolo 12 del presente decreto;

e) gli [articoli 2 e 14 della legge n. 225 del 1992](#), citati nell'[articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61](#), devono intendersi rispettivamente riferiti agli articoli 7 e 9 del presente decreto;

f) l'[articolo 2 della legge n. 225 del 1992](#), citato nell'[articolo 47, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234](#), deve intendersi riferito all'articolo 7 del presente

decreto;

g) l'[articolo 5 della legge n. 225 del 1992](#), citato negli [articoli 11](#), comma 1, e nell'[articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123](#), deve intendersi riferito all'articolo 27 del presente decreto;

h) l'[articolo 11 della legge n. 225 del 1992](#), citato nell'[articolo 92](#), comma 1, e nell'[articolo 137, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66](#), deve intendersi riferito all'articolo 13 del presente decreto;

i) l'[articolo 5 della legge n. 225 del 1992](#), citato negli [articoli 119, comma 1, 133](#), comma 1, e nell'[articolo 135, comma 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104](#), deve intendersi riferito agli articoli 24, 25 e 26 del presente decreto;

l) l'[articolo 5 della legge n. 225 del 1992](#), citato nell'[articolo 8-bis, comma 1, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 gennaio 2006, n. 21](#), deve intendersi riferito all'articolo 25 del presente decreto;

m) l'[articolo 5 della legge n. 225 del 1992](#), citato nell'[articolo 67](#), commi 2 e 3, e nell'[articolo 191, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), deve intendersi riferito agli articoli 24 e 25 del presente decreto;

n) l'[articolo 3, comma 6, legge n. 225 del 1992](#) citato nell'[articolo 158-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), deve intendersi riferito all'articolo 18, comma 3, del presente decreto;

o) gli [articoli 10 e 11 della legge n. 225 del 1992](#), citati nell'[articolo 1](#), comma 2, nell'[articolo 3, comma 1](#), e nell'[articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139](#), devono intendersi rispettivamente riferiti agli articoli 14 e 13 del presente decreto;

p) l'[articolo 5 della legge n. 225 del 1992](#), citato nell'[articolo 15, comma 1, della legge 31 ottobre 2003, n. 306](#), deve intendersi riferito all'articolo 25 del presente decreto;

q) l'[articolo 5 della legge n. 225 del 1992](#), citato nell'[articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139](#), deve intendersi riferito agli articoli 25 e 26 del presente decreto;

r) l'[articolo 5 della legge n. 225 del 1992](#), citato nell'[articolo 1, comma 1](#), e nell'[articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 11 dicembre 2000, n. 365](#), deve intendersi riferito agli articoli 24, 25 e 26 del presente decreto;

s) gli [articoli 6 e 17 della legge n. 225 del 1992](#), citati nell'[articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381](#), devono intendersi rispettivamente riferiti agli articoli 4, 13 e 19 del presente decreto;

t) l'[articolo 2 della legge n. 225 del 1992](#), citato nell'[articolo 54, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300](#), deve intendersi riferito all'articolo 7 del presente decreto;

u) l'[articolo 11 della legge n. 225 del 1992](#), citato nell'[articolo 1, comma 6, lettera a\), numero 2\) della legge 31 luglio 1997, n. 249](#), deve intendersi riferito all'articolo 13 del presente decreto;

v) l'[articolo 10 della legge n. 225 del 1992](#), citato nell'[articolo 123, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230](#), deve intendersi riferito all'articolo 14 del presente decreto;

z) l'[articolo 5 della legge n. 225 del 1992](#), citato nell'[articolo 12, comma 7, della legge 21 novembre 2000, n. 353](#), deve intendersi riferito agli articoli 25 e 26 del presente decreto.

1-bis. All'[articolo 10, comma 2, della legge 11 agosto 2014, n. 125](#), le parole «4 del [decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90](#), convertito con modificazioni, dalla [legge 26 luglio 2005, n. 152](#).» sono sostituite con le seguenti: «29 del [decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1](#).».<sup>(76)</sup>



(76) Comma aggiunto dall' [art. 22, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2020, n. 4](#).

---

#### **Art. 48.** *Abrogazioni*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) la [legge 24 febbraio 1992, n. 225](#);
  - b) l'[articolo 23-sexies, comma 4, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 marzo 1998, n. 61](#);
  - c) l'[articolo 107, comma 1, lettere a\), b\), c\), d\), f\) numeri 1\), 2\) e 4\), g\) e h\) e comma 2](#) nonché l' [articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112](#);
  - d) il [decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194](#);
  - e) l'[articolo 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 9 novembre 2001, n. 401](#);
  - f) l'[articolo 3 del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 dicembre 2002, n. 286](#);
  - g) gli [articoli 4 e 8 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 26 luglio 2005, n. 152](#);
  - h) l'[articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 dicembre 2006, n. 290](#);
  - i) l'[articolo 14 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 14 luglio 2008, n. 123](#);
  - l) l'[articolo 4, comma 9-bis, e l'articolo 15, commi 2 e 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 giugno 2009, n. 77](#);
  - m) l'[articolo 1, commi 1 e 3 e l'articolo 1-bis del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 12 luglio 2012, n. 100](#);
  - n) l'[articolo 1, comma 422, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#);
  - o) l'[articolo 27 della legge 29 luglio 2015, n. 115](#).
- 

#### **Art. 49.** *Clausola di invarianza finanziaria (Articolo 1, comma 2, lettera l), legge 30/2017)*

1. Le Amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente decreto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

---

#### **Art. 50.** *Norme transitorie e finali (Articolo 1, comma 3, lettera b), legge 30/2017)*

1. Fino all'adozione dei provvedimenti attuativi previsti dal presente decreto, continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti.

2. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle attività, deliberazioni, atti e provvedimenti posti in essere o emanati successivamente alla data della sua entrata in vigore.

---

Il Presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

**D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495** <sup>(1) (2) (3) (5) (4) (6)</sup>.**Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.**

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff 28 dicembre 1992, n. 303, S.O.

(2) Per l'abrogazione delle disposizioni del presente decreto in contrasto con le disposizioni di cui all'[art. 28, L. 7 dicembre 1999, n. 472](#), vedi lo stesso art. 28, comma 5.

(3) Per la semplificazione del procedimento relativo all'immatricolazione, ai passaggi di proprietà e alla reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi, vedi il [D.P.R. 19 settembre 2000, n. 358](#).

(4) Per la delega ad emanare disposizioni integrative e modificative del presente decreto, vedi l'[art. 4, L. 22 marzo 2001, n. 85](#).

(5) Il codice della strada è stato emanato con [D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285](#).

(6) I richiami alle «sezioni», al «registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione» nonché al «registro di cui all'articolo 2», contenuti nel presente decreto devono intendersi riferiti, per le attività di autoriparazione, al «registro delle imprese» e nel caso di impresa artigiana, all'«albo delle imprese artigiane», ai sensi di quanto disposto dall'[art. 10, comma 6, D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558](#).

---

## Paragrafo 9

### **CIRCOLAZIONE E SOSTA DELLE AUTOCARAVAN - (ART. 185 CODICE DELLA STRADA)**

#### **Art. 378** *Art. 185 Cod. Str. - Impianti di smaltimento igienico-sanitario* <sup>(651)</sup>

1. La realizzazione degli impianti igienico-sanitari, destinati ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride raccolti negli impianti interni delle autocaravan, è obbligatoria lungo le strade e autostrade unicamente nelle aree di servizio dotate di impianti di ristorazione, ovvero di officine di assistenza meccanica, ed aventi una superficie complessiva non inferiore a 10.000 m<sup>2</sup>, nonché nelle aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan.

2. Gli impianti igienico-sanitari sono realizzati nel rispetto delle seguenti disposizioni:

a) l'ente proprietario o concessionario della strada o dell'autostrada, il proprietario o gestore delle aree di cui al comma 1, deve inoltrare al comune competente per territorio apposita domanda per la costruzione degli impianti igienico-sanitari, nel rispetto della disciplina urbanistica;

b) l'impianto igienico-sanitario deve essere allacciato alle reti acquedottistiche e fognarie pubbliche, ove esistenti, ovvero private, nel rispetto delle autorizzazioni e dei requisiti richiesti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 e dalle disposizioni regionali. Gli impianti di depurazione delle aree di servizio dotate di impianto di ristorazione, ovvero di officine di assistenza meccanica e dei campeggi, devono essere di capacità adeguata per ricevere e depurare, in linea con le normative vigenti, le acque raccolte negli impianti interni delle autocaravan, nelle quantità prevedibili in relazione al

numero delle piazzole di sosta per autocaravan, ed a quello dei possibili transiti, dei medesimi autoveicoli. Qualora non risulti tecnicamente ed economicamente praticabile una soluzione depurativa autonoma, è necessario prevedere impianti di ricezione a tenuta, con svuotamento periodico tramite autobotti e conferimento ad idoneo impianto di trattamento, secondo la disciplina in materia di rifiuti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 915/82 e successive modificazioni;

c) per gli impianti da realizzare nel territorio ricadente in parchi nazionali o regionali o aree naturali protette deve essere acquisita l'autorizzazione dell'ente titolare del demanio naturalistico;

d) l'area dove è installato l'impianto igienico-sanitario, è dimensionata in modo da poter consentire agevolmente lo scarico contemporaneo di almeno due autoveicoli ed è provvista di rampe di accesso e di uscita nel caso di installazione esterna ad aree di servizio o di sosta;

e) la legge regionale disciplina ulteriori caratteristiche dell'impianto.

3. La gestione e la manutenzione dell'impianto igienico-sanitario può essere affidata in concessione ad impresa specializzata o al soggetto gestore dell'area naturale protetta nel cui comprensorio ricade l'impianto.

4. Il concessionario è tenuto a rilasciare polizza fidejussoria per la copertura di qualsiasi ragionevole danno civile ed ambientale che possa essere causato dall'impianto o dai veicoli che vi accedono.

5. Per la realizzazione di impianti igienico-sanitari all'interno dei campeggi, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo, salvo diversa disciplina regionale.

6. I proprietari o gestori dei campeggi o delle aree attrezzate con gli impianti igienico-sanitari sono obbligati a fornire il servizio di scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride raccolti negli impianti interni delle autocaravan anche in transito. Le tariffe per tale servizio sono quelle liberamente determinate dai singoli operatori, che sono tenuti agli adempimenti previsti dall'articolo 1 della legge 25 agosto 1991, n. 284.

7. Ogni area dove è realizzato un impianto igienico-sanitario è indicata, a cura dell'ente gestore, dall'apposito segnale stradale (fig. II.377). Il simbolo dello stesso segnale in formato ridotto (fig. II.179) può essere impiegato in forma di inserto su segnali di indicazione.

---

(651) Articolo così sostituito dall'[art. 214, comma 1, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610](#).

**L.R. 5 aprile 2008, n. 8 <sup>(1)</sup>.****Riordino dell'organizzazione turistica regionale <sup>(2)</sup>.**

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 1° aprile 2008, n. 7, suppl. straord. 11 aprile 2008, n. 4.

(2) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 19 ottobre 2017, n. 473](#), la [Delib.C.R. 19 giugno 2019, n. 405](#), la [Delib.G.R. 28 aprile 2023, n. 190](#) e la [Delib.C.R. 26 giugno 2023, n. 198](#).

---

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

promulga la seguente legge:

---

---

## **TITOLO I**

### **Organizzazione territoriale**

#### **Capo I - Obiettivi**

##### **Art. 1**

##### *Principi e finalità.*

1. La presente legge disciplina, in attuazione dell'art. 117 della Costituzione, le funzioni della Regione in materia di Turismo, nel rispetto dei principi dello Statuto Regionale e della Legge 29 marzo 2001, n. 135 e successive modifiche ed integrazioni.

2. La Regione riconosce:

a) il ruolo strategico del turismo quale sistema per lo sviluppo integrato di vocazioni e risorse presenti nel territorio della Calabria;

b) il ruolo degli Enti Locali e delle Comunità Locali nelle loro diversificate espressioni culturali, etniche ed associative;

c) l'importanza della sostenibilità ambientale delle attività turistiche da conseguire attraverso l'applicazione degli strumenti di certificazione ambientale e i marchi di qualità territoriale;

d) la valorizzazione di ogni forma di sviluppo turistico sostenibile;

e) la promozione di analisi e studi del sistema turistico regionale e la realizzazione di sistemi informativi di supporto alla pianificazione del comparto turistico;

f) la promozione della ricerca di sistemi informativi, di documentazione e studio del fenomeno turistico;

g) la promozione di azioni di tutela del turista;

h) la promozione dell'immagine della Calabria in ambito nazionale, comunitario, internazionale;

i) l'importanza della valorizzazione turistica delle risorse ambientali, paesaggistiche e culturali della Calabria anche attraverso il sostegno a nuove e innovative forme di ricettività e servizi al turismo, nonché mediante le previsione di sistemi premiali in favore di iniziative imprenditoriali finalizzate allo sviluppo dell'offerta turistica della Regione Calabria <sup>(3)</sup>;

i-bis) la necessità della rivisitazione coordinata, nei contenuti, nel format e nell'immagine, della segnaletica turistico-culturale regionale, attraverso l'inserimento obbligatorio del marchio turistico unico della Regione Calabria, nonché delle informazioni, anche in lingua inglese <sup>(4)</sup>.

3. La Regione riconosce inoltre il diritto alla vacanza e al godimento del tempo libero di tutti i cittadini e sostiene l'insieme delle forme di turismo possibili rivolte anche alla piena valorizzazione delle risorse regionali e alla destagionalizzazione dei flussi turistici.

---

(3) Lettera così modificata dall'*art. 1, comma 1, lettera a)*, *L.R. 28 marzo 2012, n. 9*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 3* della medesima legge).

(4) Lettera aggiunta dall'*art. 1, comma 1, lettera b)*, *L.R. 28 marzo 2012, n. 9*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 3* della medesima legge).

---

## **Art. 2** *Funzioni.*

1. Oltre alle funzioni attribuite con la presente legge, la Regione, le Province e i Comuni esercitano quelle dettagliatamente disciplinate dagli *articoli 53 e seguenti della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34* e successive modifiche.

---

## **Capo II - Programmazione regionale**

### **Art. 3** *Piano di sviluppo turistico.*

1. Per l'attuazione dei principi di cui all'articolo 1, la Giunta regionale elabora il Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile con l'obiettivo di aumentare in maniera sostenibile la competitività nazionale e internazionale delle destinazioni turistiche regionali, migliorando la qualità dell'offerta e l'orientamento al mercato dei pacchetti

turistici territoriali e valorizzando gli specifici vantaggi competitivi locali, in primo luogo le risorse naturali e culturali.

2. Il Piano, che ha durata triennale e può essere aggiornato annualmente, è approvato dal Consiglio regionale entro il 30 giugno dell'anno precedente il triennio di riferimento. Il Piano mantiene la sua validità fino all'approvazione del successivo <sup>(5)</sup>.

2-bis. È prorogata di un anno la scadenza del Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile (PRSTS) 2019/2021; è rinviata, pertanto, di un anno la redazione e l'approvazione del nuovo Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile (PRSTS) 2022/2024, fermo restando l'invarianza dei criteri, dei parametri e delle indicazioni generali contenute nel Piano stesso; ai sensi dell'articolo 4, la fase attuativa per l'anno 2022 è demandata alla successiva approvazione del Piano Esecutivo Annuale d'Immagine e Promozione Turistica 2022 <sup>(6)</sup>.

3. Il Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile è articolato in Progetti ed è elaborato anche sulla base dei Piani e dei Progetti proposti dai distretti turistici regionali <sup>(7)</sup>.

4. Il Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile deve contenere:

a) la definizione della strategia di mercato e alle azioni di marketing per il posizionamento e la promozione dell'offerta turistica regionale - Piano di Marketing Turistico Regionale. In particolare il Piano di Marketing deve individuare:

- lo scenario globale della domanda turistica e del sistema distributivo;
- il posizionamento competitivo dell'offerta e dei prodotti turistici regionali nel mercato nazionale e internazionale e individuare i segmenti di domanda più promettenti;
- gli obiettivi e le strategie triennali e annuali per i segmenti di mercato e di domanda più promettenti;
- la definizione dei Progetti Prodotto, dei Progetti Comunicazione e dei Progetti Interregionali;

b) la definizione della strategia e l'individuazione delle azioni per migliorare la competitività e la sostenibilità ambientale delle destinazioni e dei prodotti turistici regionali. In particolare il Piano, a partire dall'analisi dello stato e delle tendenze in atto nell'offerta turistica regionale, deve identificare e definire:

- le aree e i prodotti regionali a maggiore attrattività turistica;
- i prodotti e i servizi turistici congrui con un'efficace integrazione delle risorse marine con quelle naturalistiche e storicoculturali proprie delle aree interne e con le altre dotazioni turistiche strategiche regionali;
- le azioni necessarie per migliorare l'accessibilità e la fruibilità delle aree delle destinazioni turistiche regionali;
- gli itinerari tematici (naturalistici, culturali, enogastronomici) che permettono ai turisti di migliorare la conoscenza del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale della Calabria;
- le azioni per la promozione dell'utilizzo a finalità ricettive, soprattutto nelle aree interne, degli edifici di pregio non utilizzati presenti nei centri storici e nei borghi rurali

anche attraverso il sostegno alla realizzazione di alberghi diffusi;

- le azioni per realizzare nuove iniziative a carattere sportivo a bassissimo impatto ambientale legate alle peculiarità della Calabria;

- gli orientamenti per finalizzare il sistema degli incentivi alle imprese turistiche prioritariamente alla realizzazione di interventi di riqualificazione e di adeguamento delle strutture ricettive per innalzare gli standard di qualità dei servizi e ampliare la stagione turistica e per la incentivazione della domanda turistica individuale;

- le azioni per il potenziamento e la qualificazione delle imprese di servizi al turismo, con priorità alle reti di imprese;

- i criteri per la realizzazione di un sistema di contabilità ambientale e per l'implementazione di strumenti di valutazione della capacità di carico, in rapporto alla valutazione di costi e benefici derivanti da interventi turistici sulle risorse naturali;

c) le modalità operative per l'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, comma n. 583 e seguenti che non hanno subito le censure della Corte Costituzionale, della [legge 23 dicembre 2005, n. 266](#) (Legge Finanziaria 2006);

d) i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie.

---

(5) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la [Delib.C.R. 19 giugno 2019, n. 405](#).

(6) Comma aggiunto dall'[art. 1, comma 1, L.R. 28 dicembre 2021, n. 40](#), a decorrere dal 30 dicembre 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 3, comma 1, della medesima legge](#)).

(7) Comma così modificato dall'[art. 9, comma 1, lettera a\), L.R. 25 gennaio 2019, n. 2](#), a decorrere dal 26 gennaio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 12, comma 1, della medesima legge](#)).

---

## **Art. 4**

### *Piano esecutivo annuale <sup>(8)</sup>.*

1. Il Piano di cui al precedente articolo 3 si attua attraverso Programmi Annuali di attuazione predisposti e approvati dalla Giunta regionale entro il 30 settembre dell'anno antecedente a quello di riferimento. I Programmi Annuali devono contenere:

a) le schede dei Progetti da avviare e previsti dal Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile;

b) il rapporto di monitoraggio e valutazione sullo stato di attuazione dei Progetti in corso di realizzazione o conclusi nell'anno precedente e previsti dal Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile.

2. La Giunta regionale invia alla competente Commissione consiliare, prima dell'approvazione, i Programmi Annuali di Attuazione per acquisirne il parere.

3. La Giunta regionale informa semestralmente la competente Commissione consiliare sullo stato di attuazione del Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile e dei



---

## Programmi Annuali di Attuazione.

---

(8) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 24 settembre 2020, n. 251](#) e la [Delib.G.R. 21 marzo 2022, n. 114](#).

---

### **Art. 5**

#### *Sistema dei finanziamenti.*

1. Per l'attuazione del Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile e dei Programmi Annuali di Attuazione, la Regione destina risorse finanziarie sia per la realizzazione dei progetti di interesse regionale sia per i progetti di interesse locale proposti nell'ambito dai distretti turistici regionali <sup>(9)</sup>.

---

(9) Comma così modificato dall'art. 9, comma 1, lettera b), L.R. 25 gennaio 2019, n. 2, a decorrere dal 26 gennaio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 12, comma 1, della medesima legge).

---

### **Art. 6**

#### *Sistema Turistico Locale <sup>(10) (11)</sup>.*

[1. Per Sistemi Turistici Locali (STL) si intendono le aggregazioni dei soggetti pubblici e privati rappresentativi che operano per lo sviluppo della filiera economica turistica, attraverso la realizzazione di iniziative di promozione e valorizzazione turistica dei territori nonché di qualificazione e innovazione dei prodotti e dei servizi turistici locali e del sistema integrato di offerta turistica. I Sistemi Turistici Locali operano nell'ambito di contesti turistici omogenei caratterizzati dall'offerta integrata di luoghi, beni culturali ed ambientali, compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locale, e dalla presenza diffusa di imprese e attività turistiche singole o associate.

2. Le Province promuovono, anche in accordo tra loro, i Sistemi Turistici Locali attraverso il coinvolgimento attivo di Comuni, Unione di Comuni, Comunità Montane, Camere di Commercio, Enti Parchi, altri Enti Locali, Associazioni di categoria di settore, nonché con altri soggetti pubblici e privati locali individuati dall'art. 1 del DPCM 13 settembre 2002.

3. La Giunta regionale riconosce i Sistemi Turistici Locali, ai sensi dell'articolo 5, comma 3 della legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo).

4. I criteri e le modalità per il cofinanziamento regionale delle iniziative di promozione e valorizzazione dei territori e delle destinazioni turistiche del Sistema Turistico Locale di appartenenza sono stabiliti dalla Giunta regionale, acquisito il parere della competente Commissione consiliare. Tra detti criteri e modalità di cofinanziamento la Giunta regionale terrà conto prioritariamente della capacità di autofinanziamento da parte dei Sistemi Turistici Locali (STL) dei progetti di valorizzazione e sviluppo turistico locale, nonché delle aree subregionali che subiscono particolari situazioni di emergenza che si riflettono sulle strutture turistico-alberghiere].

---

(10) Articolo abrogato dall'art. 9, comma 1, lettera c), L.R. 25 gennaio 2019, n. 2, a decorrere dal 26 gennaio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 12, comma 1, della medesima legge).

(11) Con *Delib.G.R. 5 febbraio 2009, n. 47* sono state approvate le linee di indirizzo per il riconoscimento dei sistemi turistici locali, ai sensi del presente articolo.

---

## **Art. 7**

### *Funzioni del Sistema Turistico Locale <sup>(12)</sup>.*

[1. Il Sistema Turistico Locale è finalizzato a:

- a) sviluppare moderne potenzialità turistiche;
- b) irrobustire la qualità dei prodotti turistici esistenti;
- c) integrare differenti tipologie e forme di turismo per valorizzarne la destagionalizzazione;
- d) realizzare interventi infrastrutturali, di riqualificazione urbana e territoriale;
- e) promuovere e sostenere l'innovazione tecnologica;
- f) favorire la crescita della professionalità degli operatori e lo sviluppo delle competenze manageriali;
- g) valorizzare il patrimonio naturalistico e dei parchi per un'elevata sostenibilità e qualità ecologica dello sviluppo turistico;
- h) incrementare e sviluppare la domanda turistica].

---

(12) Articolo abrogato dall'art. 9, comma 1, lettera c), L.R. 25 gennaio 2019, n. 2, a decorrere dal 26 gennaio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 12, comma 1, della medesima legge).

---

## **Art. 8**

### *Marchio di qualità.*

1. La Regione istituisce un Marchio di qualità regionale quale strumento di promozione che caratterizza l'impegno a realizzare, in ambito turistico, una rete di servizi pubblici e privati tra loro omogenei, coordinati, complementari e non sovrapponibili <sup>(13)</sup>.

2. La Regione di concerto con i distretti turistici regionali istituisce un numero limitato di Marchi Territoriali caratterizzanti i territori più significativi, con una chiara delimitazione rispetto al Marchio di qualità regionale <sup>(14)</sup>.

3. I criteri e le modalità per l'istituzione dei Marchi di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono stabiliti dalla Giunta regionale, acquisito il parere della competente Commissione consiliare.

(13) Vedi, al riguardo, la [Delib.G.R. 24 gennaio 2011, n. 22](#).

(14) Comma così modificato dall'[art. 9, comma 1, lettera d\), L.R. 25 gennaio 2019, n. 2](#), a decorrere dal 26 gennaio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 12, comma 1, della medesima legge](#)).

---

## **Art. 9**

### *Comitato istituzionale.*

1. È istituito il Comitato Istituzionale per le politiche turistiche, presieduto dall'Assessore regionale competente per il settore, composto da:

- a) Assessori Provinciali al Turismo;
- b) Assessori al Turismo delle Città capoluogo;
- c) Presidenti degli Enti Parco;
- d) Rappresentante di Confindustria regionale;
- e) il Rappresentante della Confcommercio e di Confesercenti;
- f) il Direttore Generale del Dipartimento Turismo;
- g) il Direttore Generale del Dipartimento Ambiente.

2. Il Comitato, oltre al compito di coordinare, raccordare, monitorare e supportare i diversi distretti turistici regionali della Regione, assicura, attraverso il supporto del Sistema Informativo di cui al successivo articolo 13, il coordinamento in ordine a <sup>(15)</sup>:

- a) valorizzazione e promozione del territorio e dei prodotti turistici;
- b) funzionalità dell'assetto organizzativo e gestionale del turismo calabrese;
- c) modalità di partecipazione alle iniziative regionali del sistema delle autonomie locali, degli operatori e delle associazioni di imprese, anche per quanto riguarda lo svolgimento di funzioni di commercializzazione.

3. La Giunta regionale approva un regolamento che ne disciplini il funzionamento <sup>(16)</sup>.

---

(16) Vedi, al riguardo, il [Reg. 9 marzo 2009, n. 3](#).

(15) Alinea così modificato dall'[art. 9, comma 1, lettera e\), L.R. 25 gennaio 2019, n. 2](#), a decorrere dal 26 gennaio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 12, comma 1, della medesima legge](#)).

---

## **Art. 10**

### *Sistema informativo turistico.*

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce presso il Dipartimento del Turismo, una struttura per la

gestione del sistema informativo turistico regionale utilizzando procedure di acquisizione, produzione, elaborazione e gestione di dati e di informazioni, finalizzati alla conoscenza del sistema turistico calabrese ed al conseguimento degli obiettivi di sviluppo del turismo. Il sistema, che deve assicurare la standardizzazione delle procedure, l'omogeneità e la diffusione delle informazioni, fa parte integrante del sistema informativo regionale.

2. La struttura di cui al comma precedente:

a) effettua analisi dei movimenti turistici con riferimento alle politiche turistiche regionali;

b) effettua studi e pubblicazioni sulle evoluzioni della struttura ricettiva e dell'apparato dei servizi e delle attività di interesse turistico;

c) verifica l'andamento delle principali variabili economiche e sociali che influenzano il fenomeno turistico;

d) elabora indici di misurazione dei risultati ottenuti dai destinatari dei finanziamenti regionali;

e) effettua, attraverso ricerche di mercato, analisi della domanda turistica dei principali mercati di affluenza del movimento turistico che interessa la regione;

f) rileva avvalendosi anche delle associazioni dei consumatori riconosciute a livello regionale o nazionale i disservizi e reclami segnalati, la loro tipologia, nonché le qualità percepite ed attese dal cliente consumatore;

g) organizza e sviluppa servizi per favorire l'incontro tra domanda e offerta individuale;

h) promuove intese con Federazioni, Associazioni e Consorzi per l'organizzazione delle attività di cui al presente articolo.

3. In fase di prima applicazione, e per consentire l'immediato avvio delle attività del sistema informativo, il Dipartimento del Turismo si avvale, anche mediante contratti di collaborazione e previa verifica comparativa dei relativi curricula secondo le norme vigenti, delle professionalità già impegnate nelle attività dell'Osservatorio del Turismo alla data del 31 dicembre 2007.

4. Le attività di cui al comma 2 sono rese al Consiglio regionale che può richiedere lo svolgimento di specifiche attività di ricerca ed elaborazione dati.

---

## **Art. 11** *Carta dei diritti del Turista.*

1. In coerenza a quanto previsto dall'articolo 4 della legge 29 marzo 2001, n. 135, la Giunta regionale redigerà apposita Carta dei Diritti del Turista che, tradotta nelle lingue più diffuse, dovrà obbligatoriamente essere esposta presso tutte le strutture ricettive, le agenzie di viaggio e gli uffici di cui al successivo articolo 17. La mancata ottemperanza a tale obbligo attiverà potere sanzionatorio da parte della Regione.

- 
2. La Carta riporterà tutte le indicazioni a tutela del turista richiamate dal citato articolo 4 della legge 29 marzo 2001, n. 135, nonché le normative regionali di settore, le informazioni concernenti gli usi, le consuetudini, le tradizioni culturali e turistiche della regione ed ogni altra informazione che abbia attinenza con la valorizzazione, la qualificazione e la riconoscibilità del Sistema Turistico Regionale.
  3. La Carta indicherà altresì il Numero Verde per le segnalazioni, informazioni e reclami.
  4. Le Camere di commercio, operanti nella regione, singolarmente o in forma associata, costituiscono le Commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese, tra imprese e utenti, inerenti la fornitura di servizi turistici.
  5. È fatta salva la facoltà degli utenti, in caso di conciliazione per la risoluzione di controversie con le imprese turistiche di avvalersi delle associazioni dei consumatori.
  6. Il Dipartimento del Turismo, a tutela del consumatore e dell'immagine turistica regionale svolgerà compiti di coordinamento, ispettivi e di controllo in relazione alla qualità ed efficienza dei servizi erogati dalle imprese turistiche nonché delle attività ed iniziative sostenute dalla Regione.
- 
- 

### **Art. 12** *Albergo diffuso.*

1. La Regione, al fine di realizzare un sistema di accoglienza e di permanenza rivolto ad una domanda interessata a soggiornare in un contesto urbano di pregio a contatto con i residenti, assume il modello dell'Albergo diffuso quale strumento di sviluppo basato sulla riqualificazione urbana, sul recupero del patrimonio edilizio esistente e teso a valorizzare la tradizione dell'ospitalità.
  2. È definito Albergo diffuso una struttura ricettiva unitaria, situata nei centri storici, le cui componenti possono essere dislocate in edifici diversi, vicini tra loro, e con servizi di bar, ristorazione, sala TV preferibilmente ubicati nello stesso stabile dov'è localizzata la reception.
  3. L'albergo diffuso può assumere un tema distintivo che ne caratterizzi la proposta ospitale.
  4. La Regione incentiva la realizzazione dell'Albergo diffuso nei centri storici.
  5. La Giunta regionale, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito regolamento <sup>(17)</sup> e previa acquisizione del parere della Commissione permanente, disciplina gli standard qualitativi e quantitativi dell'Albergo diffuso.
- 

(17) Vedi, al riguardo, il [Reg. 27 ottobre 2008, n. 4](#).

---

## **Capo III - Programmazione Provinciale**

---

**Art. 13***Programma di accoglienza del turista.*

1. La Provincia esercita funzioni di programmazione nelle attività di informazione, accoglienza, assistenza turistica e promozione delle singole località e dei prodotti tipici locali per l'ambito territoriale regionale.
  2. La Provincia, entro il 30 settembre dell'anno antecedente il periodo di riferimento predispone il programma di accoglienza del turista e lo trasmette alla Giunta regionale che lo approva entro i 60 giorni successivi e provvede alla diffusione tramite il sistema informativo turistico di cui al precedente articolo 10.
  3. Il programma di accoglienza del turista, avente validità almeno annuale, individua:
    - a) gli obiettivi relativi all'attività promozionale locale e all'istituzione degli uffici di cui al successivo articolo 14 e di tutela del consumatore anche in rapporto con le associazioni dei consumatori;
    - b) gli interventi, le attività e le iniziative a valenza turistica territoriale;
    - c) i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie.
- 

---

**Art. 14***Uffici Informazione e Accoglienza Turistica.*

1. Al fine di promuovere le diverse valenze territoriali che compongono l'offerta turistica calabrese, le Province istituiscono nell'ambito di ogni distretto turistico regionale gli uffici per l'Informazione ed Accoglienza Turistica, di seguito denominati IAT, organizzati in sedi periferiche funzionalmente dipendenti, che svolgono i compiti di seguito indicati <sup>(18)</sup>:
  - a) informazione ed accoglienza al turista, ivi compresa la prenotazione di servizi ricettivi e di intrattenimento;
  - b) raccolta e trasmissione al Sistema informativo di cui all'articolo 10 dei dati sul movimento turistico e sul patrimonio ricettivo;
  - c) vigilanza sulla qualità dell'offerta turistica e proposte ai Comuni per l'applicazione delle sanzioni;
  - d) collaborazione tecnico-organizzativa ai Comuni per la realizzazione di eventi locali a rilevanza turistica.
2. Al fine di garantire la massima apertura al pubblico dell'Informazione e Accoglienza Turistica (IAT) la Provincia può, previa apposita convenzione, gestire gli stessi in collaborazione con:
  - a) comuni;
  - b) imprese turistiche associate o loro associazioni di categoria;
  - c) associazioni Pro Loco iscritte nell'albo regionale <sup>(19)</sup>;

d) associazioni iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato aventi come finalità statutaria prevalente, anche se non esclusiva, le attività di informazione, accoglienza e assistenza turistica;

e) consorzi o altre strutture con finalità turistiche, non finanziate dalla Regione.

---

(18) Alinea così modificato dall'*art. 9, comma 1, lettera f), L.R. 25 gennaio 2019, n. 2*, a decorrere dal 26 gennaio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 12, comma 1, della medesima legge*).

(19) Lettera così modificata dall'*art. 14, comma 1, L.R. 19 novembre 2020, n. 22*, a decorrere dal 20 novembre 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 15, comma 1, della medesima legge*). Per le disposizioni transitorie, vedi quanto disposto dall'*art. 13, comma 1, della suddetta L.R. n. 22/2020*.

---

### **Art. 15**

#### *Pro-Loco* <sup>(20)</sup>.

[1. La Regione, nel quadro della valorizzazione turistica e culturale della Calabria, riconosce alle associazioni Pro-Loco ed ai loro Consorzi, basate sul volontariato, il ruolo di strumenti di base per la tutela dei valori naturali, artistici e culturali delle località ove sorgono e di promozione dell'attività turistica e culturale, che si estrinseca in <sup>(21)</sup>:

a) iniziative rivolte a favorire la valorizzazione turistica, culturale e di salvaguardia del patrimonio storico culturale, folcloristico e ambiente della località;

b) iniziative rivolte ad attrarre il movimento turistico verso la località e a migliorare le condizioni generali di soggiorno;

c) iniziative idonee a favorire, attraverso la partecipazione popolare, il raggiungimento degli obiettivi sociali del turismo;

d) attività di assistenza e informazione turistica;

e) attività ricreative e di spettacolo <sup>(22)</sup>;

f) attività di socialità civica <sup>(23)</sup>.

2. Le Province, con regolamento da approvarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, trascorsi infruttuosamente i quali il Dipartimento Turismo attiverà, previa diffida, i poteri sostitutivi con oneri a carico delle Amministrazioni inadempienti, sentita l'UNPLI, definiscono <sup>(24)</sup>:

a) le modalità e i limiti di costituzione delle Pro-Loco e dei loro Consorzi, localizzate nei territori compresi nel distretto turistico regionale, che deve avvenire per atto pubblico o privato registrato <sup>(25)</sup>;

b) lo schema-tipo di statuto che disciplina, tra l'altro, i sistemi di elezione degli organi;

c) le procedure per la iscrizione all'albo di cui al successivo articolo 16, le cause che possono determinare la cancellazione e/o la estinzione, nel qual caso il patrimonio è devoluto al Comune che li destinerà per le finalità di cui alla legge n. 383/2000 <sup>(26)</sup>;

d) le modalità per la richiesta, concessione, erogazione, rendicontazione e revoca dei contributi;

e) l'esercizio delle funzioni ispettive per la vigilanza, il controllo delle attività, anche ai fini di provvedimenti di commissariamento degli Organi nei casi di violazioni normative e contabili.

3. La Regione assicura la ripartizione delle risorse disponibili tra le Province sulla base della media dei contributi concessi alle associazioni Pro-Loco di ogni ambito provinciale nel triennio 2004 - 2006, che viene assunto quale dato storico.

4. La Regione riconosce l'unione Nazionale Pro-Loco d'Italia (UNPLI) nelle sue articolazioni e le sue attività. La Regione può sostenere l'attività dell'UNPLI concedendo contributi su progetti coerenti con le strategie Regionali e Provinciali <sup>(27)</sup>].

---

(20) Articolo abrogato dall'art. 14, comma 2, lettera a), L.R. 19 novembre 2020, n. 22, a decorrere dal 20 novembre 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 15, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie, vedi quanto disposto dall'art. 13, comma 1, della suddetta L.R. n. 22/2020.

(21) Alinea così modificato dall'art. 23, comma 1, primo alinea, L.R. 26 febbraio 2010, n. 8, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 51 della stessa legge).

(22) Lettera così modificata dall'art. 23, comma 1, secondo alinea, L.R. 26 febbraio 2010, n. 8, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 51 della stessa legge).

(23) Lettera aggiunta dall'art. 23, comma 1, terzo alinea, L.R. 26 febbraio 2010, n. 8, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 51 della stessa legge).

(24) Alinea così modificato dall'art. 23, comma 1, quarto alinea, L.R. 26 febbraio 2010, n. 8, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 51 della stessa legge).

(25) Lettera così modificata dall'art. 23, comma 1, L.R. 26 febbraio 2010, n. 8 e dall'art. 9, comma 1, lettera g), L.R. 25 gennaio 2019, n. 2, a decorrere dal 26 gennaio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 12, comma 1, della medesima legge).

(26) Lettera così modificata dall'art. 23, comma 1, sesto alinea, L.R. 26 febbraio 2010, n. 8, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 51 della stessa legge).

(27) Comma così sostituito dall'art. 23, comma 1, settimo alinea, L.R. 26 febbraio 2010, n. 8, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 51 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «4. La Regione riconosce, infine, l'Unione Nazionale Pro-Loco d'Italia (UNPLI), e le sue attività.».



---

**Art. 16***Albo provinciale* <sup>(28)</sup>.

[1. Le Associazioni Pro-Loce, riconosciute ai sensi del regolamento di cui all'articolo precedente, formano l'Albo Provinciale che, a cura delle Province, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, fermo restando che fino all'approvazione del citato regolamento valgono le norme attualmente in vigore].

---

(28) Articolo abrogato dall'art. 14, comma 2, lettera a), L.R. 19 novembre 2020, n. 22, a decorrere dal 20 novembre 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 15, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie, vedi quanto disposto dall'art. 13, comma 1, della suddetta [L.R. n. 22/2020](#).

---

**Capo IV - Produzione, Organizzazione ed intermediazione di pacchetti turistici****Art. 17***Agenzie di viaggio e turismo.*

1. Sono considerate agenzie di viaggio e turismo le imprese che svolgono l'attività di cui al successivo articolo 21.
2. Sono, altresì, considerate agenzie di viaggio le imprese esercitanti in via principale l'attività del trasporto terrestre, marittimo, aereo, quando siano situate nel territorio regionale e assumano direttamente l'organizzazione di viaggi, crociere, gite ed escursioni comprendendo prestazioni e servizi aggiuntivi rispetto a quelli strettamente necessari al trasporto.

---

**Art. 18***Attività delle agenzie.*

1. Le agenzie di viaggio e turismo esercitano attività di produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni, intermediazione nei predetti servizi o anche entrambe le attività, ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti, secondo quanto previsto dalla convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), di cui alla [legge 27 dicembre 1977, n. 1084](#), nonché dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111 "Attuazione della direttiva 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti tutto compreso".
2. In particolare rientrano nell'attività delle agenzie di viaggio e turismo:
  - a) la vendita di biglietti per qualsiasi mezzo di trasporto terrestre o di navigazione interna sia nazionale che estero, in tutte le forme d'uso;
  - b) la prenotazione di posti nelle carrozze ferroviarie e in ogni altro mezzo di trasporto;

- 
- c) la vendita di biglietti di passaggio e di cabine per conto di imprese nazionali o estere di navigazione marittima;
  - d) la vendita di biglietti di trasporto per le linee nazionali o estere di navigazione aerea;
  - e) l'organizzazione di viaggi isolati o in comitiva e di crociere, con o senza inclusione dei servizi accessori di soggiorno;
  - f) l'organizzazione di escursioni con o senza accompagnamento, per la visita della città e dei dintorni, e noleggio di autovettura;
  - g) l'esercizio delle funzioni di accompagnatore turistico da parte del titolare o del legale rappresentante purché qualificato, del direttore tecnico e dei dipendenti qualificati dell'agenzia, esercitato esclusivamente per i clienti dell'agenzia stessa;
  - h) la spedizione e il ritiro di bagagli per conto e nell'interesse dei propri clienti;
  - i) l'emissione di propri ordinativi per alberghi e vendita di buoni d'albergo emessi da organizzazioni nazionali o estere;
  - j) il rilascio e pagamento di assegni turistici e circolari per viaggiatori quali traveller's cheque, di lettere di credito emesse da istituti bancari e cambio di valute, in quanto attinenti a servizi turistici e sempre che il titolare dell'azienda abbia ottenuto le prescritte autorizzazioni;
  - k) il rilascio di polizze di assicurazione contro infortuni di viaggio, a persone o cose, per conto di imprese autorizzate;
  - l) il servizio di informazioni in materia turistica;
  - m) la diffusione gratuita di materiale turistico di propaganda e vendita di guide, orari e simili;
  - n) la fornitura di speciali prestazioni, purché di interesse turistico anche indiretto quali visti consolari sui passaporti, vendita di biglietti teatrali o per manifestazioni di pubblico interesse o convegni, simposi o lotterie;
  - o) organizzazioni di attività congressuali;
  - p) ogni altra forma di prestazione turistica a servizio dei clienti.
- 
- 

## **Art. 19**

### *Procedure per apertura.*

1. La richiesta di autorizzazione è presentata alla provincia nel cui territorio l'agenzia di viaggio e turismo intende porre la sede principale, indicando:

- a) le generalità e la cittadinanza del richiedente e, ove si tratti di società, del suo legale rappresentante;
- b) le generalità e la cittadinanza del direttore tecnico, se questi sia persona diversa dal richiedente;

- 
- c) la denominazione dell'agenzia;
  - d) l'ubicazione ove l'agenzia avrà sede;
  - e) l'attività che l'agenzia intende svolgere e il periodo d'apertura;
  - f) l'organizzazione e le attrezzature dell'impresa;
  - g) la consistenza patrimoniale dell'impresa.

2. La richiesta deve essere corredata dai seguenti documenti o relative dichiarazioni sostitutive:

a) il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato dei carichi pendenti e il certificato di cui alla [legge 19 marzo 1990, n. 55](#) e successive modifiche, di data non anteriore ai tre mesi, riguardanti il titolare ovvero il legale rappresentante e i componenti del consiglio di amministrazione della società nonché il direttore tecnico, qualora trattasi di persona diversa dal richiedente;

b) il certificato del tribunale attestante che nei confronti del titolare ovvero degli amministratori e del legale rappresentante della società non sono in corso procedure fallimentari o concorsuali;

c) il certificato d'iscrizione del direttore tecnico all'albo dei direttori tecnici, di cui all'articolo 33;

d) la copia autenticata dell'atto costitutivo del soggetto giuridico quando il richiedente non sia persona fisica.

3. L'apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie già legittimate ad operare ed aventi la sede principale in Italia non è soggetta ad autorizzazione, ma a comunicazione di inizio attività alla Provincia ove la filiale, succursale o punto vendita dell'agenzia è ubicato, nonché alla Provincia dalla quale è stata rilasciata l'autorizzazione. La comunicazione deve contenere l'indicazione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, dell'ubicazione della filiale, succursale o altro punto vendita dell'agenzia e del periodo di apertura.

---

## **Art. 20** *Autorizzazione.*

1. A seguito alla presentazione della domanda di autorizzazione la Provincia accerta che la denominazione prescelta non sia uguale o simile ad altre adottate da agenzie già operanti sul territorio nazionale, fermo restando che non può, in ogni caso, essere adottata la denominazione di comuni o regioni italiane.

2. Le agenzie di viaggio operanti in regime di affiliazione commerciale possono aggiungere alla denominazione propria dell'agenzia, attribuita in sede di rilascio dell'autorizzazione, i segni distintivi dell'affiliante con la indicazione, anche a caratteri ridotti, della dicitura "affiliato".

3. La Provincia completata l'istruttoria ne comunica il risultato al richiedente che entro il termine di centottanta giorni deve:

- 
- a) trasmettere copia della polizza assicurativa stipulata ai sensi dell'articolo 25;
  - b) trasmettere una dichiarazione che assicuri la prestazione del direttore tecnico;
  - c) produrre idonea documentazione da cui risulti la disponibilità dei locali accompagnata dal certificato di agibilità.
4. Trascorso il termine di cui al comma 3 senza che il richiedente l'autorizzazione abbia ottemperato agli adempimenti previsti, la domanda di autorizzazione decade.
5. La Provincia, a seguito dell'istruttoria di cui ai commi precedenti, rilascia l'autorizzazione all'apertura dell'agenzia. L'agenzia di viaggio e turismo deve essere aperta, entro centottanta giorni dalla data del rilascio dell'autorizzazione, decorsi inutilmente i quali, l'autorizzazione decade.
6. L'autorizzazione ha validità di un anno e si rinnova tacitamente di anno in anno.
- 

### **Art. 21**

#### *Contenuto dell'autorizzazione.*

1. L'autorizzazione deve indicare espressamente:
    - a) la denominazione e l'ubicazione dell'agenzia di viaggio;
    - b) il titolare, e nel caso di società, il legale rappresentante;
    - c) il direttore tecnico.
  2. Ogni modificazione degli elementi di cui al comma 1 relativa al titolare, alla denominazione o ragione sociale della società comporta il rilascio di una nuova autorizzazione; le altre modificazioni comportano l'aggiornamento dell'autorizzazione mediante annotazione.
  3. Nelle agenzie di viaggio deve essere esposta in modo ben visibile copia dell'autorizzazione all'esercizio e della comunicazione di inizio attività.
- 

### **Art. 22**

#### *Periodo di apertura.*

1. Le agenzie di viaggio e turismo e le loro filiali hanno periodi di apertura annuali o stagionali.
  2. Il periodo stagionale non può essere inferiore a sei mesi per anno.
-

**Art. 23***Redazione e diffusione dei programmi.*

1. I programmi concernenti l'organizzazione di viaggi, crociere, gite ed escursioni diversi dagli inserti pubblicitari di cui al successivo comma 3, diffusi da agenzie di viaggio e turismo operanti nel territorio regionale, configurano a tutti gli effetti offerta al pubblico ai sensi dell'articolo 1136 del codice civile e devono contenere indicazioni precise su:

- a) il soggetto produttore o organizzatore;
- b) le date di svolgimento;
- c) la durata complessiva e il numero dei pernottamenti;

d) le quote di partecipazione con l'indicazione del prezzo globale corrispondente a tutti i servizi forniti e dell'eventuale acconto da versare all'atto dell'iscrizione, nonché delle scadenze per il versamento del saldo;

e) la qualità e quantità dei servizi con riferimento all'albergo o altro tipo di alloggio, al numero dei pasti, ai trasporti, alle presenze di accompagnatore e guide e a quant'altro è compreso nella quota di partecipazione; in particolare, per quanto concerne i mezzi di trasporto, devono essere indicate le tipologie e le caratteristiche dei vettori e, per quanto concerne l'albergo o alloggio, devono essere indicate l'ubicazione, la categoria e la sua approvazione e classificazione dello Stato ospitante;

f) i termini per le iscrizioni e per le relative rinunce;

g) le condizioni di rimborso di quote pagate sia per rinuncia o per recesso del cliente, che per annullamento del viaggio da parte dell'agenzia o per cause di forza maggiore o per altro motivo prestabilito;

h) il periodo di validità del programma;

i) gli estremi della garanzia assicurativa di cui all'articolo 25 con l'indicazione dei rischi coperti;

j) il numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto per effettuare il viaggio e la data limite di informazione all'utente dei servizi turistici in caso di annullamento;

k) gli estremi dell'autorizzazione dell'esercizio dell'attività;

l) le misure igieniche e sanitarie richieste, nonché le informazioni di carattere generale in materia di visti e passaporti, necessari all'utente dei servizi turistici per fruire delle prestazioni turistiche previste dai programmi di viaggio;

m) la dichiarazione che il contratto è sottoposto, nonostante qualsiasi clausola contraria, alle disposizioni della convenzione internazionale di cui alla [legge 27 dicembre 1977, n. 1084](#) e del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111;

n) l'obbligo di comunicare, immediatamente per iscritto o in qualsiasi altra forma appropriata, al prestatore dei servizi nonché all'organizzatore ogni mancanza nell'esecuzione del contratto rilevata in loco dal consumatore.

2. Nei documenti di viaggio è fatto riferimento al programma di viaggio ai fini dell'accertamento dell'esatto adempimento degli impegni assunti.

3. Gli inserti pubblicitari, diffusi attraverso giornali, trasmissioni radio televisive o altro mezzo di comunicazione, non possono contenere informazioni difformi dal contenuto dei programmi autorizzati e devono raccomandare la presa di visione del programma completo presso le agenzie.

4. I programmi nella parte relativa al regolamento di partecipazione sono redatti in conformità alla convenzione internazionale di cui alla [legge 27 dicembre 1977, n. 1084](#) nonché al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111.

5. I programmi, prima della stampa e della diffusione vengono comunicati alla Provincia e di detta comunicazione si fa espresso riferimento nel programma.

---

#### **Art. 24**

##### *Commissioni arbitrali e conciliative.*

1. La Provincia promuove tramite le associazioni dei consumatori e le associazioni di categoria delle imprese di agenzie di viaggio e turismo il ricorso a commissioni arbitrali e conciliative per la soluzione di controversie fra imprese di agenzie di viaggio e loro utenti.

2. Ai fini di cui al comma 1 e in funzione del miglioramento della qualità del servizio, le agenzie di viaggio e turismo possono inserire nei programmi di viaggio e turismo la previsione delle possibilità di ricorrere a forme di conciliazione ed arbitrato, anche avvalendosi delle apposite commissioni istituite presso le Camere di commercio industria agricoltura e artigianato.

---

#### **Art. 25**

##### *Obbligo di assicurazione.*

1. Per lo svolgimento della loro attività, le agenzie di viaggio e turismo stipulano polizze assicurative, con massimale non inferiore a centomila euro e comunque congruo, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio in relazione al costo complessivo dei servizi offerti, ferme restando le disposizioni previste in materia dalla convenzione internazionale di cui alla [legge 27 dicembre 1977, n. 1084](#) e dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111 e successive modifiche ed integrazioni.

2. L'agenzia deve inviare, annualmente, alla Provincia territorialmente competente, la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento del premio.

3. La sopravvenuta mancanza di copertura assicurativa accertata in sede di esercizio delle funzioni di vigilanza, comporta l'assunzione di ordinanza di immediata chiusura dell'esercizio e la pronuncia del provvedimento di revoca della autorizzazione.

---

**Art. 26***Sospensione dell'attività.*

1. L'attività dell'agenzia di viaggio e turismo può essere sospesa per un periodo non superiore ai centottanta giorni:

a) per iniziativa del titolare quando si tratti di cause di forza maggiore e imprevedibili, mediante comunicazione alla Provincia immediatamente dopo l'evento; in tale ipotesi la sospensione può essere motivatamente prorogata, una sola volta, per altri sei mesi;

b) per iniziativa della Provincia, quando si tratti di misura cautelare o sanzionatoria.

2. In caso di sospensione di cui al comma 1 lettera a) non consentita o prolungata oltre i termini previsti, la Provincia provvede all'assunzione di ordinanza di immediata chiusura dell'esercizio e alla pronuncia del provvedimento di decadenza dell'autorizzazione.

---

**Art. 27***Cessazione dell'attività.*

1. La cessazione dell'attività può avvenire prima della scadenza del periodo stabilito per iniziativa del titolare quando si tratti di cause di forza maggiore e imprevedibili, mediante comunicazione alla Provincia o per chiusura dell'esercizio disposta dalla Provincia a seguito di revoca o decadenza dell'autorizzazione.

---

**Art. 28***Elenco provinciale delle agenzie di viaggio e turismo.*

1. Le agenzie di viaggio e turismo, autorizzate o oggetto di comunicazione di inizio attività sono iscritte d'ufficio nell'elenco delle agenzie di viaggio e turismo istituito in ciascuna Provincia.

2. Nell'elenco sono indicati la denominazione e la ragione sociale di ciascuna agenzia, le generalità e il domicilio del titolare e del direttore tecnico, nonché data e periodo di apertura; sono altresì annotati i successivi rinnovi e le eventuali sospensioni.

3. L'elenco, posto a disposizione del pubblico, è tenuto a cura di ciascuna Provincia che provvede, altresì, alle ulteriori comunicazioni previste dalla legge.

4. Le risultanze dell'elenco provinciale sono pubblicate a cura della Provincia, entro il mese di febbraio di ciascun anno, nel Bollettino Ufficiale della Regione.

---

**Art. 29***Accesso alla professione di Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo <sup>(29)</sup>.*

1. La responsabilità tecnica dell'agenzia di viaggio e turismo è affidata al direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo.

2. Il direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo svolge le seguenti funzioni:

a) sovrintende alle attività aziendali, ne cura l'organizzazione, la programmazione e la promozione, gestendo le risorse umane;

b) assolve alle funzioni di natura tecnico specialistica concernenti la produzione, l'organizzazione e l'intermediazione di viaggi e di altri prodotti turistici.

---

(29) Articolo dapprima modificato dall'art. 2, L.R. 28 marzo 2012, n. 9 e poi così sostituito dall'art. 1, comma 1, L.R. 12 gennaio 2023, n. 1, a decorrere dal 14 gennaio 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 29 Direttore tecnico. 1. La Provincia, con cadenza almeno biennale, indice l'esame per direttore tecnico. La domanda di partecipazione deve essere presentata alle Province senza alcun obbligo di residenza nel territorio regionale. I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) diploma di scuola secondaria superiore; b) esercizio di attività lavorativa con mansioni di concetto o superiori presso agenzie di viaggio e turismo per almeno tre anni, attestato dal datore di lavoro. 2. L'esercizio dell'attività lavorativa di cui al comma 1, lettera b) è ridotto a sei mesi per coloro che siano in possesso di diploma universitario in economia del turismo o titolo equipollente; nessun periodo è richiesto per chi è in possesso di attestatorelativo a corsi di specializzazione post universitaria in economia e gestione del turismo. 3. La commissione esaminatrice è così composta: a) un dirigente della Provincia con funzioni di presidente; b) un docente o esperto per ciascuna materia d'esame; c) un docente o esperto per ciascuna lingua straniera scelta dal candidato come oggetto d'esame. 4. Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente provinciale. 5. Per ogni membro effettivo e per il segretario della commissione viene nominato un membro supplente. 6. Ai componenti e al segretario della commissione esaminatrice è corrisposto e, ove spetti, il rimborso delle spese di viaggio. 7. Le prove sono finalizzate a verificare il possesso delle seguenti capacità professionali: a) la conoscenza delle tecniche di amministrazione e organizzazione delle agenzie di viaggio e turismo in relazione alle attività previste dall'articolo 18; b) la conoscenza tecnica, legislativa e geografica del settore turistico; c) la conoscenza di due tra le principali lingue estere europee.».

**Art. 30***Abilitazione e requisiti del direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo <sup>(30)</sup>.*

1. L'abilitazione all'esercizio dell'attività di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo è rilasciata dalla Regione Calabria previo accertamento del possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2 del decreto del Ministro del turismo 5 agosto 2021 (Requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo).

2. L'abilitazione di cui al comma 1 ha validità su tutto il territorio nazionale, compatibilmente con le previsioni di cui all'articolo 20 del [decreto legislativo 23](#)



*maggio 2011, n. 79* (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo).

(30) Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 1, L.R. 12 gennaio 2023, n. 1, a decorrere dal 14 gennaio 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 30. Albo provinciale dei direttori tecnici. 1. Sono iscritti all'albo provinciale dei direttori tecnici: a) coloro che hanno superato l'esame di cui all'articolo 29; b) i direttori tecnici che hanno conseguito l'abilitazione in altre province o in altre regioni e operano presso agenzie di viaggio aventi sede nella provincia; c) i cittadini di tutti gli stati membri dell'Unione europea, residenti in una provincia della Calabria, in possesso dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 4 del D.Lgs. 23 novembre 1991, n. 392; d) i direttori tecnici, residenti in una delle province della Calabria, cittadini di stati non appartenenti all'Unione europea, in possesso di titolo abilitante equiparato, in base al principio di reciprocità, a quello previsto dal presente testo unico. 2. L'albo è pubblico. Le risultanze dell'albo provinciale sono pubblicate a cura della Provincia entro il mese di febbraio di ciascun anno nel Bollettino Ufficiale della Regione.».

## Capo V - Professioni Turistiche

### Art. 31

#### *Figure delle professioni turistiche.*

1. È guida turistica chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone, nelle visite a opere d'arte, a musei, a gallerie, a scavi archeologici illustrandone le attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche e naturali.
2. È accompagnatore turistico, chi per professione, accoglie ed accompagna persone singole o gruppi di persone in viaggi sul territorio nazionale o estero, curando l'attuazione del pacchetto turistico predisposto dagli organizzatori, prestando completa assistenza ai turisti con la conoscenza della lingua degli accompagnati, fornendo elementi significativi e notizie di interesse turistico sulle zone di transito.
3. È animatore turistico chi, per professione, organizza il tempo libero di gruppi di turisti con attività ricreative, sportive, culturali.
4. [È guida naturalistico-ambientale chi esercita professionalmente l'attività di conduzione di persone nelle visite a parchi, riserve naturali, zone di pregio o tutela ambientale o siti di interesse ambientale così come individuate dalla legislazione vigente, fornendo notizie ed informazioni di interesse naturalistico, paesaggistico ed ambientale] <sup>(31)</sup>.
5. [È animatore del patrimonio e delle risorse culturali chi, per professione, promuove la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio e dei beni culturali del territorio] <sup>(32)</sup>.
6. [È promotore turistico delle risorse ambientali e culturali chi, per professione, promuove la mediazione delle risorse ambientali e culturali del territorio con le domande e i bisogni della loro fruizione] <sup>(33)</sup>.
7. [È programmatore e promotore turistico chi, per professione, progetta e promuove l'offerta turistica] <sup>(34)</sup>.

8. [La Giunta regionale, d'intesa con le Amministrazioni provinciali, con cadenza biennale definirà i titoli necessari per poter acquisire l'abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche] <sup>(35)</sup>.

(31) Comma abrogato dall'*art. 7, comma 1, lettera a), L.R. 12 dicembre 2008, n. 40*.

(32) Comma abrogato dall'*art. 7, comma 1, lettera a), L.R. 12 dicembre 2008, n. 40*.

(33) Comma abrogato dall'*art. 7, comma 1, lettera a), L.R. 12 dicembre 2008, n. 40*.

(34) Comma abrogato dall'*art. 7, comma 1, lettera a), L.R. 12 dicembre 2008, n. 40*.

(35) Comma abrogato dall'*art. 7, comma 1, lettera a), L.R. 12 dicembre 2008, n. 40*.

## **Art. 32**

### *Competenze delle Province e della Regione* <sup>(36)</sup>.

1. Le Province esercitano le funzioni relative a:

a) [indizione ed espletamento con cadenza biennale degli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche] <sup>(37)</sup>;

b) [tenuta degli elenchi delle professioni turistiche] <sup>(38)</sup>;

c) rilascio del tesserino di riconoscimento su modello fornito dalla Regione;

d) pubblicizzazione delle tariffe per le prestazioni delle professioni turistiche;

e) [promozione ed organizzazione di corsi di aggiornamento e di riqualificazione, nell'ambito dei programmi previsti dall'ordinamento della formazione professionale, anche su segnalazione delle associazioni di categoria delle professioni turistiche] <sup>(39)</sup>.

2. [L'articolazione ed il contenuto delle prove di esame, le modalità di composizione delle commissioni e di espletamento degli esami di abilitazione e le modalità di tenuta degli elenchi provinciali sono definite con un regolamento da approvarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge] <sup>(40)</sup>.

3. [Gli elenchi provinciali delle professioni turistiche sono pubblici e le risultanze sono pubblicate a cura della Provincia, entro il mese di febbraio di ciascun anno, nel Bollettino Ufficiale della Regione] <sup>(41)</sup>.

4. [Gli iscritti ad un elenco provinciale delle guide turistiche hanno diritto ad ottenere la abilitazione anche per la lingua straniera per la quale risultano abilitati in altra provincia] <sup>(42)</sup>.

5. [Il rilascio dell'autorizzazione provinciale per l'esercizio della professione turistica avente validità sull'intero territorio regionale è a cura della Provincia] <sup>(43)</sup>.

6. Il rilascio dell'abilitazione all'esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo è di competenza della Regione Calabria, in conformità all'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro del turismo 5 agosto 2021 <sup>(44)</sup>.

7. A conclusione dell'istruttoria, la Regione Calabria rilascia l'attestato di abilitazione all'esercizio della professione utilizzando un format conforme alle linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella riunione del 16 marzo 2022 <sup>(45)</sup>.

(36) Rubrica così sostituita dall'art. 3, comma 1, L.R. 12 gennaio 2023, n. 1, a decorrere dal 14 gennaio 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «Competenze delle Province.».

(37) Lettera abrogata dall'art. 7, comma 1, lettera b), L.R. 12 dicembre 2008, n. 40.

(38) Lettera abrogata dall'art. 7, comma 1, lettera b), L.R. 12 dicembre 2008, n. 40.

(39) Lettera abrogata dall'art. 7, comma 1, lettera b), L.R. 12 dicembre 2008, n. 40.

(40) Comma abrogato dall'art. 7, comma 1, lettera b), L.R. 12 dicembre 2008, n. 40.

(41) Comma abrogato dall'art. 7, comma 1, lettera b), L.R. 12 dicembre 2008, n. 40.

(42) Comma abrogato dall'art. 7, comma 1, lettera b), L.R. 12 dicembre 2008, n. 40.

(43) Comma abrogato dall'art. 7, comma 1, lettera b), L.R. 12 dicembre 2008, n. 40.

(44) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 2, L.R. 12 gennaio 2023, n. 1, a decorrere dal 14 gennaio 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della medesima legge).

(45) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 2, L.R. 12 gennaio 2023, n. 1, a decorrere dal 14 gennaio 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della medesima legge).

### **Art. 33**

#### *Abilitazione, autorizzazione e tesserino di riconoscimento* <sup>(46)</sup>.

1. I titolari di autorizzazione provinciale all'esercizio delle professioni turistiche, in particolare, le guide turistiche, le guide naturalistiche, gli accompagnatori turistici, gli animatori turistici, hanno l'obbligo di portare con sé la predetta autorizzazione e un tesserino di riconoscimento e di esibirli ad ogni controllo.

2. I titolari di abilitazione all'esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo, rilasciata dalla Regione di provenienza, hanno l'obbligo di portarla con sé e di esibirla ad ogni controllo.

(46) Articolo così sostituito dall'art. 4, comma 1, L.R. 12 gennaio 2023, n. 1, a decorrere dal 14 gennaio 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 33. L'autorizzazione provinciale e tesserino di riconoscimento. 1. I titolari di autorizzazione provinciale per l'esercizio delle professioni turistiche hanno l'obbligo di portarla con sé e di esibirla ad ogni controllo. 2. Le guide turistiche, le guide naturalistiche, gli accompagnatori turistici, gli animatori turistici e i titolari, i legali rappresentanti qualificati, i direttori

tecniche e dipendenti qualificati delle agenzie di viaggio e turismo, autorizzati a svolgere attività di accompagnatore turistico esclusivamente per i clienti dell'agenzia, nell'esercizio della loro attività devono portare in evidenza il tesserino di riconoscimento.».

---

### **Art. 34**

#### *Divieti.*

1. È fatto divieto alle guide turistiche, alle guide naturalistico-ambientali, agli accompagnatori e agli animatori turistici di svolgere nei confronti dei turisti attività commerciali o comunque estranee alla professione, anche quando queste siano esercitate con carattere di occasionalità e congiuntamente ad altre attività non incompatibili.

---

### **Art. 35**

#### *Sospensione e revoca delle autorizzazioni.*

1. L'autorizzazione provinciale può essere sospesa per un periodo non superiore a sei mesi:

a) per iniziativa del titolare quando si tratti di cause di forza maggiore e imprevedibili, mediante comunicazione fatta al Comune entro sessanta giorni dall'evento;

b) per iniziativa del Comune, sentito l'interessato, quando si tratti di misura cautelare o sanzionatoria e nel caso di violazione dei divieti di cui all'articolo 34.

2. La sospensione può essere motivatamente prorogata, una sola volta, per altri sei mesi. L'autorizzazione provinciale è revocata, in qualsiasi momento, per gravi motivi di interesse pubblico. I provvedimenti relativi alla sospensione e revoca dell'autorizzazione provinciale sono adottati dal Comune e comunicati, oltre che all'interessato, alle Province.

---

### **Art. 36**

#### *Sanzioni amministrative pecuniarie.*

1. Chiunque eserciti, anche occasionalmente, le professioni di cui all'articolo 31, senza essere in possesso della relativa autorizzazione provinciale, è soggetto a sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 4.000,00.

2. Chiunque eserciti le professioni turistiche, in possesso di una autorizzazione provinciale non debitamente rinnovata, è soggetto a sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 500,00.

- 
3. Chiunque nell'esercizio delle professioni turistiche non esibisca l'autorizzazione provinciale a un controllo o non tenga in evidenza l'apposito tesserino di riconoscimento è soggetto a sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 250,00.
  4. Chiunque applichi tariffa diversa da quella comunicata ai sensi dell'articolo 32 è soggetto a sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.
  5. Chiunque per l'espletamento dell'attività delle professioni turistiche di cui all'articolo 31 si avvalga di soggetti non muniti di autorizzazione provinciale, è soggetto a sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00, raddoppiabile in caso di recidiva.
  6. Le sanzioni sono comminate dal Comune competente e le somme introitate sono trattenute dallo stesso ente.
- 
- 

### **Art. 37**

#### *Reclami e vigilanza.*

1. I clienti delle guide turistiche, delle guide naturalisticoambientali, degli accompagnatori turistici e animatori turistici, che riscontrino irregolarità nelle prestazioni pattuite, possono presentare, entro trenta giorni dall'evento, documentato reclamo alla Provincia.
  2. La Provincia, sentito il titolare dell'autorizzazione provinciale, decide sul reclamo entro sessanta giorni.
  3. Qualora il reclamo risulti fondato, la guida, animatore o accompagnatore è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 500,00.
  4. La vigilanza sull'osservanza delle norme sulle professioni turistiche è esercitata dal Comune competente per territorio.
- 
- 

### **Art. 38**

#### *Inapplicabilità.*

1. Le disposizioni relative alle professioni turistiche non si applicano alle attività di semplice accompagnamento di visitatori per conto delle associazioni Pro-Loco svolte occasionalmente e gratuitamente da soggetti appartenenti alle Pro-Loco stesse nelle località di competenza delle medesime e con esclusione dei comuni nei quali si trovano i siti che possono essere illustrati ai visitatori solo da guide specializzate così come individuati dal [decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1995](#), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 1996, n. 49.
- 
- 

## **TITOLO II**

---

**Norme finali****Art. 39***Abrogazione di norme.*

## 1. Sono abrogate:

- a) legge regionale 31 agosto 1973, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) legge regionale 2 giugno 1980, n. 23 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) legge regionale 19 aprile 1983, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni <sup>(47)</sup>;
- d) legge regionale 28 marzo 1985, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni, ad esclusione del Titolo VIII;
- e) legge regionale 8 aprile 1988, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni;
- f) legge regionale 7 marzo 1995, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni;
- g) legge regionale 10 aprile 1995, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni.

---

(47) Lettera così modificata dall'*art. 7, comma 1, lettera c), L.R. 12 dicembre 2008, n. 40*. La modifica ha riguardato la soppressione delle parole "titolo II" indicate erroneamente dopo le parole "e successive modifiche ed integrazioni", in quanto la suddetta L.R. n. 16/1983 non è suddivisa nè in titoli nè in nessun altro modo (l'abrogazione pertanto, come confermato dalla soppressione delle suddette parole, si riferisce all'intero testo di detta legge).

---

**Art. 40***Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

**L.R. 11 luglio 1986, n. 28 <sup>(1)</sup>.****Ricezione turistica all'aria aperta.**

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 18 luglio 1986, n. 43.

**Art. 1***Oggetto della legge.*

La presente legge disciplina i campeggi, i villaggi turistici ed i villaggi - camping, in attuazione della legge 17 maggio 1983, n. 217.

Sono campeggi i complessi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, su aree recintate per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di tende o altri mezzi autonomi di pernottamento, e dei relativi mezzi di trasporto.

Non possono acquisire prenotazioni per più dell'80% della loro ricettività.

Sono villaggi turistici gli esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno, in allestimenti minimi di turisti sprovvisti di norma, di mezzi autonomi di pernottamento. Possono acquisire prenotazioni per la totalità dei posti letto in unità abitative.

Sono villaggi - camping i complessi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento, e dei relativi mezzi di trasporto e che dispongono altresì di un numero di posti letto, in allestimenti minimi, dal 15 al 35% della loro ricettività complessiva. Possono acquisire prenotazioni per la totalità dei posti letto in unità abitative e per non più dell'80% dei posti equipaggio.

L'installazione di proprietà degli ospiti allestita su un posto equipaggio o l'unità abitativa da essi occupata, costituiscono a tutti gli effetti ed ai sensi della legislazione vigente, dimora di essi, per tutto il periodo di soggiorno.

I complessi turistici di cui al presente articolo possono o devono, a seconda della categoria, disporre di servizio di ristoro, bar, spaccio di generi alimentari e generi vari, giornali, tabacchi, bazar, attrezzature sportive e ricreative ed altri servizi accessori in seguito elencati, in proporzione alla loro capacità ricettiva e riservati esclusivamente agli ospiti.

Il titolare o il gestore del complesso non può tuttavia imporre agli ospiti l'uso dei servizi e degli impianti di cui sopra.

Non é consentita la promiscuità degli esercizi di cui alla presente legge con strutture ricettive e stabilimenti balneari, disciplinati da altra normativa.

È vietato campeggiare o soggiornare a scopo turistico in tende o altri mezzi di soggiorno mobili o in allestimenti immobili fuori dai complessi ricettivi turistici all'uopo autorizzati ai sensi della presente legge, ad eccezione dei seguenti casi:

- soste di installazioni singole occasionali, che non eccedano comunque un pernottamento, purché la sosta avvenga in zone per le quali non esistono espliciti

divieti da parte delle autorità competenti;

- soste, non eccedenti un pernottamento in aree debitamente segnalate, sufficienti a contenere un massimo di dieci installazioni mobili di transito, da realizzare ad opera di Comuni non rivieraschi e privi di complessi ricettivi, a supporto del turismo itinerante ed escursionista.

10-bis. Nelle strutture ricettive stagionali all'aria aperta, durante il periodo di chiusura delle medesime, è consentita la custodia di mezzi mobili di pernottamento e di strutture destinate all'accoglienza dei turisti, installate a cura della gestione o proprie dei residenti stagionali, purché siano collocate in apposite piazzole che non possono occupare più del 30 per cento della superficie complessiva autorizzata <sup>(2)</sup>.

Tali aree devono disporre di una presa d'acqua, di un vuotatoio per wc chimici dotato di getto di lancia, di tre contenitori per rifiuti della portata di litri cento ciascuno. Tali aree sono prive di categoria di classifica.

È altresì vietato campeggiare e/o soggiornare, nonché consentire di campeggiare e/o soggiornare in aree di pertinenza o in immobili di esercizi pubblici, comunque autorizzati ad altra destinazione, nonché sugli arenili.

I complessi di cui al presente articolo devono possedere requisiti indicati negli allegati A, B, C, D, che fanno parte integrante della presente legge.

---

(2) Comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, L.R. 26 maggio 2023, n. 24, a decorrere dal 27 maggio 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 21, comma 1, della medesima legge).

---

*(giurisprudenza)*

## **Art. 2**

### *Norme urbanistiche e concessione edilizia.*

I complessi ricettivi di cui all'art. 1 della presente legge devono essere realizzati nelle aree appositamente individuate negli strumenti urbanistici comunali.

Ai fini della conservazione e della tutela del patrimonio ricettivo, in quanto rispondente alle finalità di pubblico interesse e della utilità sociale, le aree destinate agli insediamenti turistici di cui all'art. 1 della presente legge ed individuate nello strumento urbanistico, sono a tal fine vincolate per un decennio, ai sensi della legge 17 maggio 1983, n. 217.

Sono altresì sottoposti a vincolo decennale di destinazione i complessi ricettivi di cui alla presente legge, ai quali vengono altresì estesi i benefici, provvidenze ed agevolazioni previsti dalla normativa vigente per le aziende alberghiere.

Il vincolo di destinazione gravante sui complessi e sulle aree di cui al 2° e 3° comma del presente articolo, può essere rimosso, su richiesta del proprietario, solo se viene comprovata la non convenienza economico - produttiva della struttura ricettiva.

In caso di trasformazione della struttura ricettiva in altra prevista dalla presente legge o dall'art. 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, la rimozione del vincolo di



destinazione sarà contestuale al rilascio dell'autorizzazione per l'entrata in esercizio della nuova struttura ricettiva.

Le aree di cui al 2° comma del presente articolo e quelle relative a complessi per i quali é stata richiesta ed ottenuta la rimozione del vincolo, possono anche essere adibite, su richiesta del proprietario, ad uso agricolo.

Nel caso in cui insediamenti ricettivi, già autorizzati e funzionanti ai sensi della precedente legge 28 marzo 1958, n. 326, insistono su un'area dallo strumento urbanistico destinata ad uso diverso dalla ricettività produttiva turistica, i Comuni, entro duecentosettanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adottano una variante allo strumento urbanistico vigente, per destinare le aree già in uso di detti insediamenti a zone di produttività turistica per complessi ricettivi all'aria aperta.

In sede di formazione di detta variante, alle aree già in uso ed autorizzate nella licenza di esercizio dei complessi già funzionanti, possono altresì essere aggiunte aree ad esse adiacenti, nella misura massima del 20% della superficie attuale del complesso, unicamente allo scopo di consentire l'adeguamento dei complessi ai requisiti minimi previsti dalla classificazione di cui alla presente legge, con il mantenimento dei posti equipaggio e delle unità abitative già in esercizio, al fine di non sopprimere la capacità produttiva dell'azienda già autorizzata e funzionante.

In caso di inadempienza del Comune, la Giunta regionale esercita potere sostitutivo.

Entro otto giorni dalla scadenza del termine di duecentosettanta giorni stabilito per apportare la necessaria variante, il Comune provvede a trasmettere la variante adottata alla Giunta regionale che si pronunzia su di essa entro i successivi novanta giorni, trascorsi inutilmente i quali, la variante si intende approvata.

Sulla base di approvazione della suddetta variante, deve essere, da parte del Sindaco, provvisoriamente accordata conferma della autorizzazione all'esercizio, fino a quando non interverrà l'approvazione esplicita o implicita da parte della Giunta regionale.

L'allestimento dei complessi ricettivi di cui alla presente legge é subordinato al rilascio di concessione ed al pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e dei costi di costruzione.

Ai fini della determinazione del contributo di concessione, l'indice di fabbricabilità fondiaria, fatto salvo quanto specificatamente previsto dagli strumenti urbanistici già approvati all'atto dell'entrata in vigore della presente legge é determinato secondo i principi sanciti dall'articolo 6 della legge quadro 28 gennaio 1977, n. 10, determinati i criteri di valutazione dei costi di costruzione.

L'ampliamento dei complessi ricettivi di cui alla presente legge, già autorizzati e funzionanti all'atto della sua entrata in vigore, é subordinato al rilascio della concessione edilizia dell'avvenuto e relativo pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria nonché dei costi di costruzione.

I titolari di complessi ricettivi, già autorizzati e funzionanti, privi di concessione edilizia, devono adeguarsi alle norme previste dalla [legge 28 febbraio 1985, n. 47](#) e successive modificazioni sulla sanatoria delle opere di edilizia abusiva.

**Art. 3***Costruzione di nuovi complessi ricettivi all'aria aperta.*

Le domande intese ad ottenere il nullaosta per la costruzione dei complessi ricettivi di cui all'art. 1 della presente legge, devono essere redatte in carta legale e presentate al Comune competente per territorio e all'Assessorato regionale al turismo per la formulazione del parere di cui al punto 6 del presente articolo.

Nel caso in cui un costruendo complesso debba sorgere su terreno ricadente in territorio di comuni limitrofi, la prescritta domanda deve essere inoltrata al Comune nel cui territorio ricade la maggiore superficie del complesso.

I complessi ricettivi di cui alla presente legge devono sorgere in località salubri e convenientemente distanti da opifici, ospedali, case di cura, aeroporti, cimiteri, scuole e centri abitati, da valutarsi già in sede di istruttoria della domanda di cui al primo comma del presente articolo: le recinzioni devono essere realizzate con idonee schermature atte a creare una barriera ottica in corrispondenza di strade, piazze e spazi abitati in genere e tali da non consentire l'intrusione di estranei all'interno del complesso.

La domanda deve essere corredata da:

1) una relazione illustrativa con indicate:

- le complete generalità del richiedente proprietario o di chi, a titolo diverso da quello di proprietà, possa provare di avere la libera ed assoluta disponibilità del suolo;
- la massima capacità ricettiva prevista per l'impianto;
- ogni e qualsiasi altra notizia utile ad illustrare le caratteristiche del complesso;

2) la prova della libera ed assoluta disponibilità del suolo interessato all'allestimento, la cui superficie non potrà essere, comunque, inferiore a 10.000 mq.;

3) la richiesta di concessione edilizia, di eventuale nullaosta agli effetti paesaggistici, nonché di parere favorevole della Sovrintendenza alle Belle Arti ed antichità competente per territorio;

4) la seguente documentazione tecnica:

- fotocopia dello stralcio dello strumento urbanistico vigente, vidimato dall'Ufficio tecnico comunale, con indicazione delle particelle fondiari interessate;

- planimetria generale in scala idonea, e comunque non inferiore a 1:500, ad individuare la localizzazione di tutti i servizi ed allestimenti di varia natura, ivi compresi i settori nei quali ricadono i posti equipaggio e le unità abitative, la viabilità interna, i parcheggi, le recinzioni, le attrezzature sportive, i centri commerciali ed altre dotazioni di varia natura;

- elaborati esecutivi degli impianti fissi, completi di progetto dell'impianto di sedimentazione e smaltimento dei rifiuti liquidi in base alla normativa in vigore, nonché degli impianti antincendio, di erogazione dell'acqua potabile e non potabile, dell'impianto elettrico;

5) indicazione della categoria di classificazione a stelle che il complesso può conseguire, tenuto conto dei requisiti previsti e risultanti dalla domanda e dagli elaborati tecnici;

6) parere favorevole ed obbligatorio dell'Assessorato regionale al turismo, in relazione alla validità e all'opportunità della iniziativa in rapporto alle linee di sviluppo turistico previste dai programmi regionali.

I documenti di cui al secondo e terzo punto del paragrafo 4 del presente articolo devono riportare l'attestazione comunale di conformità degli elaborati allo strumento urbanistico vigente e, per il parere favorevole ai fini igienico - sanitari, devono essere visti dalla competente autorità sanitaria locale.

Il provvedimento del Comune, in relazione al nulla-osta per la costruzione di un nuovo complesso ricettivo, deve essere adottato entro e non oltre novanta giorni dalla data di presentazione della domanda e notificato all'interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

L'inizio dei lavori é subordinato al rilascio della concessione edilizia ed al pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria di cui all'art. 2 della presente legge.

Avverso il provvedimento di rigetto o in caso di silenzio rifiuto é ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.

---

#### **Art. 4**

##### *I collaudi dei nuovi complessi ricettivi all'aria aperta.*

Al totale completamento dei lavori autorizzati con le modalità di cui al precedente art. 3, il proprietario o l'intestatario della concessione edilizia deve darne comunicazione al Sindaco e richiedere ed ottenere i prescritti nullaosta rilasciati dagli Enti all'uopo preposti, ai sensi della normativa vigente ed accluderli alla richiesta di rilascio del parere di conformità delle opere eseguite al progetto approvato, da presentare al Sindaco.

---

#### **Art. 5**

##### *L'autorizzazione per l'entrata in esercizio e la gestione dei nuovi complessi ricettivi all'aria aperta.*

La domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione per l'entrata in esercizio e la relativa gestione dei complessi di cui alla presente legge, redatta in carta legale ed indirizzata al Sindaco, è corredata da:

- 1) documentazione di cui al precedente art. 4 della presente legge;
- 2) una relazione illustrativa con indicate:

- le complete generalità del proprietario, del rappresentante o del gestore, aventi i requisiti richiesti dal T.U. delle leggi di P.S. da leggi speciali in materia ed in possesso dell'iscrizione in una sezione speciale del registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426;

- l'indicazione del periodo di apertura del complesso;

- la denominazione prescelta che non potrà essere uguale, simile o comunque tale da ingenerare confusione con complessi turistici ricettivi di cui al 1° comma dell'art. 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, già autorizzati ed operanti nell'ambito del territorio regionale;

- le attestazioni di versamento delle singole tasse sulle concessioni richieste, commisurate alla categoria di classificazione indicata al punto 5 dell'art. 3 della presente legge;

- copia del regolamento con il quale viene organizzata e disciplinata la vita interna del complesso;

3) nullaosta dell'autorità sanitaria competente per territorio in relazione all'idoneità dei locali e dell'area del campeggio;

4) fotocopia della concessione edilizia e delle ricevute di versamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria.

L'autorizzazione per l'entrata in esercizio del complesso ricettivo, unitamente alle autorizzazioni comprendenti le attività commerciali interne: vendita di bevande analcoliche, alcoliche, di generi alimentari, di bazar, di servizio ristorante, tabacchi, giornali ed altre attività consentite dalle leggi vigenti, limitatamente alle persone ospitate, deve essere trasmessa all'interessato, debitamente vistata dal Sindaco.

L'autorizzazione per la vendita e la miscita di bevande superalcoliche (oltre i 21°), dovrà essere richiesta alla autorità competente con apposita domanda.

Dei provvedimenti di autorizzazione per la costruzione e l'entrata in esercizio dei complessi ricettivi di cui alla presente legge, il Comune deve darne contestuale comunicazione all'interessato, all'Assessorato regionale al turismo, ente turistico competente per territorio e all'Autorità di P.S..

Avverso il diniego per l'entrata in esercizio del complesso ricettivo, é ammesso ricorso entro sessanta giorni dalla notifica comunale all'interessato, al Tribunale Amministrativo Regionale.

L'autorizzazione all'esercizio viene automaticamente rinnovata per un anno mediante pagamento delle tasse di concessione dovute a qualsiasi titolo.

Il cambio di titolarità o di gestione, la sospensione o la cessazione dell'attività, sono preventivamente comunicati al Comune o, quando ciò non sia possibile, negli otto giorni immediatamente successivi al manifestarsi dell'evento impeditivo, con l'indicazione espressa del nuovo titolare e/o del nuovo gestore, forniti dei requisiti previsti.

La mancata comunicazione delle generalità del nuovo titolare e/o gestore, secondo le modalità di cui al comma precedente, la cessazione dell'impresa o lo scioglimento dell'ente o associazione di cui all'art. 15 della presente legge, comportano la decadenza dell'autorizzazione; questa può essere sospesa o revocata per gravi motivi di ordine pubblico.

Gli elenchi delle aziende autorizzate di cui all'art. 3 della presente legge devono essere trasmessi dai Comuni alla Giunta regionale che provvede alla loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

## Art. 6

### *La classificazione dei complessi ricettivi all'aria aperta* <sup>(3)</sup>.

I complessi ricettivi all'aria aperta di cui all'art. 1 della presente legge, in base ai requisiti complessivamente richiesti dagli allegati A e B che fanno parte integrante di essa, sono classificati, nell'interesse pubblico e ai fini di una corretta informazione, nelle seguenti categorie per ciascun tipo di struttura ricettiva:

- 1) con quattro stelle, tre stelle, due stelle, una stella, i campeggi;
- 2) con quattro stelle, tre stelle, due stelle i villaggi turistici ed i villaggi - camping.

La classificazione è obbligatoria, eccezion fatta per le aree di sosta di cui all'art. 1 della presente legge ed organizzate da Comuni non rivieraschi e privi di complessi turistici all'aria aperta.

Ai complessi turistici di cui all'art. 1 legittimamente autorizzati all'entrata in vigore della presente legge, verrà assegnata la categoria corrispondente senza tenere conto di un solo requisito per il quale l'adeguamento non è tecnicamente possibile in senso assoluto.

Il titolare del complesso, in base ai requisiti posseduti dall'azienda, che superano del 10% il punteggio relativo alla categoria richiesta, è obbligato a richiedere l'assegnazione della categoria immediatamente superiore.

All'assegnazione della categoria di classificazione provvede, su domanda del titolare dell'autorizzazione, il Comune, con deliberazione del Consiglio comunale, sulla base degli elementi dichiarati dal titolare dell'autorizzazione sull'apposito modulo stampato a cura dell'Assessorato regionale al turismo e degli ulteriori elementi conoscitivi e valutativi già acquisiti e risultanti dalla specifica istruttoria a suo tempo svolta dagli Enti all'uopo preposti per i complessi già autorizzati e funzionanti all'entrata in vigore della presente legge.

Per i nuovi complessi ricettivi di cui all'art. 1 della presente legge, la classificazione avviene, a cura dell'Amministrazione comunale, sulla base degli elementi dichiarati dal titolare dell'autorizzazione sull'apposito modulo di cui al comma precedente e sulla base degli elementi conoscitivi e valutativi già acquisiti e risultanti dalla specifica istruttoria svolta dal Comune, competente per territorio, in sede di rilascio dell'autorizzazione di cui agli artt. 3, 4, 5 della presente legge.

La classificazione ha validità per un quinquennio a partire dal 1° gennaio e le operazioni relative devono essere espletate nel semestre precedente: nel trimestre precedente il rilascio del provvedimento contenente la categoria di classificazione attribuita, il Comune può richiedere all'interessato ulteriori elementi di valutazione, al fine di accertare i dati indispensabili per l'attribuzione della classifica.

Per le nuove aziende attivate durante il quinquennio e per quelle che abbiano fatto richiesta di riclassificazione ai sensi dell'art. 9 della presente legge, essa ha validità per la frazione residua del quinquennio in corso.

Non si provvede a classifica nell'ultimo anno del quinquennio.

È fatto obbligo di esporre ben visibile all'ingresso di ciascun complesso e nell'Ufficio di Direzione, sui cartelli stradali pubblicitari, in manifesti e locandine, il segno distintivo

corrispondente al numero delle stelle assegnate e di segnarlo nelle guide turistiche specializzate italiane ed estere.

La domanda volta ad ottenere l'attribuzione della categoria deve essere presentata entro il 30 giugno ed il relativo provvedimento deve essere comunicato dal Comune al titolare dell'autorizzazione nel termine massimo del 30 novembre mediante lettera raccomandata con avviso di ricezione; contestuale comunicazione del provvedimento sarà inviata dal Comune all'A.P.T. all'uopo preposta e competente per territorio.

Avverso il provvedimento di classifica è ammesso ricorso in opposizione al Comune, entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione: su di esso il Comune decide entro trenta giorni dalla data di presentazione: in caso di inerzia del Comune, i poteri sostitutivi sono esercitati dalla Giunta regionale - Assessorato al turismo - che, sentito il Sindaco, adotta il provvedimento entro trenta giorni dalla richiesta da parte dell'interessato. La decisione è comunicata all'interessato, al Comune, all'A.P.T. e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

I provvedimenti definiti di classificazione vengono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Nel bimestre successivo al termine previsto per la classificazione quinquennale, il Presidente della Giunta regionale approva con proprio decreto l'elenco regionale degli esercizi ricettivi, distinti per tipo e categoria di classificazione, copia del quale viene trasmessa all'E.N.I.T. e all'I.S.T.A.T..

Analoga procedura viene seguita annualmente, fatta eccezione per l'ultimo anno del quinquennio, per nuove classificazioni e per revisioni di classifica e declassificazioni di cui all'art. 9 della presente legge.

---

(3) Con *L.R. 7 dicembre 2009, n. 50*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della stessa legge), sono stati approvati i nuovi requisiti minimi per la classificazione delle strutture alberghiere, come definiti nell'allegato A alla medesima legge.

---

### **Art. 7**

*Il rinnovo dell'autorizzazione dei complessi esistenti e funzionanti all'entrata in vigore della legge regionale.*

All'atto dell'entrata in vigore della presente legge, i titolari dei complessi di cui all'art. 1, già autorizzati e funzionanti, rinnovano l'autorizzazione all'esercizio per gli anni successivi mediante il pagamento, entro il 31 dicembre, delle tasse di concessione dovute e/o mediante la vidimazione dell'autorizzazione all'esercizio ed il pagamento delle tasse di concessione e comunque con le modalità seguite per gli anni precedenti, eccezion fatta per i complessi di cui all'ultimo comma del successivo art. 8.

---

### **Art. 8**

*La classificazione dei complessi esistenti ed autorizzati all'entrata in vigore della legge regionale.*

Entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, i titolari dei complessi di cui all'art. 1, già autorizzati e funzionanti, sono tenuti a presentare al Comune domanda in carta legale, volta ad ottenere l'attribuzione della categoria di classificazione in base ai requisiti dei complessi di cui agli allegati facenti parte integrante della presente legge.

Alla domanda dovranno essere allegati il modulo di cui al precedente articolo 6, contenente le dichiarazioni relative al complesso, rilasciate dal titolare dello stesso e firmate sotto la sua personale responsabilità, nonché ogni documentazione recante ulteriori elementi conoscitivi e valutativi già acquisiti e risultanti dalla specifica istruttoria a suo tempo svolta dagli Enti all'uopo preposti, anteriormente alla entrata in vigore della presente legge.

Nel caso in cui complessi già autorizzati e funzionanti all'entrata in vigore della presente legge non raggiungono il 75% dei requisiti obbligatori previsti per la categoria richiesta, il rinnovo dell'autorizzazione avviene limitatamente all'anno successivo e per altri due anni entro i quali dovranno concludersi gli interventi necessari ad ottenere l'adeguamento dei complessi ai requisiti minimi per la categoria richiesta, pena la decadenza e la revoca dell'autorizzazione o l'attribuzione di categoria inferiore.

---

## **Art. 9**

### *La classificazione periodica dei complessi ricettivi all'aria aperta.*

La classificazione periodica dei complessi avviene ogni cinque anni, a partire dall'anno di entrata in vigore della presente legge.

A tale scopo, il titolare o gestore fa pervenire al Comune entro il semestre precedente quello di scadenza, la documentazione dei requisiti posseduti ai fini della classificazione.

La revisione anticipata della classificazione per singoli complessi, salvo che nell'ultimo anno del quinquennio, è adottata, per iniziativa di parte, quando si verifichi un mutamento dei requisiti posseduti, tali da legittimare la richiesta di passaggio ad una superiore categoria di classifica.

La nuova categoria di classificazione opera dall'anno solare successivo a quello di adozione del provvedimento e fino alla scadenza del quinquennio in corso.

La revisione anticipata della classificazione per singoli complessi, anche nell'ultimo anno del quinquennio, può essere adottata, d'ufficio, quando si verifichi un mutamento dei requisiti posseduti, tali da legittimare l'assegnazione di una categoria di classifica inferiore a quella precedentemente posseduta.

Nel caso in cui il titolare di un'azienda di cui all'art. 1 della presente legge, per conseguire una classifica superiore, abbia necessità di acquisire nuove aree, ferma restando la capacità ricettiva massima del complesso, può chiedere al Comune l'inclusione delle aree necessarie nella misura massima del 20% della superficie complessiva già in uso.

Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle aree individuate negli strumenti urbanistici già approvati all'atto dell'entrata in vigore della presente legge e

destinate a zone di produttività turistica.

Ove invece tali aree insistono su zone con diversa destinazione d'uso da quella turistico - ricettiva, i Comuni devono provvedere mediante adozione di variante, ai sensi di quanto stabilito all'art. 2 della presente legge.

---

### **Art. 10**

#### *La gestione dei complessi ricettivi all'aria aperta.*

Per l'esercizio di un complesso ricettivo all'aria aperta di cui al presente articolo, è nominato un gestore, che può essere il titolare o persona diversa. Quando è persona diversa, il gestore agisce in nome e per conto del titolare.

Anche il nominativo del gestore è riportato nell'autorizzazione, qualora sia diverso dal titolare.

Per i complessi ricettivi all'aria aperta di cui alla presente legge gestiti da Associazioni senza scopo di lucro, a parziale deroga di quanto previsto nei successivi comma, è obbligo del titolare di essere iscritto o di designare un gestore iscritto al registro, di cui alla legge 11 giugno 1970, n. 426, è sostituito dalla designazione del responsabile della Associazione o dal responsabile del complesso, che rispettivamente assumono gli stessi obblighi del titolare o del gestore.

Per l'esercizio dell'impresa il gestore deve essere iscritto in una sezione speciale del registro istituito ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426.

Il gestore è responsabile, relativamente al complesso ricettivo, dell'osservanza della presente legge e di ogni altra norma prescritta dalla legislazione vigente, della buona conduzione del complesso, della esatta compilazione e trasmissione agli organi interessati di tutti i dati statistici richiesti o, comunque, previsti dalle leggi vigenti.

Il gestore avente titolo all'ottenimento delle autorizzazioni per l'entrata in esercizio o per il rinnovo delle medesime, deve allegare a tutte le singole domande l'atto di assenso del proprietario titolare del complesso.

Le domande di autorizzazione devono essere presentate alle autorità competenti dal titolare che gestisce direttamente il complesso o dal suo rappresentante legale o dal gestore esercente una o più attività commerciali interne ovvero dal gestore dell'intero complesso.

Il titolare dell'autorizzazione all'esercizio deve essere assicurato per il rischio della responsabilità civile nei confronti di terzi, ivi compresi i clienti e loro familiari ed ospiti con essi soggiornanti, tanto per i danni alle persone che per i danni alle cose secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Copia della polizza assicurativa deve essere trasmessa al Comune, unitamente alle tariffe di cui all'art. 13 della presente legge.

La polizza assicurativa deve essere esibita dal titolare dell'autorizzazione su richiesta degli organi preposti al controllo e alla vigilanza sui complessi e/o degli ospiti.

Il titolare dell'autorizzazione all'esercizio deve, a sua cura e giudizio, compilare il regolamento con il quale viene organizzata e disciplinata la vita interna del complesso,



in relazione anche alle modalità di accesso per i visitatori, ove ammessi. È obbligato altresì a trasmetterne ogni anno copia al Questore, all'Assessorato regionale al turismo, all'ente turistico all'uopo preposto e competente per territorio.

Il titolare dell'autorizzazione, per tutto il periodo di apertura, deve assicurare la custodia del complesso, curandone la continuità.

Ai fini statistici, gli è fatto obbligo di compilare e presentare gli appositi modelli I.S.T.A.T..

---

### **Art. 11**

#### *I periodi di apertura dei complessi ricettivi all'aria aperta.*

I complessi ricettivi all'aria aperta di cui alla presente legge, assumono la denominazione aggiuntiva «A» (annuale), quando sono aperti per l'intero arco dell'anno o per la doppia stagione estivo - invernale e funzionanti in tutti i loro servizi ed esercizi interni come da autorizzazione.

È consentita, comunque, a scelta del gestore, la chiusura temporanea dell'esercizio per un periodo complessivo non superiore a quattro mesi all'anno, purché opportunamente segnalata nelle insegne del complesso e nelle guide specializzate italiane ed estere.

La sospensione dell'esercizio per un periodo superiore, fino ad un massimo di sei mesi è ammessa per fondate ragioni, è soggetta ad autorizzazione del Sindaco ed è comunque prorogabile una sola volta per i restanti sei mesi successivi e sempre per fondati motivi di forza maggiore.

Il periodo di apertura dei complessi stagionali non potrà essere inferiore a tre mesi durante i quali tutti i servizi e gli esercizi interni dovranno essere efficienti e funzionanti in tutte le loro parti.

Le date di apertura e di chiusura dovranno essere dichiarate all'atto del rinnovo delle autorizzazioni e della denuncia delle tariffe e comunicate, insieme al regolamento alle guide turistiche specializzate italiane ed estere, all'ente turistico all'uopo preposto e competente per territorio, al Comune.

---

### **Art. 12**

#### *La registrazione e la notifica delle persone alloggiate.*

All'arrivo dell'equipaggio, il titolare di un complesso di cui alla presente legge ha l'obbligo di richiedere e trattenere, per la prescritta registrazione, un documento d'identità personale per ogni persona ospitata ed accertarsi che il capo equipaggio abbia preso visione del regolamento interno.

Per la notifica delle persone alloggiate, l'esercente deve compilare una scheda a ricalco in tre copie, due delle quali da recapitare all'autorità di Pubblica Sicurezza rispettivamente all'arrivo dell'ospite e alla sua partenza.

Salvo quanto disposto dalla legge per i complessi situati in località isolate, le schede di notifica di cui al precedente comma, devono essere recapitate giornalmente.

Non possono ospitarsi persone prive di documenti di identificazione.

Le terze copie delle schede, che sostituiscono il registro previsto dall'articolo 109, terzo comma del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza devono essere conservate per un triennio presso l'esercizio ed essere numerate progressivamente.

---

### **Art. 13**

#### *Le tariffe nei complessi ricettivi all'aria aperta.*

I titolari dei complessi ricettivi all'aria aperta, sono obbligati a trasmettere, entro il 31 luglio di ogni anno, le tariffe comprensive di I.V.A. e dell'imposta di soggiorno, nei Comuni in cui è dovuta, che intendono applicare, per l'anno successivo, per l'uso di ciascun allestimento o attrezzatura di cui il complesso è dotato, con l'indicazione dei periodi di bassa ed alta stagione e/o della media stagione, individuati sulla base dei propri liberi criteri di gestione.

I periodi di cui al precedente comma devono essere riportati sulle guide specializzate italiane ed estere.

Le tariffe e le indicazioni di cui al 1° comma del presente articolo devono essere riportate su apposito modulo, stampato a cura dell'Assessorato al turismo della Regione, in quadruplica copia, da inviare al Comune, all'Assessorato regionale al turismo, all'A.P.T. competente per territorio e da trattenere presso l'esercizio.

I titolari dei complessi di nuova apertura presentano la dichiarazione delle tariffe sul modulo di cui al 2° comma del presente articolo, entro dieci giorni dal ricevimento della autorizzazione all'entrata in esercizio.

Le tariffe di cui ai commi precedenti, sono uniformate come di seguito:

1) «tariffa persona per notte» (P/L), quando sia indifferenziata l'età e, in caso diverso: «tariffa adulti per notte» e «tariffa bambini fino a 5 anni per notte»;

2) tariffa posto equipaggio per notte (P.L./N); tariffa unità abitativa per notte (U.A./N); tariffa posto (P.A.);

3) termine orario di scatto giornaliero delle tariffe soggiorno.

Le tariffe di cui al punto 2) possono essere differenziate in seno alla stessa azienda in base ai requisiti e dotazioni dei P.L. e delle U.A. e non possono essere comprensive delle tariffe di cui al punto 1).

I costi di energia elettrica prelevata dal singolo equipaggio sono conteggiati sotto la voce «contributo giornaliero per rimborso spese consumo luce» e sono commisurate alla potenza impegnata.

Le tariffe dichiarate, rapportate alla categoria assegnata al complesso, sono a regime concordato, ai sensi della legge 17 maggio 1983, n. 217.

L'oscillazione fra il tetto massimo ed il tetto minimo all'interno di una medesima categoria, è fissata in una percentuale del 10%; con la medesima percentuale sono differenziati il tetto massimo di una categoria col tetto minimo della categoria immediatamente superiore.

Le tariffe riportate nell'apposito modulo, recanti il visto del Comune, devono essere esposte presso l'Ufficio di Direzione del complesso.

---

#### **Art. 14**

##### *Obbligo di esposizione al pubblico.*

È fatto obbligo al titolare del complesso esporre all'ingresso un emblema o insegna recante la denominazione, il tipo di struttura ricettiva e la categoria di classificazione simboleggiata dal numero di stelle assegnate.

All'interno dell'Ufficio di Direzione saranno esposti:

- il segno distintivo della categoria di classificazione attribuita;
- l'autorizzazione all'esercizio con l'indicazione della capacità ricettiva massima del complesso e dei settori comprendenti i posti di equipaggio e le unità abitative, in genere contraddistinti da nomi di fantasia o da lettere alfabetiche;
- le tariffe per la stagione in corso, vistate dal Comune e l'indicazione del termine di cui al punto 3) dell'art. 13 della presente legge;
- le date di apertura e chiusura del complesso e l'indicazione dei periodi di bassa, alta e/o media stagione;
- l'avviso concernente la possibilità di prendere visione della polizza di assicurazione di cui all'art. 10 della presente legge;
- il regolamento interno del complesso.

---

#### **Art. 15**

##### *I campeggi mobili.*

Campeggi mobili organizzati per scopi sociali, culturali, religiosi e sportivi, da Enti o Associazioni senza scopo di lucro operanti a livello nazionale, in occasione di manifestazioni e raduni, della durata di tempo non superiore a quindici giorni sono consentiti, previa autorizzazione del Sindaco, solamente in aree pubbliche o private, convenientemente lontane dalle strutture ricettive disciplinate dalla presente legge, che non superino in estensione i cinquemila metri quadrati, dove siano assicurati il comodo accesso per automezzi, i servizi generali indispensabili per garantire il rispetto delle norme igienico - sanitarie e la salvaguardia della pubblica salute, e comunque tutte quelle altre prescrizioni contenute nell'autorizzazione del Sindaco.

Se il campeggio mobile è organizzato su un'area privata, è necessario allegare alla domanda rivolta al Sindaco l'atto di assenso del proprietario.

I citati Enti o Associazioni devono nominare un rappresentante in loco, dando notizia a mezzo lettera raccomandata della loro iniziativa e dell'avvenuta nomina all'autorità di Pubblica Sicurezza e al Sindaco.

Devono inoltre precisare il periodo di soggiorno, restando in ogni caso salvo il rispetto dei provvedimenti di competenza delle autorità sanitarie e di Pubblica Sicurezza.

I campeggi mobili di cui al presente articolo non costituiscono complessi ricettivi all'aria aperta ai sensi della presente legge.

---

---

### **Art. 16**

#### *Controllo e vigilanza sui complessi ricettivi all'aria aperta.*

Il controllo e la vigilanza dei complessi ricettivi di cui alla presente legge, ai fini dell'applicazione delle disposizioni in essa contenute, spetta al Comune ed alla Regione che lo può esercitare anche attraverso l'A.P.T. all'uopo preposto.

Restando ferme le competenze dell'autorità di Pubblica Sicurezza e dell'autorità sanitaria, delle Capitanerie di porto e del Corpo delle guardie forestali.

---

---

*(giurisprudenza)*

### **Art. 17**

#### *Complessi ricettivi all'aria aperta senza autorizzazione.*

Ai sensi dell'[art. 60 lett. c\) del D.P.R. n. 616 del 1977](#), gli esistenti complessi ricettivi all'aria aperta che esercitano di fatto, senza autorizzazione, o con autorizzazione provvisoria, l'attività, in violazione degli articoli 2, 3, 4 e 5 della presente legge, dovranno cessare la loro attività entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ove non provvedono alla loro regolarizzazione.

---

---

### **Art. 18**

#### *Disciplina transitoria dei periodi.*

Le indicazioni sulla data e le prescrizioni sulla durata dei periodi d'apertura dei complessi ricettivi all'aria aperta non annuali, di cui al comma quarto e quindi dell'art. 11 della presente legge, entrano in vigore a partire dalla data dello stabilito termine di apertura, successivamente alla entrata in vigore della presente legge.

## **Art. 19**

### *Le sanzioni.*

Il titolare che attribuisce al proprio complesso con scritti, stampati, ovvero pubblicamente con qualsiasi altro mezzo, una attrezzatura non conforme a quella esistente, una classifica o una denominazione diversa da quella approvata è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a tre milioni.

In caso di recidiva, il Sindaco dispone la revoca della autorizzazione.

Chiunque allestisca dopo l'entrata in vigore della presente legge uno dei complessi indicati all'art. 1 sprovvisto dalla relativa autorizzazione, è soggetto, in solido con il proprietario del terreno, qualora sia persona diversa, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire dieci milioni e alla immediata chiusura del complesso ricettivo.

La violazione del disposto di cui al penultimo comma dell'art. 1 comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma di lire cinquanta mila per ogni pernottamento, da corrispondersi sia da parte del proprietario dell'installazione che da parte del titolare del pubblico esercizio autorizzato ad altra destinazione e che consente il pernottamento.

L'esercizio non autorizzato di campeggio previsto dallo art. 15 della presente legge, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire diecimila a lire cinquanta mila per ogni persona ospitata e la immediata chiusura del campeggio.

Nei complessi di cui all'art. 1 della presente legge, la applicazione di tariffe superiori a quelle denunciate e approvate comporta la sanzione del pagamento di una somma da mille a cinquemila, da moltiplicarsi per la capacità ricettiva autorizzata del complesso. Nel caso di recidiva, potrà essere disposta la sospensione dell'autorizzazione.

Nell'ipotesi di superamento della prevista capacità ricettiva massima, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire quattromila fino a lire ventimila per ogni persona ospitata in eccedenza.

La mancata esposizione al pubblico dell'autorizzazione dei dati e delle tariffe di cui all'art. 14 della presente legge, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire cinquecentomila.

Il titolare dell'autorizzazione che non stipuli contratto di assicurazione per i rischi da responsabilità civile nei confronti dei clienti, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire cinquecentomila a due milioni.

Le violazioni delle norme in materia di classificazione comporta la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a tre milioni.

Chiunque consente l'utilizzazione di un proprio complesso immobiliare, attribuendogli la qualificazione di azienda ricettiva di cui alla presente legge e pubblicizzandolo in qualsiasi forma come tale, in violazione alle norme della presente legge, è soggetto all'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa di lire cinquemilioni.

Per ogni altra violazione della presente legge, è comminata una sanzione amministrativa da lire cinquanta mila a lire cinquecentomila.

In ogni caso il Sindaco può procedere alla sospensione temporanea dell'autorizzazione qualora, a seguito di diffida, non venga ottemperato entro un mese, al ripristino delle condizioni autorizzative: nei casi di carenze più gravi e reiterate e nell'ipotesi prevista dall'art. 100, secondo comma, del T.U. delle leggi di P.S. approvato con [regio decreto 18 giugno 1931, n. 773](#), alla revoca dell'autorizzazione.

Le somme dovute per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo, sono riscosse e introitate dalle Amministrazioni comunali competenti per territorio.

Allegato A <sup>(4)</sup>

## Norme generali

1) In rapporto ai requisiti strutturali e ambientali, alla qualità e quantità delle attrezzature e dei servizi offerti ed alla qualificazione degli addetti, tenendo conto della presenza e della quantità di attrezzature ricreative, culturali e sportive, i complessi ricettivi all'aria aperta, di cui all'art. 1 della presente legge, vengono classificati in categorie rappresentate con simbologia a stelle.

La simbologia della classificazione conseguita deve essere abbinata alla ditta o ragione sociale e riportata su tutti i documenti, su tutta la pubblicità, sui cartelloni, insegne e tabelle.

### 2) I campeggi (Camping)

Sono classificati in quattro categorie così individuate: una stella, due stelle, tre stelle, quattro stelle. I campeggi di una stella possono disporre di non più di trenta Posti Equipaggio (P.E.) e relativi equipaggi ma non possono disporre di Unità Abitative (U.A.).

Nel passaggio dalla vecchia alla nuova normativa ed al fine di attuare il pieno recupero delle strutture esistenti e regolarmente funzionanti all'entrata in vigore della presente legge e nello spirito della legge quadro, limitatamente al primo quinquennio di applicazione, è consentito, eccezionalmente, ridurre di un sesto la superficie di cui al paragrafo 10).

Il campeggio più semplice sarà contraddistinto con una stella, mentre il più confortevole, completo, rifinito ed attrezzato sarà identificato con quattro stelle.

Possono disporre di una ricettività, in U.A. (Unità Abitative), fino al 15 per cento della ricettività massima consentita (C.R.L.). Le caratteristiche delle U.A. non contribuiscono alla determinazione della classificazione.

### 3) Villaggi turistici

Sono classificati con due stelle, tre stelle, e quattro stelle con gli stessi criteri di valutazione del comma precedente.

Sono composti da U.A. (Unità Abitative) unifamiliari realizzate con materiali e sistemi diversi, di piccole e medie dimensioni, atte ad ospitare, in uno o più ambienti,

equipaggi composti da un massimo di otto persone in misura non superiore a 4 persone per ambiente.

Possono essere dotati di cucina o di angolo - cottura interno e di bagno interno o esterno.

Possono fornire il servizio di biancheria ed essere dotati di stoviglie, sedie, tavolo e quanto altro necessario per il soggiorno prolungato.

La superficie delle U.A. non può essere inferiore a mq. per persona.

La superficie coperta degli spazi esterni adibiti a bagno o angolo - cottura e pranzo, fa parte della superficie complessiva della U.A.

La consistenza media dell'equipaggio - tipo è convenzionalmente stabilita in quattro persone per U.A.

La superficie lorda della U.A., comprendente la medesima più gli eventuali servizi riservati esterni, il posto auto e le aree di pertinenza dirette ed indirette, è convenzionalmente equiparata alle superfici lorde dei Posti Equipaggio (P.A.) a parità di classificazione.

Ai fini della presente legge, le U.A. vengono così denominate:

a) Tukul, gusci, capanni, tende, caravan. Le prime tre sono allestimenti minimi mobili od immobili per destinazione, realizzati con materiali legnosi o plastici, laterizi o canne, possono essere dotati di una semplice attrezzatura da cucina.

b) Bungalows, monocali, bi-locali, e tri-locali. Sono allestimenti mobili ed immobili, di dimensioni minime realizzati in muratura, legno o plastica. Possono disporre di bagno e di cucina o angolo di cottura interno od esterno coperto, con la dotazione di stoviglie, biancheria e quanto necessario per un soggiorno prolungato.

Qualora una parte o tutte le U.A. fossero sprovviste di servizio igienico riservato, dovranno essere previsti servizi centralizzati, con lo stesso rapporto numerico del campeggio di pari categoria.

#### 4) I villaggi - camping

Sono complessi classificati con due stelle, tre stelle e quattro stelle con gli stessi criteri di valutazione dei villaggi turistici e dei campeggi.

Sono dotati di una ricettività, in Unità Abitative (U.A.), compresa fra il 15 per cento ed il 35 per cento della capacità ricettiva massima del Complesso (C.R.M.).

#### 5) Le unità abitative (U.A.)

Sono installazioni ricettive fisse realizzate con materiali diversi nelle forme previste dai commi ed articoli precedenti.

#### 6) Posto equipaggiato (P.E.)

Si intende per posto equipaggio, la superficie lorda mediamente a disposizione di ciascun equipaggio con la propria installazione mobile, le proprie attrezzature ed il proprio mezzo di trasporto. La superficie netta idealmente a disposizione di ogni ospite non deve essere inferiore a 10 mq. previsti per i campeggi a una stella; a 13 mq. per i

campeggi a due stelle; a 16 mq. per i campeggi a tre stelle; a 19 mq. per i campeggi a 4 stelle.

#### 7) Superficie lorda del posto equipaggio e della unità abitativa

È la quota ideale e media di superficie spettante ad ogni equipaggio soggiornante in P.E. o in U.A.

Si ottiene dividendo la superficie recintata ed autorizzata su cui insiste il complesso ricettivo all'aria aperta per il numero di P.L. previsti. È convenzionalmente fissata in mq. 70 per i complessi ad una stella; mq. 90 per i complessi a due stelle; mq. 110 per i complessi a tre stelle; mq. 130 per i complessi a quattro stelle.

#### 8) Superficie totale del complesso ricettivo all'aria aperta

È l'area effettivamente recintata su cui insiste il complesso ricettivo all'aria aperta con tutti i fabbricati adibiti a servizi igienici, attività commerciali interne, abitazioni, magazzini, attrezzature, aree comuni, strade e settori su cui ricadono i P.E., i parcheggi e le U.A.

La superficie totale del complesso ricettivo all'aria aperta, è quella risultante dalle planimetrie allegate alle domande di autorizzazione già regolarmente ottenute in virtù della L. 21 marzo 1958, n. 326 (per i complessi già esistenti e funzionanti all'entrata in vigore della presente legge), o da ottenere successivamente all'emanazione della presente legge regionale.

#### 9) Settore del complesso ricettivo all'aria aperta

È una delle porzioni, all'interno dell'area recintata del complesso, su cui ricadono le U.A. e/o i P.E.

Devono essere contraddistinte con lettere alfabetiche o nomi di fantasia risultanti sulle planimetrie.

#### 10) Superficie netta pro-capite (S.N.P.)

È la superficie media idealmente a disposizione di ogni ospite in P.E., al netto delle aree comuni e delle aree occupate dalle U.A., dagli esercizi commerciali interni, dai servizi igienici e dalle strade di accesso.

#### 11) Capacità ricettiva massima del complesso ricettivo all'aria aperta

Si ottiene moltiplicando il numero dei Posti Equipaggio (P.E.) per il numero di componenti l'equipaggio tipo, convenzionalmente determinato in quattro persone.

Nel caso che tale calcolo evidenzia l'insufficienza di uno o più dei rapporti impianti - attrezzature - utenti, previsti per la categoria di classifica richiesta, la capacità ricettiva viene proporzionalmente e provvisoriamente ridotta (per l'anno in corso), assumendo la denominazione «Capacità Ricettiva Effettiva» (C.R.E.).

Nei rinnovi annuali (o nelle riclassificazioni periodiche) i Comuni dovranno aggiornare la Capacità Ricettiva Effettiva, incrementandola proporzionalmente all'aggiornamento ed alla realizzazione dei servizi mancanti, di cui al comma precedente fino al raggiungimento della Capacità Ricettiva massima già autorizzata e da conseguire sia nei P.E. che nelle U.A.

#### 12) Capacità ricettiva effettiva (C.R.E.)



Corrisponde al numero di persone effettivamente ospitabili in base al numero dei gabinetti. La C.R.E. può variare, di anno in anno, mediante l'aumento dei servizi igienici mancanti e nel limite massimo della C.R.M. già autorizzata.

### 13) Posto auto (P.A.)

È lo spazio occorrente per lo stanziamento di una autovettura ed alla relativa manovra.

Il P.A. viene convenzionalmente e mediamente determinato in mq. 20 detraibili dal P.E. qualora esistano corrispondenti P.A. in parcheggi predisposti all'interno del complesso.

### 14) Equipaggio

Si intende, per equipaggio, l'insieme omogeneo di persone, parenti e non, che viaggino insieme con comune/i mezzo/i di trasporto e che soggiornino di norma, in una unica installazione e/o, comunque, in un unico «Posto Equipaggio» o «Unità Abitativa». Per convenzione, la consistenza numerica media di un equipaggio viene identificata in 4 persone.

### 15) Aree comuni

Si intende, per Aree Comuni, la somma di tutti gli spazi non occupati da attrezzature ed opere varie che ne impediscano la fruibilità gratuita presente o futura, da parte dei soli ospiti del complesso.

Possono essere parzialmente utilizzate per la realizzazione di zone verdi, macchie, aiuole o attrezzature ed impianti ricreativi o sportivi.

### 16) Requisiti e obbligatori (punteggi minimi da conseguire)

Il punteggio da conseguire si ottiene sommando tutti i punti relativi ai requisiti obbligati elencati nelle tabelle B e C.

Campeggi *	= punti 30
Campeggi **	= punti 58
Campeggi ***	= punti 91
Campeggi ****	= punti 124

### 17) Requisiti minimi fungibili (punteggi minimi da conseguire)

I seguenti punteggi sono necessari ai fini della classifica. Si ottengono sommando i punti relativi ai requisiti non obbligatori (fungibili) delle tabelle B e C.

Campeggi *	= punti 20
Campeggi **	= punti 40
Campeggi ***	= punti 60
Campeggi ****	= punti 80

### 18) Classificazione dei campeggi

Il punteggio da conseguire per l'attribuzione della classifica si ottiene sommando i punteggi minimi ottenuti dai requisiti obbligati e dai requisiti fungibili relativi al livello di classificazione da conseguire e risultanti dai precedenti paragrafi 16) e 17):

Campeggi *	= punti 50
Campeggi **	= punti 98
Campeggi ***	= punti 151
Campeggi ****	= punti 204

### 19) Requisiti minimi obbligati e fungibili per villaggi turistici

Il punteggio da conseguire per l'attribuzione della classifica si ottiene sommando i punti ricavati dalla somma dei requisiti minimi obbligatori con i requisiti minimi fungibili delle tabelle B (ad esclusione dei requisiti di cui al paragrafo 1.07 lettera b), c (ad esclusione dei paragrafi 2.06, 2.07 e 208) e d con i criteri seguenti:

Requisiti obbligati fungibili			Requisiti totali
Campeggi ** tabelle B e C	= 48 punti	33 punti	81
Campeggi *** tabelle B e C	= 62 punti	49 punti	111
Campeggi **** tabelle B e C	= 87 punti	65 punti	152
Villaggi ** (tabella B)	= 20 punti	30 punti	50
Villaggi *** (tabella B)	= 35 punti	50 punti	85
Villaggi **** (tabella B)	= 60 punti	80 punti	140

## 20) Classificazione dei villaggi turistici e dei villaggi - camping

Villaggi e villaggi - camping **	= punti 131
Villaggi e villaggi - camping ***	= punti 196
Villaggi e villaggi - camping ****	= punti 292

(4) Con *L.R. 7 dicembre 2009, n. 50*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della stessa legge), sono stati approvati i nuovi requisiti minimi per la classificazione delle strutture alberghiere, come definiti nell'allegato A alla medesima legge.

Allegato B <sup>(5)</sup>

## Punteggi relativi ai requisiti obbligati e fungibili per tutti i complessi

**\*/\*\*/\*\*\*/\*\*\*\* = obbligatorio per la categoria corrispondente 1.2.3 = punteggi non cumulabili**

1.01 */**	Viabilità veicolare interna a prova di acqua e di polvere - con fondo naturale	1
***	- con fondo di materiale compattato	2
****	- con pavimentazione di pietrisco o asfalto, cemento o lastroni	4
1.02 *	Viabilità pedonale - passaggi ogni 4 P.E. o U.A.	1
**/***	- passaggi ogni 2 P.E. o U.A.	2
****	- vialetti o strade ogni posto equipaggio o U.A.	4
1.03 */****	Parcheggi auto - area di sosta e manovra all'ingresso con un numero di posti auto pari al 5 per cento dei P.E. e U.A.	1
	- aree per parcheggio disposte secondo la configurazione del terreno ed in numero equivalente ai P.E. e/o alle U.A. dalle cui superfici o aree di pertinenza venga, di volta in volta scorporato il rispettivo posto auto corrispondente a 20 mq.	2
	- aree di parcheggio con tutti i posti auto di cui al comma precedente. Se ombreggiate aggiungere punti	4
	- posto auto annesso P.E.	4
1.04 *	Aree comuni - di superfici non inferiori al 5 per cento della superficie totale del complesso ricettivo	1
**/***	- di superfici non inferiori all'8 per cento dell'intera superficie del complesso	3
****	- di superfici non inferiori al 10 per cento dell'intera superficie del complesso	5
	- di superficie superiore al 10 per cento	6

1.05	Aree verdi a giardino, aiuole, bordure (facenti parte delle aree comuni di cui ai commi dell'art. 1.04)	
**/**	- di superficie complessiva non inferiore al 10 per cento della corrispondente area di cui alla voce 1.04	2
****	- di superficie complessiva non inferiore al 15 per cento della corrispondente area di cui alla voce 1.04	4
	- di superficie complessiva superiore al 20 per cento della corrispondente area di cui alla voce 1.04	6
1.06	Ombreggiatura dei posti equipaggio e U.A. (ombreggiatura totale)	
*	- ombreggiatura sul 10 per cento dei P.E. disponibili e U.A.	2
**	- ombreggiatura su un terzo dei P.E. disponibili e U.A.	3
***	- ombreggiatura su due terzi dei P.E. disponibili e U.A.	6
****	- ombreggiatura su tutti i P.E. disponibili e su tutte le aree antistanti e di pertinenza delle U.A.	9
	- per ombreggiatura prevalentemente ottenuta con vegetazione aggiungere punti	5
1.07	(a) Superficie lorda dei posti equipaggio	
*	- non inferiore a mq. 70	
**	- non inferiore a mq. 90	
***	- non inferiore a mq. 110	
****	- non inferiore a mq. 130	
	(b) Superficie netta pro-capite (S.N.P.)	
*	- non inferiore a mq. 10	
**	- non inferiore a mq. 13	
***	- non inferiore a mq. 16	
****	- non inferiore a mq. 19	
1.08	Individuazione delle installazioni e delle U.A.	
**/** */**	- contrassegno numerico fisso e progressivo in ogni P.E. e U.A. nei casi in cui i medesimi siano fissi e delimitati con siepi o altri mezzi artificiali, oppure contrassegno numerico mobile progressivo, da abbinare ad ogni installazione e/o gruppo di installazioni occupate da un unico equipaggio nel caso in cui i P.E. non siano delimitati	1
	- posti equipaggio con delimitazione fissa e naturale (alberi, siepi, bordure)	4
1.09	Sistemazione dei posti equipaggio	
*	- a prova di acqua	1
**/**	- a prova di acqua	2
****	- a prova di acqua e di polvere	3
	come sopra e coltivati a prato	6
1.10	Impianto elettrico (da realizzarsi in rispetto delle norme C.E.E., con prese montate in cassette a prova d'acqua)	
**	- prese di corrente corrispondenti a un terzo dei P.E.	2
***	- prese di corrente corrispondenti a due terzi dei P.E.	3
****	- prese di corrente corrispondenti a tutti i P.E.	5
1.11	Impianto di illuminazione (da realizzarsi in rispetto delle norme C.E.E., strutturato in modo tale da consentire una illuminazione sufficiente alla normale viabilità pedonale ed una buona illuminazione dei servizi comuni)	
*/****	- con un punto luce ogni 80 metri	1
**/**	- con un punto luce ogni 50 metri	2
	- con un punto luce ogni 25 metri	3
1.12	Impianto idrico (con impianti e attrezzature in grado di assicurare una erogazione giornaliera di cento litri di cui almeno 30 di acqua potabile da assicurare in tutti i servizi, lavabi e colonnine di distribuzione e di attingimento. Tutti gli altri punti di distribuzione devono obbligatoriamente essere segnalati con cartelli in quattro lingue)	
*	- con un punto d'attingimento di acqua potabile per 100 ospiti	1
**	- con un punto d'attingimento di acqua potabile almeno ogni 80 ospiti	1
***	- con un punto d'attingimento di acqua potabile almeno ogni 60 ospiti	1
****	- con un punto d'attingimento di acqua potabile ogni 50 persone ed oltre	1
1.13	Impianto di rete fognaria (da realizzarsi nel rispetto delle norme e della legislazione vigente)	
1.14	Impianto prevenzione incendi (da realizzare nel rispetto delle norme vigenti e/o comunque, secondo le prescrizioni dei locali VV.FF.) con impianti ed attrezzature eccedenti la prescrizione dei locali VV.FF. in misura non inferiore al 20 per cento di almeno una prescrizione (con un limite massimo di 8 punti)	4
1.15	Impianto telefonico per uso comune	
*/****	almeno una linea esterna in apposito spazio riparto	2
**/**	per ogni linea eccedente la prescrizione obbligatoria del precedente comma (max 10 punti)	2

1.16	Impianto di raccolta dei rifiuti solidi (da realizzarsi con recipienti lavabili o preferibilmente con recipienti che consentano l'uso degli appositi sacchi di plastica ed in misura non inferiore a un recipiente ogni quaranta persone presenti nel complesso. La capacità dei recipienti non deve essere inferiore a cinque litri per persona presente. La pulizia delle aree interessate, il prelievo e il trasporto dei rifiuti deve avvenire almeno una volta al giorno e, comunque, ogni volta che la quantità dei rifiuti accumulati lo richieda)	
*	- con un recipiente ogni 40 persone	4
**/**	- con un recipiente ogni 30 persone	2
****	- con un recipiente ogni 20 persone	2
1.17	Piazzola per lavaggio auto - dotata di pavimento in cemento o simili, manichetta, rubinetto e scarico - per ogni piazzola in più (ma con limite massimo di 8 punti)	4 2

## Note all'allegato B

- \* Obbligatorio per complessi 1 stella
- \*\* Obbligatorio per complessi 2 stelle
- \*\*\* Obbligatorio per complessi 3 stelle
- \*\*\*\* Obbligatorio per complessi 4 stelle

(5) Con [L.R. 7 dicembre 2009, n. 50](#), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della stessa legge), sono stati approvati i nuovi requisiti minimi per la classificazione delle strutture alberghiere, come definiti nell'allegato A alla medesima legge.

**L.R. 5 agosto 2020, n. 24** <sup>(1)</sup>.**Norme in materia di turismo itinerante.**

(1) Pubblicata nel B.U. Abruzzo 7 agosto 2020, n. 117 speciale.

## ATTO DI PROMULGAZIONE n. 24

**VISTO** l'[art. 121 della Costituzione](#) come modificato dalla [Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1](#);

**VISTI** gli artt. [34](#) e [44](#) del vigente Statuto regionale;

**VISTO** il verbale del Consiglio Regionale n. 31/2 del 15.7.2020

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge regionale

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

**Art. 1** Finalità.

1. La Regione Abruzzo, ai fini della produzione del turismo all'aria aperta, disciplina la sosta temporanea di autocaravan e caravan in aree apposite individuate dai Comuni a supporto del turismo itinerante.

**Art. 2** Aree di sosta.

1. I Comuni, in attuazione dell'articolo 1, istituiscono le aree attrezzate riservate esclusivamente alla sosta e al parcheggio di autocaravan e caravan omologati a norma delle disposizioni vigenti.

2. Le aree di sosta di cui al comma 1, nel rispetto delle disposizioni di cui all'[articolo 378 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495](#) (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) sono dotate di:

- 
- a) pozzetto di scarico autopulente;
  - b) erogatore di acqua potabile;
  - c) adeguato sistema di illuminazione;
  - d) contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti effettuata nel territorio comunale;
  - e) toponomastica della città;
  - f) zona free Wi-Fi;
  - g) colonnine per la ricarica elettrica;
  - h) sistemi di video sorveglianza all'ingresso e all'uscita dell'area.

3. L'area di sosta è localizzata e opportunamente dimensionata in relazione al minor impatto ambientale possibile e nel rispetto delle norme di tutela di cui al [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#) (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'[articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137](#)) ed è recintata e piantumata con siepi ed alberature, che occupano una superficie non inferiore al 20 per cento <sup>(2)</sup>.

4. L'ingresso e l'uscita sono regolamentati e l'area è indicata con apposito segnale stradale.

5. La sosta di autocaravan e caravan nelle aree di cui al comma 1 è permessa per un periodo massimo di quarantotto ore consecutive. I Comuni possono stabilire deroghe motivate ai limiti di cui al presente comma, fermo restando che la sosta non può superare le settantadue ore consecutive.

---

(2) Comma così sostituito dall' [art. 19, comma 3, L.R. 20 gennaio 2021, n. 1](#), a decorrere dal 1° gennaio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 21, comma 1](#), della medesima legge).

---

### **Art. 3** *Modalità di gestione delle aree.*

1. I Comuni gestiscono le aree direttamente o mediante apposite convenzioni con altri soggetti pubblici o privati nelle quali sono stabilite, sulla base delle norme vigenti, le tariffe e le altre indicazioni e modalità della gestione stessa.

2. Ai fini della rilevazione statistica del movimento turistico regionale, i soggetti gestori delle aree già esistenti ovvero di nuova istituzione trasmettono telematicamente i dati relativi agli arrivi e alle partenze dei clienti mediante l'utilizzo del SITRA, con cadenza decadale e comunque entro i primi dieci giorni del mese successivo alla rilevazione.

3. I Comuni, in caso calamità ed emergenza, individuano, altresì, le aree attrezzate di sosta di cui all'articolo 2 come aree di accoglienza di Protezione Civile nel rispetto delle disposizioni e delle procedure di cui al [decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1](#) (Codice della protezione civile).

---

### **Art. 4** *Contributi.*

1. La Regione, per la realizzazione delle aree di cui all'articolo 2, concede, a decorrere dall'anno 2020, contributi in conto capitale ai Comuni, nei limiti dello stanziamento annuale previsto in bilancio.
  2. La Regione concede, altresì, contributi ai Comuni che intendono ristrutturare o ampliare le aree di sosta già esistenti nel loro territorio.
  3. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono concessi, previo avviso pubblico, nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, con l'esclusione delle spese di acquisto dell'area, fino al limite massimo di euro 15.000,00.
  4. I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelli di cui all'[articolo 4-ter del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189](#) (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016) convertito in legge, con modificazioni, dalla [legge 15 dicembre 2016, n. 229](#).
- 

#### **Art. 5** *Modalità e criteri.*

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi, garantendo un'equilibrata dislocazione delle aree nel territorio nonché la presenza di aree attrezzate nei comuni con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti.
  2. Le domande per la concessione dei contributi sono presentate al Servizio della Giunta regionale competente in materia di turismo.
  3. L'erogazione dei contributi è disposta entro sessanta giorni dalla presentazione della documentazione consuntiva di spesa in ragione della complessità dell'istruttoria.
- 

#### **Art. 6** *Disposizioni finanziarie.*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge, stimati in euro 100.000,00 per l'anno 2020, si fa fronte con le risorse del Titolo 2, Missione 07, Programma 01, capitolo di spesa 242421 denominato "Interventi in favore del turismo itinerante".
2. La copertura finanziaria della spesa di cui al comma 1 è assicurata mediante la riduzione dell'autorizzazione legislativa di spesa relativa all'[articolo 39 della legge regionale 28 gennaio 2020, n. 3](#) (Legge di stabilità regionale 2020).
3. A tal fine è apportata la seguente variazione per competenza e cassa al bilancio regionale di previsione 2020-2022, esercizio 2020:
  - a) ili aumento parte Spesa: Missione 07, Programma 01, Titolo 2, capitolo 242421 denominato "Interventi in favore del turismo itinerante" per euro 100.000,00;
  - b) in diminuzione parte Spesa: Missione 12, Programma 03, Titolo 1, capitolo 71720 per euro 100.000,00.

4. Per le annualità successive al 2020 si provvede, nel rispetto degli equilibri di bilancio, con le rispettive leggi di bilancio, ai sensi dell'*articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118* (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli *articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*).

5. L'autorizzazione della spesa di cui alla presente legge è consentita solo nei limiti degli stanziamenti di spesa annualmente iscritti sul bilancio regionale.

---

---

#### **Art. 7** *Abrogazioni.*

1. La legge regionale 28 dicembre 1998, n. 162 (Norme regolamentari del turismo itinerante) è abrogata.

2. L'articolo 10 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive all'aria aperta) è abrogato.

---

---

#### **Art. 8** *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).



**L.R. 5 luglio 2023, n. 14** <sup>(1)</sup>.**Norme in materia di turismo itinerante Garden Sharing e aree di sosta caravan e autocaravan.**

(1) Pubblicata nel B.U. Campania 5 luglio 2023, n. 50.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

La seguente legge

**Art. 1** *Finalità.*

1. La Regione valorizza il proprio territorio e promuove lo sviluppo del turismo all'aria aperta attraverso la promozione del proprio patrimonio naturalistico, al fine di incrementare l'afflusso turistico in Campania, estendere la stagione turistica, attrezzare e far conoscere i territori e generare nuove opportunità di lavoro.

2. Per le finalità previste dal comma 1, la Regione, a supporto del turismo itinerante, disciplina e favorisce l'istituzione e l'adeguamento di aree attrezzate per la sosta temporanea di camper in aree rurali per lo sviluppo di economie alternative, individuate dai Comuni singoli o associati, come previsto dai piani urbanistici comunali sprovvisti di aree adibite a campeggio.

**Art. 2** *Aree attrezzate per la sosta temporanea di autocaravan e caravan.*

1. I Comuni, singoli o associati, in attuazione dell'articolo 1, istituiscono le aree attrezzate riservate esclusivamente alla sosta e al parcheggio di autocaravan e caravan omologati a norma delle disposizioni vigenti.

2. Le aree di sosta di cui al comma 1, nel rispetto delle disposizioni di cui all'[articolo 378 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495](#) (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo [codice della strada](#)) sono dotate di:

- a) sistema camper service, uno per ogni cinquanta camper, munito di:
  - 1) area di scarico a pavimento, autopulente, senza griglie o canali di scolo;

2) colonnina multifunzione per lo scarico reflui e il carico dell'acqua potabile. Il sistema può essere collegato alla rete fognaria comunale o, in mancanza di collegamento o autorizzazione, ad una vasca a tenuta o imhoff o impianto interno di trattamento e depurazione realizzato, comunque in conformità alla normativa vigente;

- b) erogatore di acqua potabile;
- c) adeguato sistema di illuminazione;
- d) contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti effettuata nel territorio comunale;
- e) toponomastica della città;
- f) zona free Wi-Fi;
- g) colonnine per la ricarica elettrica;
- h) sistemi di video sorveglianza all'ingresso e all'uscita dell'area;
- i) perimetrazione dell'area con installazione di strutture di recinzione per garantire la sicurezza e la riservatezza degli ospiti;
- l) mezzi idonei a garantire un corretto ombreggiamento;
- m) viabilità pedonale interna che assicuri il comodo e diretto accesso ai servizi, alle aree comuni ed ai servizi accessori con particolare riferimento alle persone anziane e a quelle con ridotta mobilità;
- n) stalli o piazzole per la sosta con dimensione minima di metri 8 x 4 (32 mq), al fine di permettere agli occupanti di muoversi liberamente intorno al mezzo, delimitati da segnaletica a terra o cordoli o preferibilmente separati da aree verdi atte a permettere un maggiore dissolvimento del disturbo acustico e ad acquisire migliore luminosità così da garantire una soglia di quiete e di privacy maggiore. Le piazzole devono essere realizzate in modo da assicurare al camper con a bordo passeggeri disabili a ridotta capacità motoria o sensoriale di poter scendere ed utilizzare comodamente i propri ausili.

3. L'area di sosta è localizzata e opportunamente dimensionata in relazione al minor impatto ambientale possibile e nel rispetto delle norme di tutela di cui al [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 \(Codice dei beni culturali e del paesaggio\)](#) ed è recintata e piantumata con siepi ed alberature che occupano una superficie non inferiore al 20 per cento.

4. L'ingresso e l'uscita sono regolamentati con sistemi di controllo accessi tramite barriera e preferibilmente tramite app o comunque sistemi informatizzati con apposita segnalazione stradale che indica l'area.

5. La sosta di autocaravan e caravan nelle aree di cui al comma 1 è permessa per un periodo non superiore a quarantotto ore.

6. I limiti di cui al comma 5 non trovano applicazione nelle aree interne ove non siano presenti attività di campeggio.

7. Tutte le ulteriori caratteristiche tecniche richieste alle aree attrezzate ai sensi della presente legge sono definite, con apposito regolamento, da parte della Giunta regionale.

---

### **Art. 3** Localizzazione delle aree.

1. La localizzazione delle aree attrezzate per la sosta temporanea di autocaravan e caravan avviene nel rispetto delle leggi e dei regolamenti comunali, con particolare riferimento alle disposizioni urbanistiche e ai vincoli paesaggistici, tenendo conto della

vicinanza a servizi di trasporto pubblico, del collegamento con piste ciclabili, della presenza di esercizi commerciali, di strutture ricreative e culturali e dell'offerta turistica esistente.

2. Le aree di cui al comma 1 sono preferibilmente ubicate in zone dove non sono già presenti aree attrezzate per promuoverne la conoscenza e lo sviluppo nonché nelle vicinanze dei principali assi viari.

---

---

#### **Art. 4** *Interventi a favore delle persone con disabilità.*

1. La Regione assicura la fruibilità delle aree attrezzate per la sosta temporanea di autocaravan e caravan alle persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive in condizioni di parità con gli altri fruitori mediante tutti gli ausili necessari per renderle accessibili e visitabili.

2. La Giunta regionale disciplina la concessione di finanziamenti specifici per favorire l'abbattimento delle barriere architettoniche, l'accesso e la fruibilità delle aree attrezzate per la sosta temporanea di autocaravan e caravan e dei servizi resi al suo interno.

---

---

#### **Art. 5** *Affidamento della gestione delle aree.*

1. I Comuni, singoli o associati, provvedono direttamente alla gestione delle aree di sosta installate su terreni di proprietà dell'Ente. Non è consentita la concessione né l'utilizzo da parte di terzi di dette aree. I soggetti privati possono proporre ai Comuni competenti per territorio l'individuazione di proprie aree private da destinare, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, alla sosta temporanea.

2. Ai fini della rilevazione statistica del movimento turistico regionale, i soggetti gestori delle aree già esistenti ovvero di nuova istituzione trasmettono telematicamente i dati relativi agli arrivi e alle partenze dei clienti mediante l'utilizzo del sistema informativo del rilevatore turistico regionale, quale sistema telematico di raccolta e trasmissione dei dati relativi al movimento turistico, con cadenza decadale e comunque entro i primi dieci giorni del mese successivo alla rilevazione.

3. I Comuni, in caso calamità ed emergenza, individuano, altresì, le aree attrezzate di sosta di cui all'articolo 2 come aree di accoglienza di protezione civile nel rispetto delle disposizioni e delle procedure di cui al [decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1](#) (Codice della protezione civile).

---

---

#### **Art. 6** *Garden sharing.*

1. È consentito ai soggetti privati mettere a disposizione dei turisti itineranti, provvisti di mezzi mobili propri o allestimenti mobili di pernottamento, spazi all'aperto o aree

verdi pertinenti alla propria abitazione con offerta di servizi in modalità garden sharing.

2. Il garden sharing concorre a regolare nuove forme di ospitalità alternativa e, ad integrazione dell'offerta turistica regionale, rileva ai fini informativi, di monitoraggio statistico e di promozione turistica.

3. L'attività di garden sharing, ai sensi dell'[articolo 14, comma 3, della legge regionale 26 marzo 1993, n. 13](#) (Disciplina dei complessi turistico-ricettivi all'aria aperta) è disciplinata dai regolamenti comunali ed è esercitata nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) sia presente almeno un'unità abitativa privata autonoma non costituente parte o porzione di edificio o complesso condominiale, con spazi all'aperto ed aree aventi le caratteristiche di cui al comma 1 adatte alla sistemazione e al pernottamento di ospiti itineranti;

b) sia data ospitalità fino ad un numero massimo di un equipaggio, per un numero massimo di cinque persone e per non più di sette notti consecutive;

c) sia dato sgombero e smontaggio dei mezzi e degli allestimenti mobili di pernottamento al termine del soggiorno.

4. I requisiti localizzativi, urbanistici, edilizi, tecnici ed igienico-sanitari minimi, nonché le condizioni per l'allestimento delle aree adibite a garden sharing sono definite dai regolamenti comunali.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano esclusivamente nei Comuni ricadenti nelle aree selezionate per la regione Campania quali "Aree Interne" dalla Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI).

---

## **Art. 7** *Contributi.*

1. La Regione, per la realizzazione delle aree di cui all'articolo 2, concede, a decorrere dall'anno 2023, contributi in conto capitale ai Comuni, singoli o associati, nei limiti dello stanziamento annuale previsto in bilancio.

2. La Regione concede, altresì, contributi ai Comuni che intendono ristrutturare o ampliare le aree di sosta già esistenti nel loro territorio.

3. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono concessi, previo avviso pubblico, nella misura massima del cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile, con l'esclusione delle spese di acquisto dell'area.

---

## **Art. 8** *Modalità e criteri.*

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi, garantendo un'equilibrata dislocazione delle aree nel territorio.

2. Le domande per la concessione dei contributi sono presentate alla Direzione generale per le politiche culturali e il turismo della Giunta regionale competente in materia di turismo.

3. L'erogazione dei contributi è disposta entro sessanta giorni dalla presentazione della documentazione consuntiva di spesa in ragione della complessità dell'istruttoria.

---

#### **Art. 9** *Norma finanziaria.*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge, stimati in euro 50.000,00 per l'anno 2023, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti nella Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 03 (Altri fondi), Titolo II (Spese in conto capitale) e contestuale incremento degli stanziamenti iscritti nella Missione 7 (Turismo) Programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo II (Spese in conto capitale).

2. Per le annualità successive al 2023 si provvede, nel rispetto degli equilibri di bilancio, con le rispettive leggi di bilancio, ai sensi dell'[articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#) (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli [articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42](#)).

3. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendono necessarie.

---

#### **Art. 10** *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

**L.R. 22 febbraio 2019, n. 5 <sup>(1)</sup>.****Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto e del turismo itinerante.**

(1) Pubblicata nel B.U. Piemonte 28 febbraio 2019, n. 9, S.O. n. 3.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

**CAPO I****Disposizioni generali****Art. 1** *Finalità.*

1. La Regione, in armonia con la legislazione comunitaria e nazionale, promuove e disciplina le strutture ricettive all'aperto e del turismo itinerante al fine di:

a) riconoscere il ruolo strategico del turismo all'aperto per lo sviluppo economico, sociale e occupazionale della Regione;

b) favorire la crescita competitiva dell'offerta del sistema turistico regionale, anche ai fini dell'attuazione del riequilibrio territoriale dei flussi turistici e in relazione all'opportunità di indirizzare le presenze verso le aree meno congestionate e i piccoli borghi rappresentativi del territorio piemontese;

c) valorizzare le risorse ambientali, i beni culturali, i beni e i valori paesaggistici e le tradizioni locali per uno sviluppo turistico sostenibile, con l'obiettivo di ampliare l'offerta integrata di servizi riguardanti arte, natura, ambiente, paesaggio, cultura ed enogastronomia;

d) sostenere il ruolo delle imprese operanti nel settore turistico all'aperto, con particolare riguardo alle micro, piccole e medie imprese e migliorarne la qualità dell'organizzazione e dei relativi servizi;

e) promuovere processi di riqualificazione urbanistica, paesaggistica e territoriale dei centri che rivestono una particolare rilevanza sotto il profilo turistico-ricettivo;

f) incentivare il turismo itinerante per vivere la vacanza a stretto contatto con la natura e la cultura dei luoghi visitati, lontano dalle destinazioni di massa e dal turismo stanziale;

g) proporre azioni condivise per agevolare la fruizione dei servizi turistici, con particolare riguardo ai soggetti con ridotte o impedito capacità motorie e sensoriali, in linea con i principi di diritto interno e internazionale in materia di accessibilità, con specifico riferimento alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, sottoscritta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva

dalla [legge 3 marzo 2009, n. 18](#) (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità);

h) disciplinare l'offerta turistica all'aperto in aree e spazi privati in un'ottica di economia condivisa dei servizi offerti.

---

## **Art. 2** *Ambito di applicazione.*

1. Rientrano nell'ambito di applicazione della presente legge le attività ricettive all'aperto, gestite in forma imprenditoriale o non imprenditoriale da associazioni ed enti senza scopo di lucro, per l'offerta al pubblico dei servizi di ospitalità turistica, servizi pertinenziali e complementari nelle seguenti strutture:

- a) campeggi;
  - b) villaggi turistici;
  - c) campeggi temporanei o mobili;
  - d) aree per il turismo itinerante.
- 

## **Art. 3** *Servizi di ospitalità turistica e pertinenziali.*

1. Nelle strutture ricettive di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) sono assicurati durante il soggiorno i seguenti servizi di ospitalità turistica:

- a) fornitura e cambio della biancheria da letto e da bagno nelle unità abitative su richiesta;
- b) fornitura di energia elettrica, acqua e di riscaldamento nelle unità abitative nei periodi di accensione dipendenti dalla classificazione climatica dei singoli comuni;
- c) assistenza, manutenzione e riparazioni nelle unità abitative;
- d) ricevimento degli ospiti con o senza accesso informatizzato.

2. Le strutture ricettive di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) possono offrire ad esclusivo utilizzo degli ospiti servizi pertinenziali quali:

- a) preparazione e somministrazione di alimenti e bevande;
- b) esercizi commerciali;
- c) rimessaggio dei mezzi di pernottamento di proprietà del titolare o gestore, ovvero dell'ospite della struttura ricettiva <sup>(2)</sup>.

3. L'eventuale svolgimento delle attività di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, di vendita e rimessaggio alle persone non alloggiate è soggetto alla disciplina vigente in materia di commercio.

---

(2) Lettera così modificata dall' [art. 1, comma 1, L.R. 4 gennaio 2021, n. 1](#), a decorrere dall'8 gennaio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 17, comma 1](#), della medesima legge). Per le disposizioni transitorie, vedi quanto disposto dall' [art. 15, comma 1, della suddetta L.R. n. 1/2021](#).

---

**Art. 4** *Locali accessori e servizi complementari.*

1. Le strutture ricettive di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) possono offrire locali accessori e servizi complementari per il benessere e il relax degli ospiti, a condizione che la relativa gestione sia condotta in forma complementare all'ospitalità.
  2. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 19, disciplina i requisiti tecnico-edilizi, igienico-sanitari, di sicurezza e di accessibilità dei locali nonché delle piscine e degli spazi eventualmente destinati alle attività di cui al comma 1.
- 

**Art. 5** *Definizioni.*

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

a) equipaggio: le persone che, singolarmente o in gruppo, soggiornano all'interno della struttura ricettiva all'aperto in una piazzola o unità abitativa, con o senza mezzi mobili di pernottamento propri;

b) piazzole: le superfici attrezzate messe a disposizione del turista atte ad ospitare l'equipaggio provvisto di tende o di mezzi mobili di pernottamento propri, nonché gli allestimenti mobili e le strutture accessorie o di appoggio;

c) unità abitative fisse: i bungalows, gli chalet, le soluzioni ricettive innovative, con o senza servizio autonomo di cucina, realizzate in muratura tradizionale o con sistemi di prefabbricazione, ancorché sopraelevate o ipogee, ancorate in modo stabile al suolo e come tali concernenti volumi assenti nel rispetto dei parametri urbanistico-edilizi contenuti nella strumentazione urbanistica e delle previsioni e prescrizioni del piano paesaggistico regionale vigente e contraddistinti dalla presenza di allacciamenti alle reti tecnologiche <sup>(3)</sup>;

d) mezzi mobili: i mezzi ricreazionali, con o senza motore, quali le case mobili o mobilhome, i motorhome, i camper o autocaravan, i maxicaravan, i caravan o roulotte, anche messi temporaneamente a disposizione del turista da parte del titolare o del gestore della struttura ricettiva, aventi caratteristiche di mobilità e contraddistinte da meccanismi di rotazione e dalla presenza di allacciamenti alle reti tecnologiche, provvisori e rimovibili in ogni momento;

e) allestimenti mobili: le tende, nelle loro varie articolazioni e soluzioni, non ancorate in modo stabile al suolo, atte a soddisfare esigenze meramente temporanee aventi caratteristiche di mobilità e rimovibili in ogni momento;

f) strutture edilizie leggere e manufatti: le strutture e i manufatti predisposti temporaneamente dal turista conformi al regolamento interno della struttura ricettiva accostabili all'allestimento o al mezzo mobile di pernottamento, non assimilabili per funzioni e dimensioni alle ordinarie abitazioni a carattere residenziale, realizzati con sistemi di prefabbricazione in materiali vari, non ancorati al suolo in modo stabile, contraddistinti dalla presenza di allacciamenti alle reti tecnologiche, provvisori e rimovibili in ogni momento;

g) preingressi: le strutture, per il soggiorno diurno degli ospiti conformi al regolamento interno della struttura ricettiva, funzionali al completo utilizzo e alla protezione dell'allestimento o del mezzo mobile e rimovibili in ogni momento.

2. I requisiti, le caratteristiche tecniche e funzionali delle casistiche definite al comma 1 sono definite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 19.



(3) Lettera così modificata dall' *art. 2, comma 1, L.R. 4 gennaio 2021, n. 1*, a decorrere dall'8 gennaio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 17, comma 1*, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie, vedi quanto disposto dall' *art. 15, comma 1, della suddetta L.R. n. 1/2021*.

## CAPO II

### Tipologie ricettive all'aperto e itineranti

#### **Art. 6** *Campeggi e villaggi turistici.*

1. Sono campeggi le strutture ricettive all'aperto che, in un'area appositamente recintata, offrono ospitalità prevalentemente in piazzole attrezzate per l'insediamento di tende o di altri mezzi mobili di pernottamento di proprietà dei turisti e in via residuale in unità abitative o in allestimenti e mezzi mobili collocati dal titolare o gestore.

2. Sono villaggi turistici le strutture ricettive all'aperto che in un'area appositamente recintata, offrono ospitalità prevalentemente in allestimenti messi a disposizione dal titolare o gestore e costituiti da unità abitative fisse o allestimenti mobili e in via residuale in piazzole a favore di turisti provvisti di propri allestimenti e mezzi mobili di pernottamento.

3. L'appartenenza alla tipologia campeggio o villaggio turistico è determinata dal criterio di prevalenza percentuale, nel computo della capacità ricettiva, come di seguito determinata:

a) campeggio: se il numero delle unità abitative, fisse o mobili, nonché degli allestimenti e dei mezzi di pernottamento messi a disposizione del titolare o gestore del complesso ricettivo a favore di turisti sprovvisti di mezzi autonomi, è inferiore al 30 per cento rispetto alla capacità ricettiva totale;

b) villaggio turistico: se il numero delle unità abitative, fisse o mobili, nonché degli allestimenti e dei mezzi di pernottamento messi a disposizione del titolare o gestore del complesso ricettivo a favore di turisti sprovvisti di mezzi autonomi, è almeno il 30 per cento rispetto alla capacità ricettiva totale.

4. Le strutture ricettive all'aperto di cui ai commi 1 e 2 si distinguono in:

a) strutture di transito: strutture ricettive all'aperto per il soggiorno di durata limitata in cui, in prevalenza, l'occupazione degli allestimenti e delle piazzole è subordinata all'effettiva presenza degli ospiti;

b) strutture stanziali: strutture ricettive all'aperto per il soggiorno di durata fino a un massimo di dodici mesi e comunque non oltre il periodo di apertura della struttura, in cui, in prevalenza, l'occupazione degli allestimenti e delle piazzole, prescinde dall'effettiva presenza degli ospiti ed è garantito il mantenimento di un numero minimo di cinque piazzole a disposizione dei turisti in transito;

c) strutture miste: strutture ricettive all'aperto in cui coesistono le forme di occupazione di cui alle lettere a) e b).

5. Sono campeggi temporanei o mobili gli allestimenti predisposti per l'esercizio di attività svolte per finalità sociali, ricreative, culturali, educative e sportive su aree

pubbliche o private, per i quali non è richiesta la realizzazione di opere o interventi e con permanenza degli ospiti limitata alla durata dell'evento <sup>(4)</sup>.

6. I complessi ricettivi all'aperto si dotano di apposito regolamento riguardante le norme comportamentali da rispettare al loro interno, trasmesso, da parte del titolare o gestore, in allegato alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di cui all'[articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#) (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e reso ben visibile al pubblico.

7. I requisiti tecnici ed igienico-sanitari dei campeggi, dei villaggi turistici nonché dei locali adibiti all'eventuale preparazione e somministrazione di alimenti e i requisiti igienico-sanitari minimi e le condizioni per l'allestimento dei campeggi temporanei o mobili, sono definiti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 19.

---

(4) Comma così sostituito dall' [art. 3, comma 1, L.R. 4 gennaio 2021, n. 1](#), a decorrere dall'8 gennaio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 17, comma 1](#), della medesima legge). Per le disposizioni transitorie, vedi quanto disposto dall' [art. 15, comma 1, della suddetta L.R. n. 1/2021](#)

---

## **Art. 7** *Garden sharing.*

1. È consentito da parte di soggetti privati mettere a disposizione dei turisti itineranti, provvisti di mezzi mobili propri o allestimenti mobili di pernottamento, spazi all'aperto o aree verdi pertinenziali alla propria abitazione, in aree con destinazione d'uso residenziale, per le quali le condizioni di compatibilità urbanistica sono stabilite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 19, con offerta di servizi in modalità garden sharing.

2. Il garden sharing concorre a regolare nuove forme di ospitalità alternativa e, ad integrazione dell'offerta turistica regionale, rileva ai fini informativi, di monitoraggio statistico e di promozione turistica.

3. L'attività di garden sharing è avviata ai sensi dell'articolo 13 ed è esercitata nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) è presente almeno un'unità abitativa privata autonoma non costituente parte o porzione di edificio o complesso condominiale, con spazi all'aperto ed aree aventi le caratteristiche di cui al comma 1 adatte alla sistemazione e al pernottamento di ospiti itineranti;

b) è data ospitalità fino ad un numero massimo di due equipaggi, per un numero massimo di dieci persone e per non più di sette notti consecutive;

c) è dato sgombero e smontaggio dei mezzi e degli allestimenti mobili di pernottamento al termine del soggiorno.

4. I requisiti localizzativi, urbanistici ed igienico-sanitari minimi, nonché le condizioni per l'allestimento delle aree adibite a garden sharing sono definite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 19 <sup>(5)</sup>.

---

(5) Comma così modificato dall' [art. 4, comma 1, L.R. 4 gennaio 2021, n. 1](#), a decorrere dall'8 gennaio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 17, comma 1](#), della

medesima legge). Per le disposizioni transitorie, vedi quanto disposto dall' [art. 15, comma 1, della suddetta L.R. n. 1/2021](#)

---

## **Art. 8** *Aree per il turismo itinerante.*

1. Al fine di sostenere il turismo itinerante, i comuni promuovono a favore di imprese private e di associazioni o enti senza scopo di lucro, nel rispetto delle disposizioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici e delle previsioni e prescrizioni del piano paesaggistico regionale la realizzazione di apposite aree per la ricettività all'aperto in zone di interesse naturalistico e turistico-culturale, nonché nelle vicinanze dei principali assi viari, tenuto conto, in particolare, della vicinanza a servizi di trasporto pubblico, del collegamento con piste ciclabili, della presenza di esercizi commerciali e di strutture ricreative <sup>(6)</sup>.

2. Rientrano nel turismo ricettivo itinerante le aree, pubbliche o private, integrate con il paesaggio naturale circostante, a basso impatto ambientale, destinate a turisti provvisti di veicoli mobili di pernottamento o mezzi ricreazionali autosufficienti, così come definiti agli [articoli 47, 54 e 56 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#) (Nuovo Codice della Strada), che soggiornano in una determinata località, spostandosi lungo propri itinerari.

3. Le aree di cui al presente articolo si distinguono nelle seguenti tipologie:

a) aree attrezzate o aree di sosta: aree destinate alla sosta e al pernottamento di turisti itineranti;

b) aree camper service: piazzole attrezzate per i turisti itineranti destinate alla sosta breve dei veicoli ricreazionali presso le strutture ricettive all'aperto di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, e in alcune aree di servizio prevalentemente autostradali di cui all'[articolo 185 del D.Lgs. 285/1992](#);

c) punti sosta: aree destinate a parcheggio dove sono consentiti la sosta e il pernottamento, senza servizi aggiuntivi.

4. Le aree di cui al comma 3 sono dotate di impianti e attrezzature definite dall'[articolo 378 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495](#) (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada) e dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 19.

5. Con specifico regolamento sono disciplinati i comportamenti da adottare all'interno delle aree per il turismo itinerante trasmesso, da parte del titolare o gestore, in allegato alla SCIA e reso ben visibile al pubblico.

6. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 19 disciplina i requisiti tecnici e quelli igienico-sanitari, le caratteristiche tecnico-funzionali, nonché i servizi offerti nelle aree per il turismo itinerante nel rispetto delle disposizioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici e delle previsioni e prescrizioni del piano paesaggistico regionale <sup>(7)</sup>.

---

(6) Comma così modificato dall' [art. 5, comma 1, L.R. 4 gennaio 2021, n. 1](#), a decorrere dall'8 gennaio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 17, comma 1, della medesima legge](#)). Per le disposizioni transitorie, vedi quanto disposto dall' [art. 15, comma 1, della suddetta L.R. n. 1/2021](#).

(7) Comma così modificato dall' [art. 5, comma 2, L.R. 4 gennaio 2021, n. 1](#), a decorrere dall'8 gennaio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 17, comma 1](#), della medesima legge). Per le disposizioni transitorie, vedi quanto disposto dall' [art. 15, comma 1, della suddetta L.R. n. 1/2021](#).

## CAPO III

### Adempimenti amministrativi

**Art. 9** *Disposizioni urbanistico-edilizie per l'insediamento di campeggi, villaggi turistici e aree per il turismo itinerante* <sup>(8)</sup>.

1. L'insediamento delle strutture ricettive all'aperto denominate "campeggi", "villaggi turistici", "aree attrezzate o aree di sosta", nonché delle aree "camper service", insediabili presso i campeggi e i villaggi turistici, ad esclusione dei campeggi temporanei o mobili di cui all'articolo 6, comma 5, è consentito unicamente in aree destinate a fini turistico-ricettivi, specificatamente individuate dai piani regolatori comunali o intercomunali, in conformità alle disposizioni degli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica sovralocali, alle previsioni in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici, delle aree naturali protette e della Rete Natura 2000, nonché alle altre normative di settore aventi incidenza su tali attività. L'insediamento delle strutture di cui al primo periodo è soggetto al rilascio del titolo abilitativo edilizio previsto dall'[articolo 54 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56](#) (Tutela ed uso del suolo). <sup>(9)</sup>

2. Le aree del turismo itinerante diverse da quelle di cui al comma 1, denominate "camper service", insediabili presso aree di servizio prevalentemente autostradali e riservate esclusivamente alla sosta temporanea, sono realizzate in conformità alle norme del [D.Lgs. n. 285/1992](#) mentre quelle denominate "punti sosta", riservate esclusivamente alla sosta temporanea e al parcheggio di mezzi ricreazionali, sono individuate negli strumenti urbanistici comunali, hanno destinazione d'uso a parcheggio e si dotano di uno specifico regolamento d'uso, fatte salve le disposizioni del citato [D.Lgs. n. 285/1992](#).

3. Le strutture di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) sono soggette al rilascio del titolo abilitativo edilizio. Rientrano nell'attività di edilizia libera le installazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere d), e), f) e g), a condizione che il progetto dell'insediamento licenziato con il permesso di costruire comprenda e rappresenti puntualmente la disposizione delle piazzole ospitanti tali installazioni. Per tali strutture e installazioni resta salvo il rispetto delle disposizioni di tutela del patrimonio culturale e delle prescrizioni del piano paesaggistico regionale.

4. L'allestimento di complessi ricettivi all'aperto all'interno di aree naturali protette sul territorio regionale, nel rispetto delle disposizioni di tutela del patrimonio culturale e delle prescrizioni del piano paesaggistico regionale, è consentito solo se conforme al piano del parco e al relativo regolamento, previo nulla osta dell'ente gestore reso ai sensi dell'[articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394](#) (Legge quadro sulle aree protette) per quanto riguarda i parchi nazionali, nonché nel rispetto della normativa regionale vigente in materia di aree naturali protette, di Rete Natura 2000, di Rete ecologica regionale e della pianificazione di cui alla [legge regionale del 29 giugno 2009, n. 19](#) (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità).

(8) Articolo così sostituito dall' [art. 6, comma 1, L.R. 4 gennaio 2021, n. 1](#), a decorrere dall'8 gennaio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 17, comma 1](#), della medesima legge). Per le disposizioni transitorie, vedi quanto disposto dall' [art. 15, comma 1, della suddetta L.R. n. 1/2021](#).

(9) La Corte costituzionale, con sentenza 9 giugno - 8 luglio 2021, n. 144 (pubblicata nella Gazz. Uff. 14 luglio 2021, n. 28, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della versione originaria del presente comma, limitatamente alle parole «ad esclusione dei campeggi temporanei o mobili di cui all'art. 6, comma 5».

---

### **Art. 10** *Deroghe ed esclusioni.*

1. Non è consentito il soggiorno con allestimenti o altri mezzi mobili di pernottamento al di fuori delle aree individuate dagli articoli 6 e 8, fatta eccezione per:

- a) gli spazi all'aperto destinati alla sosta di campeggiatori all'interno delle strutture ricettive agrituristiche ai sensi della normativa regionale vigente in materia;
- b) le aree per il turismo itinerante a favore dei mezzi ricreazionali individuati dal [D.Lgs. 285/1992](#) e dal relativo regolamento di attuazione;
- c) le aree e gli spazi privati offerti in modalità garden sharing, ai sensi dell'articolo 7, previo consenso del proprietario.

2. Non è ammesso in nessuna forma il campeggio libero, fatta salva la sosta dei veicoli ricreazionali nel rispetto dell'[articolo 185 del D.Lgs. 285/1992](#) <sup>(10)</sup>.

2-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli insediamenti occasionali, che non eccedono le quarantotto ore, di singoli mezzi o allestimenti mobili di pernottamento in località in cui non siano disponibili posti in complessi ricettivi all'aperto o aree di sosta autorizzate <sup>(11)</sup>.

---

(10) Comma così modificato dall' [art. 7, comma 1, L.R. 4 gennaio 2021, n. 1](#), a decorrere dall'8 gennaio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 17, comma 1](#), della medesima legge). Per le disposizioni transitorie, vedi quanto disposto dall' [art. 15, comma 1, della suddetta L.R. n. 1/2021](#).

(11) Comma aggiunto dall' [art. 7, comma 2, L.R. 4 gennaio 2021, n. 1](#), a decorrere dall'8 gennaio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 17, comma 1](#), della medesima legge). Per le disposizioni transitorie, vedi quanto disposto dall' [art. 15, comma 1, della suddetta L.R. n. 1/2021](#).

---

### **Art. 11** *Procedimenti per l'allestimento dei complessi ricettivi all'aperto e per le aree destinate al turismo itinerante* <sup>(12)</sup>.

[1. Il titolo abilitativo di cui all'articolo 9, comma 1, è rilasciato dal comune territorialmente competente, sulla base dei seguenti elementi ed allegati:

- a) documentazione comprovante l'esclusiva disponibilità dell'area interessata all'allestimento e alle relative pertinenze;
- b) progetto preliminare di massima o di esecuzione delle opere nonché delle attività accessorie e complementari, nel rispetto delle disposizioni della presente legge

e del regolamento di attuazione di cui all'articolo 19;

- c) planimetria generale in scala sufficiente a individuare chiaramente la localizzazione dei servizi, delle unità abitative e degli allestimenti di varia natura, comprensiva delle piazzole e relativa numerazione;
- d) elaborati esecutivi degli allestimenti fissi;
- e) relazione tecnica ed economica sulle opere oggetto di insediamento;
- f) rispetto delle disposizioni e delle limitazioni in materia di sicurezza idrogeologica e sismica, di carattere naturalistico, ambientale e paesaggistico presenti nell'area oggetto di insediamento e della normativa in materia di valutazione ambientale strategica e di valutazione di impatto ambientale; in caso di area ricadente all'interno di un sito facente parte della Rete Natura 2000, è richiesta la preventiva valutazione di incidenza ai sensi dell'[articolo 43 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19](#) (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità);
- g) parere dei vigili del fuoco.

2. Gli elementi di cui al comma 1 sono richiesti anche per l'allestimento delle aree di cui all'articolo 9, comma 3. In tal caso la documentazione, presentata da parte del soggetto interessato, è asseverata da un tecnico abilitato e trasmessa all'amministrazione comunale in allegato alla SCIA. ]

---

(12) Articolo abrogato dall' [art. 8, comma 1, L.R. 4 gennaio 2021, n. 1](#), a decorrere dall'8 gennaio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 17, comma 1, della medesima legge](#)). Per le disposizioni transitorie, vedi quanto disposto dall' [art. 15, comma 1, della suddetta L.R. n. 1/2021](#).

---

## **Art. 12** *Avvio di campeggi, villaggi turistici e aree per il turismo itinerante.*

1. Chiunque intende gestire una delle strutture ricettive di cui all'articolo 6, commi 1 e 2 e articolo 8, presenta, ai sensi dell'[articolo 19 della legge 241/1990](#) una SCIA, in modalità telematica, allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune sul cui territorio insistono le strutture e le aree da destinare all'attività.

1-bis. Nel caso in cui sia necessario acquisire il titolo abilitativo edilizio di cui all'articolo 9, la SCIA è integrata con la relativa richiesta, accompagnata dalla documentazione prevista dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, edilizia, ambientale, paesaggistica, di tutela del patrimonio culturale e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, nonché dalla planimetria che individui la localizzazione dei servizi, delle unità abitative e degli allestimenti di varia natura, comprensiva delle piazzole <sup>(13)</sup>.

1-ter. L'avvio dell'attività, nel caso di cui al comma 1-bis, è subordinato alla conclusione della procedura, a cura del SUAP, secondo le modalità di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160](#) (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'[articolo 38, comma 3 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#)), e all'eventuale approvazione della variante urbanistica ai sensi dell'[articolo 17-bis della L.R. 56/1977](#) <sup>(13)</sup>.

2. La SCIA è presentata su apposita modulistica resa disponibile nell'apposita sezione del sito internet della Regione o sul sito del comune <sup>(14)</sup>.

---

3. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è subordinato al possesso:

a) dei requisiti soggettivi di cui al [regio decreto 18 giugno 1931, n. 773](#) (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e all'[articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#) (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli [articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136](#));

b) dei requisiti previsti in materia di prevenzione incendi, ai sensi della normativa tecnica vigente in materia, nonché del [decreto del Ministro dell'interno 28 febbraio 2014](#) (Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture turistico-ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone);

c) dei requisiti urbanistici, edilizi, ambientali, paesaggistici, di tutela del patrimonio culturale ed igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente <sup>(15)</sup>.

4. Il SUAP, ricevuta la SCIA, la trasmette in via telematica:

a) all'azienda sanitaria locale (ASL) e al Comando dei Vigili del fuoco territorialmente competenti per l'esercizio delle rispettive funzioni di vigilanza <sup>(16)</sup>;

b) alla provincia o alla Città metropolitana di Torino e all'agenzia turistica di accoglienza locale (ATL) competenti per territorio, a fini informativi.

5. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad esporre in modo visibile, all'interno della struttura, copia della SCIA, corredata dalla ricevuta di avvenuta presentazione.

6. Ogni variazione relativa a stati, fatti e qualità indicati nella SCIA di cui al comma 1, è segnalata, entro i dieci giorni successivi al loro verificarsi, al SUAP territorialmente competente che procede ai sensi del comma 4.

7. I soggetti di cui al comma 1 ottemperano, inoltre, ai seguenti adempimenti:

a) comunicazione giornaliera degli ospiti ai sensi dell'[articolo 109 del regio decreto 773/1931](#) e del [decreto del Ministro dell'interno 7 gennaio 2013](#) (Disposizioni concernenti la comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza dell'arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive);

b) trasmissione mensile dei dati sul movimento dei flussi turistici secondo quanto stabilito dall'[articolo 5-bis della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12](#) (Riforma dell'organizzazione turistica - Ordinamento e deleghe delle funzioni amministrative in materia di turismo e industria alberghiera), e nel rispetto del [decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322](#) (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'[art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400](#));

c) comunicazione annuale delle caratteristiche e dei prezzi che l'operatore intende praticare nell'anno successivo e loro esposizione al pubblico ai sensi della [legge regionale 23 febbraio 1995, n. 22](#) (Norme sulla pubblicità dei prezzi e delle caratteristiche degli alberghi e delle altre strutture turistico-ricettive);

d) riscossione e trasmissione dell'imposta di soggiorno, dove istituita e secondo le modalità previste dal comune territorialmente competente;

e) stipula di un'apposita polizza assicurativa per i rischi o i danni derivanti dalla responsabilità civile verso le cose e gli ospiti, commisurata alla capacità ricettiva della relativa struttura e con estensione ad eventuali locali interni e ad aree esterne, nonché ad impianti pertinenziali nei casi previsti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 19.

(13) Comma aggiunto dall' [art. 9, comma 1, L.R. 4 gennaio 2021, n. 1](#), a decorrere dall'8 gennaio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 17, comma 1](#), della medesima legge). Per le disposizioni transitorie, vedi quanto disposto dall' [art. 15, comma 1, della suddetta L.R. n. 1/2021](#).

(14) Comma così sostituito dall' [art. 9, comma 2, L.R. 4 gennaio 2021, n. 1](#), a decorrere dall'8 gennaio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 17, comma 1](#), della medesima legge). Per le disposizioni transitorie, vedi quanto disposto dall' [art. 15, comma 1, della suddetta L.R. n. 1/2021](#).

(15) Lettera così sostituita dall' [art. 9, comma 3, L.R. 4 gennaio 2021, n. 1](#), a decorrere dall'8 gennaio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 17, comma 1](#), della medesima legge). Per le disposizioni transitorie, vedi quanto disposto dall' [art. 15, comma 1, della suddetta L.R. n. 1/2021](#).

(16) Lettera così sostituita dall' [art. 9, comma 4, L.R. 4 gennaio 2021, n. 1](#), a decorrere dall'8 gennaio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 17, comma 1](#), della medesima legge). Per le disposizioni transitorie, vedi quanto disposto dall' [art. 15, comma 1, della suddetta L.R. n. 1/2021](#).

---

### **Art. 13** *Avvio di campeggi temporanei o mobili e garden sharing.*

1. Chiunque intende gestire un campeggio temporaneo o mobile di cui all'articolo 6, comma 5, oppure un'attività di garden sharing di cui all'articolo 7, presenta una comunicazione al comune sul cui territorio insistono le strutture e le aree da destinare all'attività.

2. La comunicazione di cui al comma 1 è presentata su apposita modulistica predisposta dalla struttura regionale competente in materia di turismo.

3. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è subordinato al possesso:

a) dei requisiti soggettivi di cui al [regio decreto n. 773/1931](#) e al rispetto dell'[articolo 67 del D.Lgs. 159/2011](#);

b) dei requisiti previsti in materia di prevenzione incendi ai sensi della normativa tecnica vigente;

c) dei requisiti localizzativi e urbanistici, nonché dei requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari previsti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 19.

4. Il comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, la trasmette in via telematica:

a) all'ASL e al Comando dei Vigili del fuoco territorialmente competenti per l'esercizio delle rispettive funzioni di vigilanza <sup>(17)</sup>;

b) alla provincia o alla Città metropolitana di Torino e all'ATL competenti per territorio, a fini informativi.

5. Ogni variazione relativa a stati, fatti e qualità indicati nella comunicazione di cui al comma 1 è segnalata, entro i dieci giorni successivi al loro verificarsi, al comune territorialmente competente che procede ai sensi del comma 4.

6. I soggetti di cui al comma 1, ottemperano, inoltre, ai seguenti adempimenti:



- a) comunicazione giornaliera degli ospiti ai sensi dell'[articolo 109 del regio decreto n. 773/1931](#) e del [decreto del Ministro dell'interno 7 gennaio 2013](#);
- b) trasmissione mensile dei dati sul movimento dei flussi turistici secondo quanto stabilito dall'[articolo 5-bis della L.R. 12/1987](#) e nel rispetto del [D.Lgs. 322/1989](#);
- c) riscossione e trasmissione dell'imposta di soggiorno, dove istituita e secondo le modalità previste dal comune territorialmente competente;
- d) stipula di un'apposita polizza assicurativa nei casi previsti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 19, per i rischi o i danni derivanti dalla responsabilità civile verso le cose e gli ospiti, commisurata alla capacità ricettiva della relativa struttura e con estensione ad eventuali locali interni e ad aree esterne nonché ad impianti pertinenziali.

---

(17) Lettera così sostituita dall' [art. 10, comma 1, L.R. 4 gennaio 2021, n. 1](#), a decorrere dall'8 gennaio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 17, comma 1](#), della medesima legge). Per le disposizioni transitorie, vedi quanto disposto dall' [art. 15, comma 1, della suddetta L.R. n. 1/2021](#).

---

#### **Art. 14** *Gestione delle attività.*

1. La gestione dei complessi ricettivi all'aperto e delle aree per il turismo itinerante di cui all'articolo 6, commi 1 e 2 e articolo 8, può essere svolta in forma imprenditoriale e in tal caso è in capo ad un unico soggetto giuridico. È altresì consentita la gestione da parte di enti, associazioni ed organizzazioni senza scopo di lucro o che operano nel settore del turismo giovanile, nonché per finalità ricreative, culturali e sociali nel rispetto delle disposizioni normative di cui al [decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117](#)(Codice del Terzo settore, a norma dell'[articolo 1, comma 2, lettera b\), della legge 6 giugno 2016, n. 106](#)) <sup>(18)</sup>.
2. La gestione delle attività avviate in campeggi temporanei o mobili ai sensi dell'articolo 6, comma 5, è consentita ai soggetti privati nonché, per le finalità previste dal [D.Lgs. 117/2017](#), agli enti no profit e agli organismi operanti nel turismo sociale e giovanile <sup>(19)</sup>.
3. La gestione delle attività in modalità garden sharing è svolta esclusivamente in forma non imprenditoriale da privati.
4. I servizi riservati ai turisti ospitati presso le strutture di cui all'articolo 6, commi 1 e 2 e articolo 8, se svolte in modo imprenditoriale, possono essere gestiti direttamente dal titolare della struttura ricettiva o affidati ad altri soggetti in possesso di regolare titolo abilitativo per l'attività svolta, fermo restando, in capo al gestore principale, la responsabilità anche della qualità dei servizi offerti dalla struttura ricettiva all'aperto; l'eventuale offerta del servizio di ristorazione alle persone non alloggiate è soggetta alla disciplina vigente in materia di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico.
5. Con riferimento alle strutture stanziali, l'occupazione delle piazzole è consentita a fronte di corrispettivi forfettari, a prescindere dalla continua effettiva presenza degli ospiti, per un periodo massimo di dodici mesi e comunque non oltre il periodo di apertura della struttura, mediante stipula di appositi contratti non tacitamente rinnovabili; al termine del rapporto contrattuale, in caso di mancato rinnovo, eventuali dotazioni, allestimenti, strutture accessorie o mezzi mobili di pernottamento sono rimossi a cura ed onere dell'ospite.

6. È fatto divieto per il titolare o gestore del complesso ricettivo all'aperto di assumere provvedimenti finalizzati:

- a) al mutamento della destinazione d'uso delle unità abitative, dei manufatti e degli allestimenti mobili insediati nella struttura;
- b) alla vendita delle piazzole;
- c) ad ogni forma di utilizzo delle piazzole tale da comportare limitazione dell'offerta al pubblico. Non costituisce limitazione dell'offerta al pubblico la concessione in uso di piazzole o di unità abitative, per periodi contrattualmente definiti, ad agenzie di viaggio o a tour operators.

---

(18) Comma così modificato dall' [art. 11, comma 1, L.R. 4 gennaio 2021, n. 1](#), a decorrere dall'8 gennaio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 17, comma 1](#), della medesima legge). Per le disposizioni transitorie, vedi quanto disposto dall' [art. 15, comma 1, della suddetta L.R. n. 1/2021](#).

(19) Comma così sostituito dall' [art. 11, comma 2, L.R. 4 gennaio 2021, n. 1](#), a decorrere dall'8 gennaio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 17, comma 1](#), della medesima legge). Per le disposizioni transitorie, vedi quanto disposto dall' [art. 15, comma 1, della suddetta L.R. n. 1/2021](#).

---

#### **Art. 15** *Sospensione e cessazione volontaria dell'attività.*

1. La sospensione temporanea o la cessazione volontaria dell'attività sono soggette a comunicazione secondo le modalità e i termini di cui all'articolo 12, comma 6, e nel rispetto di quanto previsto all'articolo 13, comma 5.

2. Il periodo di sospensione temporanea non può essere superiore a centottanta giorni, prorogabile, in seguito a valutazione favorevole del comune, di ulteriori centottanta giorni superati i quali, l'attività si intende cessata.

3. Il periodo di sospensione di cui al comma 2, comprensivo della proroga, può essere usufruito ogni cinque anni.

3-bis. In casi straordinari legati a gravi eventi calamitosi o in situazioni per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, la Giunta regionale può adottare provvedimenti di deroga a quanto previsto dai commi 2 e 3, anche solo per singole parti del territorio <sup>(20)</sup>.

3-ter. In riferimento alla durata dello stato di emergenza dichiarato a seguito della diffusione epidemiologica causata dal Covid-19, al fine di sostenere la ripartenza del sistema turistico piemontese nelle migliori condizioni di competitività ed efficienza, i termini di cui ai commi 2 e 3 sono sospesi <sup>(20)</sup>.

---

(20) Comma aggiunto dall' [art. 2, comma 1, L.R. 12 marzo 2021, n. 6](#), a decorrere dal 19 marzo 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 8, comma 1](#), della medesima legge).

---

**Art. 16** *Riserva di denominazione, classificazione e loghi distintivi.*

1. L'uso dei termini campeggio, villaggio turistico, campeggio temporaneo o mobile, aree di sosta, camper service punto sosta e garden sharing é riservato esclusivamente a coloro che esercitano le attività disciplinate dalla presente legge.
  2. Le strutture ricettive all'aperto di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, sono classificate sulla base degli standards qualitativi minimi riferiti ai seguenti parametri:
    - a) contesto ambientale;
    - b) dotazioni strutturali;
    - c) requisiti di professionalità del titolare o gestore, nonché del personale;
    - d) servizi complementari offerti.
  3. Le strutture ricettive all'aperto di cui all'articolo 6, comma 5 e articolo 7, non sono soggette a classificazione.
  4. Le strutture ricettive all'aperto di cui all'articolo 8 sono classificate soltanto nei casi previsti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 19.
  5. La Giunta regionale, con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 19, disciplina le modalità di classificazione, nonché l'uso del logo che identifica la struttura ricettiva all'aperto.
  6. Le modifiche che comportano il cambio di classificazione della struttura ricettiva all'aperto sono soggette alle procedure amministrative di cui all'articolo 12, comma 6.
  7. I titolari o i gestori dei complessi ricettivi all'aperto di cui all'articolo 6, commi 1 e 2 e articolo 8, sono tenuti a:
    - a) esporre in modo visibile all'esterno e all'interno della struttura e nell'area per il turismo itinerante il logo identificativo che riporta la classe assegnata, realizzato in conformità al modello stabilito dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 19;
    - b) osservare gli obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di concessione ed uso del logo identificativo.
  8. I titolari delle strutture di cui all'articolo 7 non sono soggetti a classificazione, ma sono tenuti ad esporre in modo visibile il logo identificativo all'interno dell'area.
  9. È fatto divieto ai titolari o gestori di utilizzare, nella ragione o denominazione sociale, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione al pubblico, anche telematica, denominazioni e loghi identificativi differenti da quelli previsti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 19 o idonei ad indurre in errore sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività ricettiva.
- 

**Art. 17** *Denominazioni alternative e aggiuntive.*

1. Le strutture ricettive all'aperto configurate come campeggi e villaggi turistici possono assumere denominazioni commerciali alternative quali "camping village" e "glamping" se possiedono i requisiti tecnici definiti nel regolamento di cui all'articolo 19; in relazione ai campeggi, può essere, inoltre, attribuita la denominazione "camping" o "camping and lodge" <sup>(21)</sup>.

2. Le strutture ricettive all'aperto di cui all'articolo 6, commi 1 e 2 e articolo 8, possono utilizzare la denominazione aggiuntiva di posto tappa se sono situate lungo un itinerario, riconosciuto dalla Regione ai sensi della [legge regionale 18 febbraio 2010, n. 12](#) (Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte) e del relativo regolamento di attuazione, ubicate anche in località servite da strade aperte al pubblico transito veicolare, con offerta di peculiari servizi turistici definiti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 19.

---

(21) Comma così sostituito dall' [art. 12, comma 1, L.R. 4 gennaio 2021, n. 1](#), a decorrere dall'8 gennaio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 17, comma 1](#), della medesima legge). Per le disposizioni transitorie, vedi quanto disposto dall' [art. 15, comma 1, della suddetta L.R. n. 1/2021](#).

---

**Art. 18** *Azioni per il sostegno finanziario e lo sviluppo dell'offerta turistica nei complessi ricettivi all'aperto.*

1. La Giunta regionale, nell'ambito degli strumenti di programmazione adottati in base alla normativa comunitaria e nazionale, nonché nell'ambito della normativa regionale volta ad incentivare l'offerta turistica piemontese, realizza azioni di sostegno, di sviluppo e di promozione a favore delle strutture ricettive all'aperto.

---

## CAPO IV

### Disposizioni attuative

**Art. 19** *Regolamento di attuazione* <sup>(24)</sup>.

1. La Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, ai sensi dell'[articolo 27 dello Statuto](#) regionale, adotta, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un regolamento che disciplina:

a) le caratteristiche tecniche dei campeggi e villaggi turistici di cui all'articolo 6, commi 1 e 2;

b) le caratteristiche tecniche delle aree destinate al turismo itinerante di cui all'articolo 8;

c) i requisiti tecnico-edilizi, igienico-sanitari, di sicurezza e di accessibilità delle strutture ricettive di cui alla lettera a) nonché delle piscine e degli spazi eventualmente destinati ad attività complementari o servizi connessi, ivi compresa l'eventuale preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, tenuto conto della disciplina statale, regionale e dei regolamenti edilizi comunali vigenti in materia;

d) i requisiti tecnico-edilizi, igienico-sanitari, di sicurezza e di accessibilità delle strutture ricettive di cui alla lettera b) tenuto conto della disciplina statale, regionale e dei regolamenti edilizi comunali vigenti in materia;

e) i requisiti localizzativi, urbanistici, nonché i requisiti minimi igienico-sanitari e le condizioni per l'allestimento dei campeggi temporanei o mobili di cui all'articolo 6, comma 5 <sup>(22)</sup>;

f) i requisiti localizzativi, urbanistici, nonché i requisiti minimi igienico-sanitari e le condizioni per l'allestimento delle aree adibite a garden sharing di cui all'articolo 7 <sup>(23)</sup>;

- g) gli standards qualitativi minimi per la classificazione dei campeggi, dei villaggi turistici e delle aree destinate al turismo itinerante laddove classificabili;
- h) le caratteristiche e le modalità di concessione ed uso del marchio grafico o logo identificativo di cui all'articolo 16, tenuto conto della tipologia ricettiva;
- i) le caratteristiche tecnico-edilizie e i requisiti igienico-sanitari delle soluzioni ricettive innovative tenuto conto di quanto previsto agli articoli [14](#) e [15 dell'allegato A del D.P.G.R. 8 giugno 2018, n. 4](#) (Caratteristiche e modalità di gestione delle strutture ricettive extralberghiere, requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento, nonché adempimenti per le locazioni turistiche) e nel rispetto delle previsioni di cui all'[articolo 11](#) del regolamento medesimo;
- l) le caratteristiche dei servizi turistici offerti dai complessi ricettivi all'aperto che si avvalgono della denominazione aggiuntiva di posto tappa ai sensi dell'articolo 17, comma 2, e le modalità di identificazione e di comunicazione al pubblico, tenuto conto delle peculiarità di ciascuna struttura ricettiva;
- m) i criteri tecnici, le caratteristiche e i requisiti generali utili per l'utilizzo delle denominazioni commerciali alternative di camping village o glamping" di cui all'articolo 17, comma 1;
- n) i requisiti e le modalità di esercizio delle attività in complessi ricettivi all'aperto tenuto conto del carattere imprenditoriale o non imprenditoriale delle medesime.
- o) il periodo di apertura dei complessi ricettivi all'aperto, tenuto conto della possibilità che vengano esercitate con apertura annuale, stagionale o con altre modalità, in relazione al loro carattere imprenditoriale o non imprenditoriale.

---

(22) Lettera così modificata dall' [art. 13, comma 1, L.R. 4 gennaio 2021, n. 1](#), a decorrere dall'8 gennaio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 17, comma 1](#), della medesima legge). Per le disposizioni transitorie, vedi quanto disposto dall' [art. 15, comma 1, della suddetta L.R. n. 1/2021](#).

(23) Lettera così modificata dall' [art. 13, comma 2, L.R. 4 gennaio 2021, n. 1](#), a decorrere dall'8 gennaio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 17, comma 1](#), della medesima legge). Per le disposizioni transitorie, vedi quanto disposto dall' [art. 15, comma 1, della suddetta L.R. n. 1/2021](#).

(24) In attuazione di quanto previsto dal presente articolo, vedi l' [art. 1, comma 1, del regolamento emanato con D.P.G.R. 29 dicembre 2022, n. 11/R](#).

---

## CAPO V

### Vigilanza e sanzioni

#### **Art. 20** Funzioni di vigilanza e controllo.

1. Ferme restando le competenze attribuite dalle leggi ad altri enti, le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge e del regolamento di attuazione di cui all'articolo 19, sono esercitate dal comune, anche in forma associata.

2. Al fine di rendere più efficace l'attività di vigilanza e di controllo, i comuni esercitano, in forma coordinata con gli altri soggetti localmente competenti, le attività di cui al comma 1 ed entro il 31 gennaio, con cadenza biennale, trasmettono alla struttura regionale competente in materia di turismo una relazione sull'attività esercitata nel biennio precedente.

## **Art. 21** *Sanzioni.*

1. Chiunque contravviene all'obbligo di cui all'articolo 10, comma 2, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.000,00, nonché al sequestro amministrativo del mezzo mobile di pernottamento <sup>(25)</sup>.

2. Chiunque contravviene agli obblighi di cui all'articolo 12, è soggetto al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da euro 2.000,00 a euro 6.0000,00 per la violazione degli adempimenti di cui al comma 1 dell'articolo 12 oltre alla cessazione dell'attività;

b) da euro 250,00 a euro 1.000,00 per la violazione degli adempimenti di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 12;

c) da euro 1.500,00 a euro 3.000,00 per la violazione degli adempimenti di cui al comma 7, lettera e), dell'articolo 12.

3. Chiunque contravviene agli obblighi di cui all'articolo 13, è soggetto al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da euro 1.000,00 a euro 3.000,00 per la violazione degli adempimenti di cui al comma 1 dell'articolo 13 oltre alla cessazione dell'attività;

b) da euro 250,00 a euro 1.000,00 per la violazione degli adempimenti di cui al comma 5 dell'articolo 13;

c) da euro 1.500,00 a euro 3.000,00 per la violazione degli adempimenti di cui al comma 6, lettera d), dell'articolo 13.

4. Chiunque contravviene agli obblighi di cui all'articolo 14, è soggetto al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da euro 1.000,00 a euro 3.000,00 per la violazione degli adempimenti di cui al comma 5 dell'articolo 14;

b) da euro 2.000,00 a euro 6.000,00 per la violazione degli adempimenti di cui al comma 6 dell'articolo 14.

5. Chiunque contravviene alle prescrizioni dell'articolo 15, comma 2, e dell'articolo 16, comma 6, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.000,00.

6. In caso di superamento della capacità ricettiva dichiarata nella SCIA, si applica la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 500,00 a euro 1.500,00.

7. È soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 2.000,00 chiunque gestisce un complesso ricettivo all'aperto in violazione delle disposizioni di cui:

a) all'articolo 16, comma 7, lettera a) ovvero attribuisce una classificazione diversa da quella assegnata;

b) all'articolo 16, comma 7, lettera b);

c) all'articolo 16, comma 8;

d) all'articolo 16, comma 9;

e) all'articolo 17.

8. Ogni violazione al regolamento di attuazione di cui all'articolo 19, diverse da quelle previste nel presente articolo, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro 3.000,00.

9. In caso di reiterata violazione delle disposizioni previste dal presente articolo, il comune o altro soggetto competente, procede alla sospensione dell'attività per un periodo da uno a sei mesi o alla sua cessazione, in caso di reiterazione costituita da più di due violazioni nell'arco di un quinquennio delle disposizioni di cui agli articoli 12, comma 6, e articolo 14, comma 6.

10. Nei casi in cui al comma 2, lettera a), comma 3, lettera a) e comma 9 il comune provvede a trasmettere gli esiti degli accertamenti alla provincia o Città metropolitana di Torino, all'ASL e all'ATL territorialmente competenti ai fini informativi e di promozione turistica.

11. È fatta salva, in ogni caso, l'applicabilità delle norme penali, se il fatto costituisce reato.

---

(25) Comma così modificato dall' [art. 14, comma 1, L.R. 4 gennaio 2021, n. 1](#), a decorrere dall'8 gennaio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 17, comma 1](#), della medesima legge). Per le disposizioni transitorie, vedi quanto disposto dall' [art. 15, comma 1, della suddetta L.R. n. 1/2021](#).

---

## **Art. 22** *Applicazione delle sanzioni.*

1. Le funzioni di accertamento, irrogazione, riscossione e introito delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 21 sono di competenza del comune anche in forma associata.

2. Per l'accertamento delle violazioni e per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano i principi di cui al capo I della [legge 24 novembre 1981, n. 689](#) (Modifiche al sistema penale).

3. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 28 novembre 1989, n. 72 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e nella [legge regionale 14 gennaio 1997, n. 7](#) (Sanzioni amministrative in materia igienico-sanitaria).

---

## **Art. 23** *Rivalutazione degli importi delle sanzioni.*

1. La misura delle sanzioni indicate nell'articolo 21 è aggiornata secondo le modalità di cui all'[articolo 64 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3](#) (Disposizioni regionali in materia di semplificazione).

---

---

**CAPO VI****Disposizioni transitorie, finali e abrogative****Art. 24** *Disposizioni transitorie.*

1. I complessi ricettivi all'aperto, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, si adeguano, entro un anno, alle nuove disposizioni normative in materia di denominazione; in particolare, ai fini della denominazione di villaggio turistico di cui all'articolo 6, comma 2, gli stessi adeguano le dotazioni delle unità abitative, fisse o mobili, nonché degli allestimenti eventualmente messi a disposizione di turisti sprovvisti di mezzi di pernottamento autonomi secondo i criteri percentuali indicati all'articolo 6, comma 3, lettera b), oppure, in alternativa, modificano la propria tipologia nella denominazione campeggio.

---

---

**Art. 25** *Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato.*

1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge, che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato ad eccezione dei casi in cui detti aiuti sono erogati in conformità di quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione o in regime de minimis, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

---

---

**Art. 26** *Clausola di invarianza finanziaria.*

1. Dall'applicazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto agli stessi si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disciplinate nell'ordinamento regionale.

---

---

**Art. 27** *Abrogazione di norme.*

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la [legge regionale 31 agosto 1979, n. 54](#) (Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto), ad esclusione del primo comma dell'articolo 3, dell'articolo 16, nonché dell'[allegato 1](#) (Caratteristiche tecniche comuni a campeggi e villaggi turistici) e dell'[allegato 2](#) (Quadro di classificazione dei complessi ricettivi all'aperto);

b) l'[articolo 26 della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 30](#) (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 e disposizioni di natura finanziaria);

c) l'[articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 38](#) (Disposizioni di attuazione della [direttiva 2006/123/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi del mercato interno);



d) l'[articolo 20 della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 8](#) (Ordinamento dei rifugi alpini e delle strutture ricettive alpinistiche e modifiche alle disposizioni regionali in materia di turismo).

2. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 19 sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il primo comma dell'articolo 3, l'articolo 16 e gli allegati [1](#) e [2](#), [della L.R. 54/1979](#);

b) la [legge regionale 27 maggio 1980, n. 63](#) (Modifiche ed integrazioni alla [legge regionale 31 agosto 1979, n. 54](#) "Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto");

c) la [legge regionale 30 agosto 1984, n. 46](#) (Adeguamento della legge regionale 16 giugno 1981, n. 21 e della legge regionale 31 dicembre 1981, n. 59 "Classificazione delle aziende alberghiere" e delle leggi regionali [31 agosto 1979, n. 54](#) e [27 maggio 1980, n. 63](#) "Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto" alla legge quadro 17 maggio 1983, n. 217 per il turismo);

d) l'[articolo 4 della legge regionale 14 marzo 2003, n. 4](#) (Modifiche alla legge regionale 15 aprile 1985, n. 31 "Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere" e alla [legge regionale 31 agosto 1979, n. 54](#) "Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto");

e) il decreto del Presidente della Giunta regionale 28 maggio 2013, n. 36 (Delib.G.R. n. 7-4530 del 10 settembre 2012. Disciplina dei preingressi ai mezzi mobili di pernottamento e soggiorno. Modifiche all' [Allegato 1 alla L.R. 31 agosto 1979, n. 54](#)).

---

## **Art. 28** *Dichiarazione d'urgenza.*

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'[articolo 47 dello Statuto](#) ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

**L.R. 24 giugno 2002, n. 8 <sup>(1)</sup>.****Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto e norme in materia di turismo itinerante. Abrogazione della legge regionale 22 luglio 1980, n. 34 <sup>(2)</sup>.**

(1) Pubblicata nel B.U. Valle d'Aosta 23 luglio 2002, n. 31.

(2) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 11 dicembre 2009, n. 3684](#).

---

**Capo I - Disposizioni generali****Art. 1***Oggetto.*

1. Con la presente legge le Regione disciplina i complessi ricettivi all'aperto, stabilendo i criteri per la loro classificazione, e detta altresì norme in materia di turismo itinerante e di attendamenti occasionali.

---

**Capo II - Disposizioni in materia di complessi ricettivi all'aperto****Art. 2***Definizioni e tipologie.*

1. Ai fini della presente legge, sono considerati complessi ricettivi all'aperto:

- a) i campeggi;
- b) i villaggi turistici.

2. Sono campeggi le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, allestite ed attrezzate su aree recintate per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti di mezzi autonomi di pernottamento.

3. Sono villaggi turistici le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, allestite ed attrezzate su aree recintate, in allestimenti fissi, per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti di mezzi autonomi di pernottamento.

4. Nei campeggi sono ammesse, nel limite del 30 per cento della ricettività totale, la realizzazione di allestimenti fissi destinati ad unità abitative per il soggiorno dei turisti nonché l'installazione degli allestimenti mobili di cui all'articolo 4, comma 2-bis <sup>(3)</sup>.

5. Nei villaggi turistici sono ammesse, nel limite del 70 per cento della ricettività totale, la realizzazione di allestimenti fissi destinati ad unità abitative per il soggiorno dei turisti nonché l'installazione degli allestimenti mobili di cui all'articolo 4, comma 2-bis <sup>(4)</sup>.

5-bis. [Ai fini del calcolo delle percentuali di cui ai commi 4 e 5, concernenti la capacità ricettiva complessiva, si tiene conto dei soli allestimenti fissi e delle strutture abitative

in possesso delle caratteristiche di cui all'articolo 4, comma 2-bis, per i quali è stato rilasciato il prescritto titolo abilitativo, secondo le disposizioni vigenti in materia] <sup>(5)</sup>.

(3) Comma così sostituito dall'art. 5, comma 1, L.R. 30 gennaio 2012, n. 1, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 8 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «4. Nei campeggi, il gestore può destinare ai turisti allestimenti fissi e piazzole attrezzate con allestimenti mobili, la cui capacità ricettiva complessiva non superi il 30 per cento della ricettività totale; in ogni caso, la capacità riferita alle piazzole libere, a disposizione della clientela itinerante, non dev'essere inferiore al 70 per cento della ricettività massima.».

(4) Comma dapprima sostituito dall'art. 5, comma 2, L.R. 30 gennaio 2012, n. 1 e poi così modificato dall'art. 18, comma 1, L.R. 22 dicembre 2017, n. 23, a decorrere dal 1° gennaio 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 31, comma 1 della medesima legge Il testo precedente era così formulato: «5. Nei villaggi turistici, il gestore può destinare ai turisti allestimenti fissi, la cui capacità ricettiva complessiva non superi il 70 per cento della ricettività totale; in ogni caso, la capacità ricettiva riferita alle piazzole libere, a disposizione della clientela itinerante, non dev'essere inferiore al 30 per cento della ricettività massima.».

(5) Comma aggiunto dall'art. 31, comma 1, L.R. 20 gennaio 2005, n. 1, poi abrogato dall'art. 6, comma 1, lettera b), L.R. 30 gennaio 2012, n. 1, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 8 della stessa legge).

### **Art. 3**

#### *Norme comuni.*

1. Fatta eccezione per le case mobili di cui all'articolo 4, comma 2-bis, all'interno dei complessi ricettivi all'aperto possono sostare i soli mezzi autonomi di pernottamento idonei alla circolazione secondo le disposizioni vigenti in materia. I mezzi che non rispondono alle caratteristiche prescritte devono essere rimossi, a cura e spese del proprietario del mezzo, entro quindici giorni dalla data di accertamento della violazione <sup>(6)</sup>.

2. [Sono vietati gli allacciamenti e gli ancoraggi al suolo che determinino di fatto modifiche non prontamente reversibili dell'inderogabile carattere di mobilità dei mezzi di soggiorno presenti all'interno dei complessi ricettivi all'aperto] <sup>(7)</sup>.

3. È consentita la realizzazione di vani appoggiati al suolo e trasportabili, nonché di terrazzini aperti, posti in aderenza ad essi, aventi rispettivamente funzione di protezione termica dell'ingresso dei mezzi mobili di pernottamento e di completamento estetico e funzionale, le cui caratteristiche siano quelle stabilite dalla Giunta regionale con deliberazione da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

4. È vietata la vendita di piazzole e di singoli allestimenti fissi destinati ad unità abitative per il soggiorno dei turisti, di cui all'articolo 4, comma 2; è altresì vietata la locazione degli stessi per periodi pluriennali e qualsiasi altra forma di cessione in godimento che possa far venire meno, anche parzialmente, il carattere di pubblico esercizio unitario delle aziende ricettive all'aperto <sup>(8)</sup>.

5. I servizi riservati ai turisti ospitati, quali ristorazione, spaccio di alimentari, bar e vendita di articoli vari, nonché gli impianti e le attrezzature sportive e ricreative possono essere gestiti direttamente dal titolare del complesso ricettivo all'aperto o affidati in gestione a terzi <sup>(9)</sup>.

---

(6) Comma così sostituito dall'*art. 18, comma 2, L.R. 22 dicembre 2017, n. 23*, a decorrere dal 1° gennaio 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 31, comma 1 della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: «1. All'interno dei complessi ricettivi all'aperto, possono sostare i soli mezzi autonomi di pernottamento idonei alla circolazione, secondo le disposizioni vigenti in materia. I mezzi che non rispondono alle caratteristiche prescritte devono essere rimossi entro quindici giorni dall'accertamento della violazione, a cura e spese del proprietario del veicolo.».

(7) Comma abrogato dall'*art. 6, comma 1, lettera c), L.R. 30 gennaio 2012, n. 1*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 8 della stessa legge*).

(8) Comma così modificato dall'*art. 5, comma 3, L.R. 30 gennaio 2012, n. 1*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 8 della stessa legge*).

(9) Comma così modificato per effetto dell'*art. 53, L.R. 1° giugno 2010, n. 16*.

---

#### **Art. 4**

##### *Ubicazione e realizzazione di complessi ricettivi.*

1. I complessi ricettivi all'aperto possono essere ubicati nelle sole aree a ciò espressamente destinate dagli strumenti urbanistici vigenti, nell'ambito delle zone territoriali destinate alle attività ricettive turistiche.

2. La realizzazione delle strutture di un complesso ricettivo all'aperto, intendendosi per tali sia gli immobili destinati ai servizi comuni sia quelli costituiti da allestimenti fissi destinati ad unità abitative per il soggiorno dei turisti, è soggetta al rilascio del prescritto titolo abilitativo secondo le disposizioni vigenti in materia <sup>(10)</sup>.

2-bis. Nei complessi ricettivi all'aperto, gli allestimenti mobili dotati di meccanismi di rotazione in grado di consentirne lo spostamento, quali roulotte, caravan, autocaravan, o case mobili, comunque denominati, e relativi accessori e pertinenze, incardinati temporaneamente al suolo con accorgimenti tecnici finalizzati a garantirne la materiale stabilità ma diretti a soddisfare esclusivamente esigenze turistiche, e non assimilabili, per funzioni e dimensioni, alle abitazioni o strutture a carattere residenziale, non sono equiparabili alle costruzioni e non sono soggetti al rilascio del titolo abilitativo di tipo edilizio ai sensi della normativa urbanistica vigente. Ai fini di cui al presente comma, per case mobili si intendono quelle costituite da non più di tre vani oltre al servizio igienico, distribuiti su un unico livello, con superficie complessiva netta interna, comprensiva del servizio igienico, non superiore rispettivamente a mq 25 nel caso di un vano e servizio igienico e mq 35 nel caso di due o tre vani e servizio igienico. Gli allestimenti mobili s'intendono incardinati temporaneamente al suolo qualora siano dotati di:

a) allacciamenti alla rete idrica e fognaria rimovibili in qualsiasi momento;

---

**b) meccanismi di rotazione conservati in funzione <sup>(11)</sup>.**

2-ter. I Comuni definiscono, nel rispetto delle norme e degli strumenti urbanistici vigenti, con proprio atto da adottare di concerto con la struttura regionale competente in materia di strutture ricettive e, nei casi in cui l'installazione ricada in ambiti tutelati ai sensi del [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#) (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'[articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137](#)), con la struttura regionale competente in materia di tutela del paesaggio e beni culturali, i criteri e le modalità per l'installazione degli allestimenti mobili di cui al comma 2-bis, nonché le relative caratteristiche e tipologie costruttive <sup>(12)</sup>.

2-quater. L'installazione degli allestimenti mobili di cui al comma 2-bis è dichiarata nella segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 6, è soggetta alla disciplina di cui all'articolo 6-bis ed è effettuata in conformità alle disposizioni contenute nell'atto di cui al comma 2-ter <sup>(13)</sup>.

2-quinquies. Gli allestimenti mobili di cui al comma 2-bis che non rispondono alle caratteristiche e alle tipologie costruttive prescritte nell'atto di cui al comma 2-ter e che sono installati secondo criteri e modalità difformi da quelli previsti nel medesimo atto devono essere rimossi, a cura e spese del proprietario, entro quindici giorni dalla data di comunicazione della violazione <sup>(14)</sup>.

2-sexies. A tutela della pubblica incolumità, è vietata l'installazione degli allestimenti mobili di cui al comma 2-bis nelle aree classificate ad elevata e media pericolosità nelle apposite cartografie di cui agli [articoli 35, 36 e 37 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11](#) (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta) <sup>(15)</sup>.

3. Gli strumenti urbanistici definiscono altresì:

a) le tipologie dei complessi ricettivi all'aperto;

b) i modelli architettonici e i relativi materiali da costruzione;

c) i parametri e gli indici urbanistico-edilizi da assegnare per la realizzazione delle strutture di cui al comma 2 <sup>(16)</sup>.

4. La distribuzione delle unità abitative all'interno dei complessi ricettivi all'aperto deve avvenire in modo da evitare confrontanze dirette tra pareti finestrate e, in ogni caso, nel rispetto delle distanze minime tra abitazioni ai sensi dell'articolo 873 del codice civile.

---

<sup>(10)</sup> Il presente comma, già sostituito dall'[art. 31, comma 2, L.R. 20 gennaio 2005, n. 1](#), è stato poi nuovamente così sostituito dall'[art. 5, comma 4, L.R. 30 gennaio 2012, n. 1](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 8 della stessa legge](#)). Il testo precedente era così formulato: «2. La realizzazione delle opere di un complesso ricettivo all'aperto, intendendosi per tali sia quelle relative alle strutture destinate ai servizi comuni, sia quelle relative agli allestimenti fissi destinati ad unità abitative, è soggetta al rilascio del prescritto titolo abilitativo, secondo le disposizioni vigenti in materia.».

<sup>(11)</sup> Comma così modificato dall'[art. 6, comma 1, L.R. 5 agosto 2021, n. 23](#), a decorrere dal 12 agosto 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 16, comma 1, della medesima legge](#)). In precedenza, il presente comma era già stato modificato dall'[art. 31, comma 3, L.R. 20 gennaio 2005, n. 1](#), dall'[art. 5, comma 5, L.R. 30](#)

*gennaio 2012, n. 1* e dall'*art. 7, comma 1, L.R. 9 aprile 2021, n. 6*. Il testo precedente era così formulato: «2-bis. Le strutture abitative che, pur avendo la parvenza di mobilità, in quanto dotate di congegni che potenzialmente ne consentono gli spostamenti, sono incardinate al suolo con accorgimenti tecnici finalizzati a garantirne la materiale stabilità e sono oggettivamente destinate a soddisfare esigenze non temporanee, costituiscono trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono equiparate alle costruzioni, ai fini del rilascio del prescritto titolo abilitativo, secondo le disposizioni vigenti in materia.».

(12) Comma aggiunto dall'*art. 5, comma 6, L.R. 30 gennaio 2012, n. 1*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 8* della stessa legge). Vedi anche, per le norme transitorie, l'*art. 7* della medesima legge.

(13) Comma aggiunto dall'*art. 5, comma 7, L.R. 30 gennaio 2012, n. 1*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 8* della stessa legge).

(14) Comma aggiunto dall'*art. 5, comma 8, L.R. 30 gennaio 2012, n. 1*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 8* della stessa legge).

(15) Comma aggiunto dall'*art. 5, comma 9, L.R. 30 gennaio 2012, n. 1*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 8* della stessa legge).

(16) Lettera così sostituita dall'*art. 5, comma 10, L.R. 30 gennaio 2012, n. 1*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 8* della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «c) i parametri e gli indici urbanistico-edilizi da assegnare per la realizzazione degli immobili destinati agli edifici di servizio e agli allestimenti fissi destinati ad unità abitative per il soggiorno delle persone alloggiate.».

---

## **Art. 5**

### *Classificazione.*

1. I complessi ricettivi all'aperto sono classificati sulla base dello stato di fatto dell'esercizio, dei requisiti e delle caratteristiche tecniche possedute, con le seguenti modalità:

- a) da una a quattro stelle i campeggi;
- b) da una a quattro stelle i villaggi turistici.

2. L'Assessorato regionale competente in materia di turismo provvede alla classificazione dei complessi ricettivi all'aperto su domanda degli interessati.

3. La domanda di classificazione è presentata alla struttura regionale competente in materia di strutture ricettive, di seguito denominata struttura competente, e deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) generalità del richiedente;
- b) ubicazione, tipologia del complesso e denominazione;

c) classificazione e capacità ricettiva massima che si intendono conseguire.

4. La classificazione è assegnata con provvedimento del dirigente della struttura competente e ha durata quinquennale; tale provvedimento è adottato entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda del soggetto interessato ed è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione <sup>(17)</sup>. Entro lo stesso termine, la struttura competente può richiedere agli interessati ulteriori elementi conoscitivi e valutativi <sup>(18)</sup>.

5. Qualora durante il quinquennio di validità della classificazione sopravvenga un mutamento dello stato di fatto, dei requisiti e delle caratteristiche tecniche posseduti, la struttura competente procede, anche d'ufficio, alla revisione della classificazione.

6. I provvedimenti di classificazione dei complessi ricettivi all'aperto sono comunicati agli interessati e trasmessi ai comuni competenti per territorio ed ivi affissi all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi.

7. La Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, individua i criteri concernenti la valutazione dello stato di fatto, dei requisiti e delle caratteristiche tecniche sulla base dei quali è assegnata la classificazione, nonché ogni altro adempimento o aspetto concernente il procedimento per l'assegnazione della classificazione dei complessi ricettivi all'aperto, compresa la documentazione da allegare alla relativa domanda.

---

(17) Periodo così modificato dall'art. 54, L.R. 1° giugno 2010, n. 16.

(18) Periodo aggiunto dall'art. 54, L.R. 1° giugno 2010, n. 16.

---

## Art. 6

### *Dichiarazione di inizio attività <sup>(19)</sup>.*

1. Chiunque intenda gestire uno dei complessi ricettivi all'aperto di cui all'articolo 2, presenta al Comune competente per territorio la dichiarazione di inizio attività (DIA) di cui all'articolo 22 della [legge regionale 6 agosto 2007, n. 19](#) (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), su apposito modulo predisposto dalla struttura regionale competente in materia di strutture ricettive. L'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della DIA, corredata della documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 2.

2. Per l'esercizio dell'attività di cui al comma 1, l'interessato deve essere in possesso:

a) dei requisiti previsti dal [regio decreto 18 giugno 1931, n. 773](#) (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);

b) dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di prevenzione incendi, qualora richiesti;

c) dei requisiti igienico-sanitari ed edilizi, previsti dalla normativa vigente;

d) del provvedimento di classificazione del complesso ricettivo, adottato ai sensi dell'articolo 5.

3. Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità, indicati nella DIA, è comunicata entro e non oltre trenta giorni dal suo verificarsi, al Comune competente per territorio che provvede con le modalità di cui all'articolo 6-bis. Il Comune provvede inoltre ad informare la struttura regionale competente in materia di strutture ricettive e l'Office régional du tourisme – Ufficio regionale del turismo, di seguito denominato Office régional <sup>(20)</sup>.

---

(19) Il presente articolo, già modificato dall'art. 31, comma 4, L.R. 20 gennaio 2005, n. 1, è stato poi così sostituito dall'art. 55, L.R. 1° giugno 2010, n. 16 e successivamente così modificato come indicato nella nota che segue. Il testo precedente era così formulato: «Art. 6. Autorizzazione all'esercizio. 1. L'esercizio di complessi ricettivi all'aperto è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio.

2. Nella domanda diretta all'ottenimento dell'autorizzazione sono indicati:

- a) le generalità del richiedente e del responsabile della gestione del complesso ricettivo all'aperto;
- b) il possesso dei requisiti di sicurezza, igienico-sanitari ed edilizi, secondo le disposizioni vigenti;
- c) la denominazione e l'ubicazione del complesso;
- d) il periodo di esercizio, annuale o stagionale, dell'attività;
- e) l'insussistenza delle condizioni previste dall'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con [regio decreto 18 giugno 1931, n. 773](#);
- f) gli estremi del provvedimento di classificazione.

3. Il Comune comunica l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione alla struttura competente e, laddove esistente, all'Azienda di informazione e accoglienza turistica - Syndicat d'initiatives (AIAT) competente per territorio.».

(20) Comma così modificato dall'art. 5, comma 11, L.R. 30 gennaio 2012, n. 1, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 8 della stessa legge).

---

### **Art. 6-bis**

#### *Adempimenti dei Comuni.*

1. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione della DIA, il Comune competente per territorio verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti procedendo, se del caso, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della L.R. n. 19/2007. Gli esiti della verifica sono comunicati alla struttura regionale competente in materia di strutture ricettive e all'Office régional <sup>(21)</sup>.

---

(21) Articolo aggiunto dall'art. 56, L.R. 1° giugno 2010, n. 16.



**Art. 7***Periodi di apertura.*

1. L'apertura è annuale quando la stessa è garantita per l'intero periodo dell'anno, salvi i periodi di chiusura di cui all'articolo 8.
  2. L'apertura è stagionale quando la stessa è garantita per periodi minori, ma comunque per una durata non inferiore a tre mesi consecutivi nell'arco dell'anno.
  3. I periodi di apertura sono comunicati alla struttura competente, al Comune e, laddove esistente, all'AIAT competente per territorio.
  4. Nel caso in cui il complesso ricettivo all'aperto rimanga inattivo per chiusura stagionale per più di trenta giorni consecutivi, è ammesso il rimessaggio dei mezzi mobili di soggiorno presenti in aree appositamente predisposte a tale scopo.
- 

**Art. 8***Chiusura temporanea e cessazione dell'attività.*

1. I complessi ricettivi all'aperto ad apertura annuale possono chiudere per non più di novanta giorni, distribuiti in uno o più periodi nel corso dell'anno solare, previa comunicazione alla struttura competente, al Comune e, laddove esistente, all'AIAT competente per territorio.
  2. La chiusura temporanea dei complessi ricettivi all'aperto, siano essi ad apertura annuale o stagionale, può essere autorizzata dal Comune, nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia del complesso, per un periodo sino a dodici mesi, prorogabile di altri dodici, nel caso di eventi imprevisti o imprevedibili o di altre accertate gravi circostanze che abbiano determinato il prolungamento dei tempi di ristrutturazione.
  3. Il titolare del complesso ricettivo all'aperto è tenuto a comunicare tempestivamente la chiusura del complesso ricettivo all'aperto per cessazione dell'esercizio dell'attività alla struttura competente, al Comune e, laddove esistente, all'AIAT competente per territorio <sup>(22)</sup>.
- 

(22) Comma così modificato per effetto dell'art. 53, L.R. 1° giugno 2010, n. 16.

---

**Art. 9***Cessazione e sospensione dell'attività.*

1. L'esercizio di un complesso ricettivo all'aperto senza aver presentato la DIA comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 14, la cessazione dell'attività medesima, con provvedimento del Comune competente per territorio.
2. In caso di sopravvenuta carenza rispetto ad una o più condizioni che hanno legittimato l'esercizio dell'attività, il Comune competente per territorio assegna un

termine per il ripristino delle medesime, decorso inutilmente il quale l'attività è sospesa fino ad un massimo di sessanta giorni. In casi eccezionali, tale termine può essere prorogato.

3. In caso di violazione degli obblighi di cui all'articolo 10, il Comune competente per territorio dispone la sospensione dell'attività fino ad un massimo di trenta giorni.

4. Trascorso il periodo di sospensione senza il ripristino delle condizioni di legge, il Comune competente per territorio dispone la cessazione dell'attività.

5. I provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo sono comunicati alla struttura regionale competente in materia di strutture ricettive <sup>(23)</sup>.

---

**(23)** Articolo così sostituito dall'*art. 57, L.R. 1° giugno 2010, n. 16*. Il testo originario era così formulato: «Art. 9. Sospensione e revoca dell'autorizzazione. 1. Nel caso di violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, il Comune sospende l'autorizzazione all'esercizio per un periodo non superiore a sei mesi qualora, a seguito di diffida, il titolare non ottemperi entro trenta giorni alle prescrizioni previste.

2. Il Comune sospende altresì l'autorizzazione all'esercizio, per un periodo comunque non superiore a dodici mesi, qualora il titolare attribuisca al proprio esercizio, con qualsiasi mezzo pubblicitario, dotazioni, caratteristiche o classificazioni diverse da quelle assegnate.

3. L'autorizzazione all'esercizio del complesso ricettivo all'aperto è revocata dal Comune nei casi in cui:

a) il titolare dell'autorizzazione all'esercizio, alla scadenza del periodo di sospensione nei casi di cui al comma 1, non abbia ottemperato alle prescrizioni previste;

b) vengano a mancare i requisiti ai quali è subordinato il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio.

4. I provvedimenti di sospensione o di revoca dell'autorizzazione all'esercizio sono comunicati dal Comune alla struttura competente e, laddove esistente, all'AIAT competente per territorio.».

---

## **Art. 10**

### *Sorveglianza ed assicurazione.*

1. Durante il periodo di apertura deve essere assicurata la sorveglianza del complesso ricettivo all'aperto.

2. Nel periodo di cui al comma 1, dev'essere assicurata, durante l'intera giornata, la presenza, all'interno del complesso, del responsabile o di almeno un addetto.

3. Il titolare del complesso ricettivo all'aperto è tenuto ad assicurarsi per i rischi derivanti da responsabilità civile verso i clienti <sup>(24)</sup>.

---

**(24)** Comma così modificato per effetto dell'*art. 53, L.R. 1° giugno 2010, n. 16*.

---

**Art. 11***Rilevamento statistico delle presenze.*

1. Il titolare del complesso ricettivo all'aperto è tenuto a comunicare all'AIAT competente per territorio o, laddove non esistente, alla struttura competente il movimento degli ospiti, secondo le disposizioni vigenti in materia di rilevazioni statistiche <sup>(25)</sup>.

---

(25) Comma così modificato per effetto dell'art. 53, L.R. 1° giugno 2010, n. 16.

---

**Art. 12***Comunicazione dei prezzi.*

1. Il titolare del complesso ricettivo all'aperto comunica alla struttura competente i prezzi minimi e massimi che intende praticare; nel caso in cui siano comunicati solo prezzi minimi o solo prezzi massimi, gli stessi sono considerati come prezzi unici <sup>(26)</sup>.

2. La comunicazione, concernente anche i servizi offerti, è inviata entro il 15 settembre di ogni anno, con validità dal 1° dicembre al 30 novembre dell'anno successivo. È consentita un'ulteriore comunicazione entro il 1° marzo dell'anno successivo con la quale il titolare del complesso ricettivo all'aperto comunica la variazione dei prezzi e di servizi che intende applicare a partire dal 1° giugno dello stesso anno <sup>(27)</sup>.

3. L'omessa o incompleta comunicazione entro i termini di cui al comma 2 comporta il divieto di applicare prezzi superiori a quelli indicati nell'ultima comunicazione.

4. Per i nuovi complessi ricettivi o nel caso di subingresso, la comunicazione è effettuata entro trenta giorni dalla data di presentazione della DIA <sup>(28)</sup>.

---

(26) Comma così modificato per effetto dell'art. 53, L.R. 1° giugno 2010, n. 16.

(27) Periodo così modificato per effetto dell'art. 53, L.R. 1° giugno 2010, n. 16.

(28) Comma così modificato dall'art. 58, L.R. 1° giugno 2010, n. 16.

---

**Art. 13***Pubblicità dei prezzi e condizioni d'esercizio.*

1. È fatto obbligo di esporre, in modo visibile al pubblico, nella zona di ricevimento degli ospiti, la tabella dei prezzi ed il regolamento del complesso ricettivo.

2. [È fatto obbligo di esporre in modo visibile al pubblico, all'interno del complesso ricettivo, l'autorizzazione all'esercizio] <sup>(29)</sup>.

3. È fatto obbligo di tenere esposti, in ogni unità abitativa, il cartellino dei prezzi, nonché un apposito cartello indicante il percorso di emergenza antincendio, con esclusione, per tale ultimo obbligo, delle unità abitative con accesso autonomo dall'esterno e poste al piano terra.

4. I modelli delle tabelle e dei cartellini di cui ai commi 1 e 3 sono predisposti e forniti dalla struttura competente.

---

(29) Comma abrogato dall'*art. 60, comma 1, lettera a), L.R. 1° giugno 2010, n. 16.*

---

### **Art. 14** *Sanzioni.*

1. Chiunque gestisca un complesso ricettivo all'aperto senza aver presentato la DIA è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 1.000 a euro 5.200. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni, si applica la stessa sanzione <sup>(30)</sup>.

1-bis. Chiunque gestisca un complesso ricettivo all'aperto in violazione dell'articolo 6, comma 3, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 1.000 a euro 3.000 <sup>(31)</sup>.

2. Il titolare del complesso ricettivo all'aperto che eserciti l'attività in violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 4, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 1.000 a euro 5.200 <sup>(32) (33)</sup>.

2-bis. Il titolare del complesso ricettivo all'aperto che violi le prescrizioni di cui agli articoli 2, commi 4 e 5, 4, comma 2-bis, e dell'atto di cui all'articolo 4, comma 2-ter, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 1.000 a euro 5.200 <sup>(34)</sup>.

3. Il titolare del complesso ricettivo all'aperto è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 300 a euro 1.700 qualora <sup>(35)</sup>:

a) applichi prezzi difformi da quelli comunicati;

b) accolga un numero di persone superiore alla capacità ricettiva massima autorizzata;

b-bis) violi le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3 <sup>(36)</sup>;

b-ter) eserciti l'attività in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 10 <sup>(37)</sup>;

b-quater) rifiuti di fornire alla struttura competente le informazioni richiestegli al fine della classificazione o di consentire gli accertamenti disposti dalla stessa struttura al medesimo fine <sup>(38)</sup>.

4. Il titolare del complesso ricettivo all'aperto è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 160 a euro 1.000 qualora <sup>(39)</sup>:

a) non osservi i periodi di apertura consentiti o autorizzati;

b) [non esponga al pubblico l'autorizzazione] <sup>(40)</sup>;

c) non esponga al pubblico la tabella ed il cartellino dei prezzi;

d) non esponga, in ogni unità abitativa, il cartello indicante il percorso di emergenza antincendio.

---

(30) Comma così sostituito dall'*art. 59, comma 1, lettera a), L.R. 1° giugno 2010, n. 16*. Il testo originario era così formulato: «1. Chiunque eserciti un'attività ricettiva all'aperto, anche in modo occasionale, senza aver ottenuto l'autorizzazione di cui all'articolo 6 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 1.000 a euro 5.200 oltre che all'immediata chiusura dell'esercizio.».

(31) Comma aggiunto dall'*art. 59, comma 1, lettera b), L.R. 1° giugno 2010, n. 16*.

(32) Comma così modificato dapprima per effetto di quanto disposto dall'*art. 53, L.R. 1° giugno 2010, n. 16* e poi dall'*art. 5, comma 12, L.R. 30 gennaio 2012, n. 1*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 8* della stessa legge).

(33) Vedi, anche, l'*art. 31, comma 8, L.R. 20 gennaio 2005, n. 1*.

(34) Comma aggiunto dall'*art. 5, comma 13, L.R. 30 gennaio 2012, n. 1*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 8* della stessa legge).

(35) Alinea così modificato per effetto dell'*art. 53, L.R. 1° giugno 2010, n. 16*.

(36) Lettera aggiunta dall'*art. 31, comma 5, L.R. 20 gennaio 2005, n. 1*.

(37) Lettera aggiunta dall'*art. 31, comma 6, L.R. 20 gennaio 2005, n. 1*.

(38) Lettera aggiunta dall'*art. 31, comma 7, L.R. 20 gennaio 2005, n. 1*.

(39) Alinea così modificato per effetto dell'*art. 53, L.R. 1° giugno 2010, n. 16*.

(40) Lettera abrogata dall'*art. 60, comma 1, lettera b), L.R. 1° giugno 2010, n. 16*.

---

### **Capo III - Disposizioni in materia di turismo itinerante**

#### **Art. 15**

##### *Aree di sosta.*

1. Al fine di promuovere il turismo itinerante all'aria aperta, i comuni, singoli o associati, individuano aree attrezzate riservate alla sosta delle autocaravan in zone a ciò espressamente destinate dagli strumenti urbanistici vigenti <sup>(41)</sup>.

---

(41) Comma così modificato dall'*art. 37, comma 1, L.R. 5 dicembre 2005, n. 31*.

**Art. 16***Requisiti tecnici.*

1. Le aree attrezzate riservate alla sosta delle autocaravan, nel rispetto dell'[articolo 378 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495](#) (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), dispongono delle seguenti dotazioni minime <sup>(42)</sup>:

a) pozzetto di scarico autopulente;

b) erogatore di acqua potabile;

c) adeguato sistema di illuminazione;

d) contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti;

e) [cartello indicatore contenente le informazioni turistiche aggiornate del Comune interessato] <sup>(43)</sup>.

2. [L'individuazione delle aree di sosta, nel rispetto della regolamentazione comunale, deve tenere conto della vicinanza dei mezzi pubblici di trasporto alternativo, nonché della vicinanza con aree sportive, esercizi commerciali, ricreativi e culturali] <sup>(44)</sup>.

3. Le aree di sosta per autocaravan devono essere indicate dagli appositi segnali stradali, conformi alle caratteristiche di cui all'[articolo 378, comma 7, del D.P.R. n. 495/1992](#) <sup>(45)</sup>.

3-bis. I segnali stradali di localizzazione delle aree di sosta devono essere posizionati in punti ben visibili del territorio comunale <sup>(46)</sup>.

4. L'ubicazione e la dotazione dei servizi forniti dalle aree di sosta sono tempestivamente comunicati, a cura del Comune o dei comuni associati, alla struttura competente e, laddove esistente, all'AIAT competente per territorio.

5. I Comuni, dotati di aree attrezzate o di complessi ricettivi all'aperto, adottano, ai sensi e ricorrendo le condizioni di cui all'[articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#) (Nuovo codice della strada), provvedimenti di divieto di sosta per le autocaravan <sup>(47)</sup>.

5-bis. Non costituisce sosta, ma campeggio, attendamento e simili la circostanza che l'autocaravan poggi sul suolo oltre che con le ruote anche con altri elementi strutturali del mezzo, emetta deflussi propri oltre quelli del propulsore meccanico o occupi comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio del mezzo medesimo <sup>(48)</sup>.

---

(42) Alinea così modificato dall'[art. 37, comma 2, lettera a\), L.R. 5 dicembre 2005, n. 31](#).

(43) Lettera abrogata dall'[art. 37, comma 2, lettera b\), L.R. 5 dicembre 2005, n. 31](#).

(44) Comma abrogato dall'[art. 37, comma 3, L.R. 5 dicembre 2005, n. 31](#).

(45) Comma così sostituito dall'[art. 37, comma 4, L.R. 5 dicembre 2005, n. 31](#). Il testo originario era così formulato: «3. Le aree di sosta sono dotate di pavimentazione permeabile e di appositi elementi atti a mitigare l'impatto visivo dell'impianto. Le aree

sono indicate con l'apposito segnale stradale a partire dal confine comunale, con ingresso ed uscita opportunamente regolamentati».

(46) Comma aggiunto dall'*art. 37, comma 5, L.R. 5 dicembre 2005, n. 31*.

(47) Comma così sostituito dall'*art. 37, comma 6, L.R. 5 dicembre 2005, n. 31*. Il testo originario era così formulato: «5. La sosta delle autocaravan nelle aree riservate è consentita per un periodo massimo di quarantotto ore consecutive, salvo deroghe stabilite dal Comune interessato in caso di motivata necessità.».

(48) Comma aggiunto dall'*art. 37, comma 7, L.R. 5 dicembre 2005, n. 31*.

---

### **Art. 17**

#### *Gestione delle aree e rilevamento statistico delle presenze.*

1. I comuni, singoli o associati, provvedono alla gestione delle aree attrezzate riservate alla sosta temporanea delle autocaravan, direttamente o mediante convenzioni con altri soggetti nelle quali sono stabilite le tariffe e le modalità della gestione stessa.

2. Ai fini della rilevazione statistica del movimento turistico nella Regione, i gestori delle aree comunicano il movimento degli ospiti all'AIAT competente per territorio o, laddove non esistente, alla struttura competente.

---

### **Art. 18**

#### *Sanzioni.*

1. Fatte salve le sanzioni previste dall'*articolo 185 del D.Lgs. n. 285/1992*, chiunque trasformi la sosta in campeggio, così come definito all'articolo 16, comma 5-bis, è soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 250 a euro 1.000 <sup>(49)</sup>.

(49) Articolo così sostituito dall'*art. 37, comma 8, L.R. 5 dicembre 2005, n. 31*. Il testo originario era così formulato: «Art. 18. Sanzioni. 1. Il prolungamento della sosta delle autocaravan nelle aree riservate oltre il periodo massimo consentito ai sensi dell'articolo 16, comma 5, comporta, a carico del contravventore, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro pari a euro 5 per ogni ora di sosta aggiuntiva.».

---

## **Capo IV - Disposizioni in materia di attendamenti occasionali**

### **Art. 19**

#### *Attendamenti occasionali e campeggi mobili in tenda.*

1. Possono essere autorizzati, per un periodo massimo di quarantotto ore, gli attendamenti occasionali organizzati da enti o associazioni senza finalità di lucro per la

realizzazione degli scopi sociali, in località non servite da complessi ricettivi all'aperto e comunque site a distanza non inferiore a metri 500 dal più vicino complesso attivo.

2. Possono essere altresì autorizzati, per un periodo massimo di sessanta giorni, i campeggi mobili in tenda organizzati, esclusivamente a favore di propri associati, da enti o associazioni senza fini di lucro per la realizzazione degli scopi sociali e siti in aree, pubbliche o private, nelle quali siano assicurati, oltre che un comodo accesso per gli automezzi, i servizi generali indispensabili per garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie e la salvaguardia della salute pubblica.

3. Il Sindaco autorizza gli attendamenti occasionali e i campeggi mobili di cui ai commi 1 e 2, sentita la struttura regionale competente in materia di vincolo idrogeologico, nonché l'autorità sanitaria locale circa la salubrità dell'area prescelta.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai bivacchi alpinistici in tende, realizzati a quote superiori a metri 2.500 slm.

---

### **Art. 20**

#### *Divieti.*

1. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 19, è vietata ogni forma di sosta o di soggiorno in tenda, anche per periodi inferiori alle ventiquattro ore.

---

### **Art. 21**

#### *Sanzioni.*

1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 19, commi 1 e 2, e 20 comporta, a carico dei contravventori, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 300 a euro 1.700.

---

## **Capo V - Disposizioni finanziarie, finali e transitorie**

### **Art. 22**

#### *Disposizioni finanziarie.*

1. I proventi delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 14 sono introitati al capitolo 7700 (Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni) della parte entrata del bilancio di previsione della Regione.

2. I proventi delle sanzioni amministrative di cui agli articoli 18 e 21 sono devoluti ai comuni.



**Art. 23***Vigilanza, accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni.*

1. La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge è esercitata dalla struttura competente attraverso proprio personale, il quale è autorizzato, a tale scopo, ad accedere ai complessi ricettivi all'aperto per effettuare i controlli necessari.
2. La struttura competente provvede altresì all'accertamento delle violazioni per le quali sono previste le sanzioni di cui all'articolo 14.
3. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni di cui agli articoli 18 e 21 provvede il Comune nel cui territorio è stata commessa la violazione.
4. Per l'applicazione delle sanzioni, si osservano in ogni caso le disposizioni di cui alla [legge 24 novembre 1981, n. 689](#) (Modifiche al sistema penale), da ultimo modificata dal [decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507](#) (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'[articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205](#)).

**Art. 24***Abrogazioni.*

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:
  - a) la legge regionale 22 luglio 1980, n. 34;
  - b) il comma 2 dell'[articolo 98 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11](#).

**Art. 25***Disposizioni transitorie.*

1. Il dirigente della struttura competente provvede con un unico atto, entro un anno dall'adozione della deliberazione di cui all'articolo 5, comma 7, alla classificazione dei complessi ricettivi all'aperto esistenti, sulla base delle disposizioni stabilite dalla presente legge e dei criteri indicati nella medesima deliberazione; i titolari dei complessi sono tenuti a denunciare sui modelli allo scopo forniti e predisposti dalla struttura competente, entro sessanta giorni dal loro ricevimento, i dati necessari per l'assegnazione delle classificazioni.
2. In sede di prima applicazione, per i complessi ricettivi di nuova apertura la classificazione ha validità dalla data del relativo provvedimento, per una durata corrispondente alla frazione di quinquennio rimanente rispetto al periodo di durata della classificazione assegnata con il provvedimento di cui al comma 1.
3. I titolari di complessi ricettivi all'aperto esistenti sono tenuti a far rimuovere i mezzi autonomi di pernottamento inadatti alla circolazione che sostano all'interno dei complessi, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge <sup>(50)</sup>; nelle

more dell'adeguamento e comunque non oltre la predetta data, al titolare dell'autorizzazione all'esercizio <sup>(51)</sup> non si applica la sanzione di cui all'articolo 14, comma 2.

---

(50) Il termine di cui al presente periodo è stato differito al 31 dicembre 2008 dall'*art. 31, comma 8, L.R. 20 gennaio 2005, n. 1* e poi al 31 dicembre 2014 dall'*art. 7, comma 8, L.R. 30 giugno 2010, n. 19*.

(51) Ora indicato come titolare del complesso ricettivo all'aperto ai sensi dell'*art. 53, L.R. 1° giugno 2010, n. 16*.